COLLEZIONE GENERALE DELLE LEGGI COSTITUZIONI EDITTI...

COLLEZIONE GENERALE

LEGGI E

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XXVIII.

PARTE UNICA

1849

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI
TIPOGRAFI REALI

(N. 1.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Quando coll'Editto 15 p. s. Settembre fu da Noi imposto il prestito forzoso di un milione di Lire Italiane, avevamo fiducia che venisse fra non molto determinata la sorte d'Italia, mediante un trattato definitivo di pace, e che non fossero per soggiacere a nuovi pesi i Nostri Dominj. Non piacque però alla Divina Provvidenza di secondare i Nostri voti: le circostanze non variarono, e quindi non è ancor cessata la necessità per Noi penosa di procurare allo Stato altri mezzi per far fronte alle spese inerenti alla presente situazione delle cose, e non meno gravi di quelle, che sono occorse per lo passato.

In conseguenza di ciò, e nel mentre che per parte Nostra nulla si lascierà intentato per ottenere d'altronde ulteriori risorse, volendo Noi partecipare non solo agli aggravj generali, ma portare eziandio, come ora il consentono le Nostre forze, qualche sollievo alla condizione attuale di questi sudditi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

I. La Direzione dei Nostri Beni Allodiali verserà a titolo di prestito infruttifero nella Cassa delle Finanze la somma d'Italiane Lire centomila.

II. L'assegno alla Casa Reale sarà per quest'anno diminuito di simili Lire centomila, e la R. Finanza ne farà la ritenuta ratatamente sugli assegni mensili del corrente anno.

III. Tutti gl'Impiegati Civili che si pagano sia sulla Cassa dello Stato, sia su qualunque altra Cassa Pubblica, ed i Pensionati Civili e Militari saranno sottoposti sul rispettivo soldo o pensione mensile alla seguente ritenuta;

di un quattro per cento dalle L. 70 alle 100
di un sette per cento dalle „ 100 alle 200
di un dodici per cento dalle „ 200 al di sopra.

Chi ha due soldi soffrirà la ritenzione sulla somma complessiva.

IV. Le suddette ritenute si riguarderanno come prestito forzoso al 5 per 100 in analogia al disposto col Nostro Editto del 15 Settembre 1848.

I frutti però saranno calcolati soltanto sul complesso d'ogni intiero semestre.

V. L'Imposta prediale diretta del corrente anno viene aumentata di un quinto da ripartirsi nelle diverse rate stabilite dalla Legge.

VI. Tutte le imposte indirette saranno aumentate di un decimo, eccettuate però quelle del Sale, del Tabacco e del Dazio Consumo; e si accrescerà o si tasserà di Centesimi 10 lo stacco d'ogni Bolletta.

VII. Il Ministero delle Finanze Ci presenterà un progetto di Legge per tassare i Commercianti ed i Capitalisti.

VIII. I suddetti aggravj straordinarj saranno mantenuti in vigore per tutto il corso dell'anno, ove non cessassero prima le cause imperiose, che Ci hanno indotto a prescriverli.

I Ministeri dell'Interno e delle Finanze cureranno, per quanto a ciascuno s'appartiene, l'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato a Modena il 22 *Gennajo* 1849

FRANCESCO

(N. 2.)

IL MINISTRO

DI BUON GOVERNO

Le speranze di cui si nutrono tutti quelli che evasero dagli Estensi Dominj, o in prossimità dell'arrivo delle II. RR. Truppe Austriache, o successivamente, allo scopo non solo di reagire contro il legittimo Governo, ma inoltre di mantenere viva l'agitazione negli animi di queste Popolazioni, al seguito di Sovrani Ordini abbassati al Ministero di Buon Governo, muovono il medesimo a far conoscere al Pubblico che niuno di coloro, i quali come

sopra si assentarono, potrà rientrare in questi Stati senza aver previamente ottenuto dal Ministero stesso l'opportuna abilitazione, la quale sarà o no rilasciata a seconda delle circostanze.

Eguale permesso per rimanere in questi Stati dovranno avere coloro che già vi sono rientrati dopo l'epoca suindicata, ed a tale oggetto sono tenuti di presentarsi nel termine di tre giorni alla Direzione generale di Polizia.

I contravventori alla presente disposizione incorreranno nella pena non minore di sei mesi di detenzione in un Forte; salvo sempre di sottoporli a criminale processo qualora si fossero resi contabili di altre speciali mancanze.

Modena li 13 Febbrajo 1849

DE BUOI

C. F. Bartolomasi
Segretario

(N. 3.)

IL DIRETTORE GENERALE
DI POLIZIA DELLO STATO

Avviso

Quanto è certo che molti Forestieri si introducono in questi Dominj senza regolari Recapiti, altrettanto è pure indubitato, che non

pochi Individui dei Dominj medesimi si permettono di recarsi all' Estero, e successivamente di rientrare in Essi privi affatto dei necessarj documenti.

Ognuno conoscerà che questo modo di procedere è in manifesta opposizione a quelle Leggi che su questo particolare ogni ordinato Governo ha avuto a cuore di prescrivere; e che il tollerarne più oltre l' abuso potrebbe produrre triste conseguenze. Egli è perciò che il sottoscritto Direttore Generale trova conveniente e necessario di fàr noto al Pubblico, che qualunque Forestiero il quale, dopo tre giorni dalla pubblicazione della presente, si presenterà ai confini di questi Stati senza i prescritti Recapiti, sarà immancabilmente respinto, e che se si permetterà di entrarvi clandestinamente, sarà arrestato, e tradotto col mezzo della Forza pubblica ai confini dello Stato a cui appartiene. Così se un Suddito Estense vorrà recarsi in Estero Stato senza recapiti, sarà respinto al suo domicilio, e se riescirà a sorpassare di nascosto questi Confini, al suo reingresso dovrà essere arrestato e tradotto alle carceri politiche della propria Direzione provinciale di Polizia per quelle successive misure di Buon Governo, che sul di lui conto si riterrà di dovere adottare.

Le premesse misure vengono necessariamente prese, in vista della frequenza degli incendii, delle invasioni e di altri gravi delitti che accadono in diverse località di questi Dominj.

Le Direzioni provinciali, le Delegazioni, i Commissariati di Polizia, e la Forza dei Reali Carabinieri sono rispettivamente invitate a curare che venga puntualmente osservata la presente Disposizione, non che eseguita all'evenienza dei casi.

Modena 24 Febbrajo 1849

COPPI

(N. 4.)

MINISTERO DELLE FINANZE

Notificazione

All'oggetto di poter intraprendere e condurre a termine con sollecitudine la liquidazione dei parziali titoli di Credito di quelli, che indipendentemente da sovvenzioni volontarie per L. 95, 000, hanno sinora contribuito al Prestito forzoso imposto dal Sovrano Editto 15 Settembre 1848, in conto del quale non è stata versata a tutto il 25 Gennajo prossimo scorso che la complessiva somma di L. 861, 428. 21. cioè:

dai Possidenti. . . L. 559, 025. 52.
dai Commercianti „ 77, 456. 70.
e dai Capitalisti . „ 224, 945. 99, si deduce a pubblica notizia per norma di ognuno

cui riguarda, che, dietro Sovrana autorizzazione, sono state stabilite le seguenti massime e discipline.

1. Tutti i Possessori dei Confessi emessi dai Ricevitori Comunali a favore dei Contribuenti al prestito forzoso dovranno presentare e rilasciare i Confessi stessi all'Uffizio del Debito pubblico entro e per tutto il 30 Giugno prossimo venturo, termine di rigore.

2. La suddetta presentazione dei Confessi, o Bolle dovrà essere accompagnata da una denunzia in duplo, indicativa le risultanze dei Confessi medesimi, da stendersi in appositi foglj a stampa già diramati per comodo del Pubblico ai Dispensieri dei Generi di privativa. *Un duplicato* della denunzia coi Confessi rimarrà presso l'Uffizio del Debito pubblico; l'altro, munito della vidimazione di un apposito Delegato, sarà restituito alla parte, e terrà luogo di ricevuta dei Confessi o Bolle.

3. In pendenza della loro presentazione, rimane libero il contrattarli, per modo che sarà considerato qual legittimo possessore dei medesimi chi sarà a presentarli.

4. Nel liquidare il Credito, verrà consolidato nella somma Capitale, a favore di chi ne abbia il diritto a senso delle precedenti disposizioni, il ratéo dei frutti decorsi sulle somme pagate dal giorno del loro versamento a tutto il 30 Giugno del corrente anno. La complicazione e gravezza del lavoro indispensabile a liquidare le singole partite di Credito, rendono

necessaria la consolidazione del suddetto ratéo, il quale aggiunto al Capitale produrrà frutto successivamente nella prestabilita regola del 5 per cento ogni anno.

5. La mancanza della presentazione delle denunzie coi relativi Confessi entro e per tutto il 30 Giugno prossimo venturo, farà perdere al Creditore qualunque diritto; nè sarà ammesso alcun reclamo.

6. L'Uffizio del Debito pubblico procederà alla liquidazione dell'Avere di ciascun Creditore sulla base dei Confessi rilasciati a confronto degli Elenchi prescritti alle Comunità dall'Articolo 8 del succitato Sovrano Editto 15 Settembre 1848.

7. Liquidate le partite di Credito, da inscriversi in appositi Registri, verrà dal predetto Uffizio del Debito pubblico rilasciato a ciascun Inscritto o suo Mandatario un corrispondente Certificato d'inscrizione, a fronte del ritiro del duplicato della denunzia di cui all'Articolo 2.

8. La consegna dei Certificati d'inscrizione verrà fatta ai Creditori dallo stesso Uffizio del Debito pubblico, al seguito di un apposito Avviso di chiamata a seconda delle operate liquidazioni.

9. I Certificati d'inscrizione saranno commerciabili, e s'intenderà sempre ceduto con essi il frutto dell'anno in corso. Ad agevolarne la contrattazione rimane stabilito che chiunque ne sia in possesso potrà senz'alcuna so-

lennità contrattarli, bastando che consti per attestazione del Podestà o Sindaco locale della verità della cessione qualunque o della vendita. Tale attestazione dovrà emettersi dopo la dichiarazione dei contraenti a tergo del Certificato d'inscrizione, e al luogo indicato nel Certificato stesso.

10. Sarà facoltativo ai possessori di Certificati d'inscrizione, per l'ammontare in complesso non minore di Franchi 300 d'interesse annuo, d'acquistare colla estinzione dei Certificati medesimi una corrispondente rendita di Consolidato.

11. Col giorno 30 Giugno 1850 si farà luogo, sotto l'osservanza delle modalità che verranno in *seguito determinate*, al pagamento del frutto dell'anno decorso dal 1 Luglio prossimo venturo a tutto il 30 Giugno suddetto sui Crediti già regolarmente riconosciuti e liquidati. Anche in progresso il pagamento degl'interessi seguirà d'anno in anno posticipatamente, e sino alla completa estinzione delle somme capitali, che avrà luogo entro il termine prefisso dal precitato Sovrano Editto 15 Settembre 1848, colle norme che verranno a tempo debito stabilite e portate a pubblica cognizione.

Modena 24 Febbrajo 1849

IL CONSULTORE INCARICATO
F. TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 5.)

IL MINISTRO
DI BUON GOVERNO

Al seguito di rimostranza fatta a S. A. R. dall'I. R. Comando Austriaco qui stanziato in ordine alla quantità d'armi che si ritengono esistenti presso privati, e ciò in opposizione alle misure generali praticate ovunque sono di guarnigione le II. RR. Truppe, la lodata A. S. R. con Sovrano Chirografo del 5 andante N. 1106 ha ordinato a questo Ministero di Buon Governo di prescrivere:

1. Che tutti i possessori di qualsiasi arma tanto da fuoco, quanto da taglio e sì del genere permesso dalla legge per la detenzione e delazione, che le proibite di qualsivoglia specie e forma debbano essere depositate entro due giorni dalla pubblicazione della presente in un locale da destinarsi dalle rispettive Comunità, eccettuata questa Capitale per la quale viene fissato come luogo di consegna un ambiente nel Foro Boario.

2. Questa disposizione deve avere effetto nei luoghi soltanto dove dimorano attualmente le prefate II. RR. Truppe cioè in Modena, Reggio, e Carpi.

3. Chiunque non si presterà entro il succitato termine a depositare quell' arme od armi di cui fosse detentore sarà sottoposto a regolare processo, e punito con tutto il rigore delle vigenti leggi se si tratterà di armi proibite; e per le non proibite, quantunque co-

perte di antecedente permesso, colla multa di It. L. 300 per ciascuna arma, da commutarsi in mesi cinque di carcere in caso di insolvibilità.

4. Scorso il suddetto lasso di tempo saranno praticate diligenti perquisizioni in quelle case, o luoghi dove cadesse sospetto esservi armi non consegnate.

5. Tutti quelli che presenteranno entro il dato termine Armi, secondo la legge proibite, di qualsiasi forma, e specie, saranno esenti da qualunque pena per la detenzione, ed anche delazione delle medesime in addietro praticate.

6. Ogni Arma del genere non proibito dovrà portare il nome, e *cognome* del proprietario onde a *luogo*, e tempo poterne fare la retrodazione, non occorrendo alcuna indicazione rispetto alle armi dalla legge proibite.

7. Vengono eccettuati dalla presente disposizione tutte le truppe, e milizie di qualunque genere, non che tutte quelle persone che avendo diritto di indossare uniforme civile hanno conseguentemente titolo di deferire la spada, così pure i funzionarj politici, le guardie di Finanza, i Guardaboschi, e gli addetti al Satellizio per le armi che sono proprie del rispettivo loro istituto.

Va persuaso questo Ministero di Buon Governo che starà a cuore di ognuno l'uniformarsi esattamente alle succitate prescrizioni tendenti a conservar l'ordine, e la tranquillità pubblica per evitare quelle spiacevoli conse-

guenze che in caso diverso dovrebbero immancabilmente risentire i contravventori.

Modena 6 *Marzo* 1849

DE BUOI

C. F. Bartolomasi
Segretario

(N. 6.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

È penosissimo al Nostro Cuore di dover annunziare agli amatissimi Nostri sudditi che in pendenza di quei sollievi e compensi che competer possono allo Stato ove diminuisca o cessi l'imperiosità delle attuali vicende politiche d'Italia, e nell'inefficacia dei tentativi da Noi fatti per procurarci mediante prestiti volontarii ed in altro modo ancora, quelle risorse di cui fu cenno nel Nostro Editto del 22 Gennajo p. p., si rende urgente un provedimento alle ristrettezze nelle quali si trova il pubblico Erario.

Preoccupato pertanto l'Animo Nostro nella scelta di quelle misure, che meglio possono convenire alle circostanze economiche dello Stato, e nella decisa intenzione di procedere in modo che sieno caricate piuttosto quelle Classi, alle quali per la loro condizione e fortuna tornar possono meno gravi ulteriori sacrifizj, sentito anche il Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo determinato di ordinare, come ordiniamo quanto segue:

1. È imposto un prestito forzoso di due Milioni di Lire Italiane, pagabile in rate entro il corrente anno, e fruttifero il 5. per 100.

2. Il suddetto prestito sarà assicurato con ipoteca speciale sopra tanti fondi stabili di ragione Camerale, quanti sieno sufficienti a garantirlo.

3. Cessando o diminuendosi i bisogni dello Stato, cesseranno o diminuiranno del pari i pagamenti delle rate, di cui in appresso.

4. Gli Israeliti dovranno concorrere al prestito stesso per L. 650000, e gli altri Sudditi per L. 1,350000.

5. Non potranno fra questi ultimi essere obbligati al prestito che le Famiglie più facoltose sia fra i Possidenti, sia fra i Capitalisti che fra i Commercianti sulle norme che saranno appositamente stabilite.

6. Il riparto sarà eseguito da apposite Commissioni, una in Modena e l'altra in Reggio, che verranno da Noi nominate, e che faranno centro nel Ministero delle Finanze.

7. Le somme determinate come sopra saranno versate nella Cassa Generale di Finanza secondo l'ordine seguente:

Entro il 20 Marzo L. 325000 dalle Comunità Israelitiche, ed altrettante a tutto il 20 Maggio.

Entro il mese di Aprile dalle Famiglie di cui all'Art. 5. L. 150000, e così successivamente di mese in mese, delle quali L. 78000 saranno ripartite sulle Provincie di Modena e del Frignano dalla Commissione in Modena, e L. 72000 sulle Provincie di Reggio e di Guastalla da quella in Reggio.

8. Le suddette Commissioni dovranno prestarsi, ove sieno richieste, anche al riparto della somma imposta alle Comunità Israelitiche, ritenuta sempre la solidarietà delle medesime per l'esatto adempimento del disposto dall'Art. 7.

9. Le Commissioni medesime avranno facoltà di richiamare dai diversi Dicasteri, Comunità, od Uffizj quelle notizie che potessero ritenere opportune per raggiungere colla maggior possibile giustizia lo scopo pel quale sono elette.

10. Mancando il Contribuente di pagare alle epoche sopra stabilite la propria quota sarà tenuto al Capo soldo ed all'escussione privilegiata, e perderà il diritto al conseguimento del frutto, oltre di poter essere assoggettato a quelle misure che fossero richieste dall'imperiosità delle circostanze.

11. Le Commissioni saranno sollecite a presentare il riparto da esse fatto giusta il pre-

messo Art. 6. al Ministero delle Finanze, affinchè i debitori possano essere diffidati prima del 20 Aprile al pagamento della rispettiva tassa.

12. Eseguiti i pagamenti delle rate a fronte di ricevuta del Cassiere generale, il Ministero sarà sollecito di emettere a favore dei Creditori i relativi Certificati di credito, e ciò di concerto colle Commissioni per regolare il numero dei Certificati stessi, nel modo che più convenga ai Contribuenti, e per gli effetti del successivo Art. 14.

È riservato al Ministero di procedere a quelle eque disposizioni che valgano in seguito a fissare epoche uniformi per la corrisposta dei frutti annui.

13. *Il debito che* lo Stato incontra in forza di questa Nostra Disposizione sarà estinto il più presto possibile, non mai però oltre gli anni venti.

14. L'ammortizzazione di questo Debito dello Stato si farà in rate mediante tiro a sorte delle Cartelle o Certificati di credito incominciando al più tardi nel 1855.

Il Ministero delle Finanze resta però abilitato ad assegnare, consigliandolo le circostanze, ad uno o a più creditori assieme associati quei Fondi, che potessero essere ceduti con vantaggio a totale o parziale estinzione di debito.

15. Effettuandosi in altro modo vendita di fondi ipotecati come sopra, il ricavato servirà a dimettere altrettanti Creditori mediante estrazione a sorte.

16. La verifica della capacità dei fondi da assoggettarsi ad ipoteca come all'Art. 2 si farà col concorso delle Commissioni da nominarsi come sopra. Sarà cura delle Commissioni medesime di inscrivere all'appoggio della presente Legge, ed a spesa dello Stato, l'ipoteca a garanzia del prestito, dichiarando fin d'ora esente la iscrizione dall'obbligo della rinnovazione.

17. Dopo l'adempimento del prescritto agli Art. 6, 7, 8, 11, 12, e 16, le Commissioni suddette si intenderanno sciolte, ed alle medesime per l'interesse dei Contribuenti si sostituiscono altre due Commissioni una per Modena ed una per Reggio composte dei rispettivi Podestà, dei Procuratori Fiscali del Tribunale e del maggior Estimato della Provincia. In concorso di queste nuove Commissioni seguiranno le operazioni indicate dagli Art. 14, 15, e 18.

18. È in facoltà dello Stato di sostituire in seguito altri fondi di valore corrispondente a quelli che furono ipotecati, come pure, dietro l'estinzione parziale del debito, di far restringere in proporzione a minor numero di fondi l'iscrizione ipotecaria, all'appoggio però di apposita dichiarazione emessa dalle Commissioni come sopra sostituite.

Al Ministero delle Finanze è affidata l'esecuzione delle suespresse Nostre determinazioni.

Dato in Modena il dì 9 *Marzo* 1849

FRANCESCO

(N. 7.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Fra non molto vanno a riprendersi le ostilità fra le II. RR. Truppe, e le Truppe Sarde. Per tal motivo venendo concentrate le Forze Austriache ne diminuisce il numero ne' Nostri Stati.

In così grave circostanza ove rinascono timori e speranze a seconda delle opinioni politiche, troviamo opportuno di far conoscere chiaramente ai Nostri Sudditi che abbiamo confidenza nel pieno trionfo della giusta Causa, e che i mali, onde da molto tempo è afflitta l'Italia, tocchino al loro termine.

Siamo determinati perciò di non allontanarci dal Nostro Stato, e di rimanervi finchè ad esso possa giovare la Nostra presenza. Vogliamo quindi sperare che tutti gli amanti dell'Ordine, e chiunque è attaccato al Nostro Governo saprà rimanere tranquillo, e che confiderà come confidiamo Noi pure che dalla Divina Provvidenza saranno questi Stati preservati da gravi disastri, e che da Essa sarà ricondotta in breve la pace fra noi.

Vogliamo non meno sperare che chiunque nutrisca sentimenti avversi al Nostro Governo si asterrà dal tentare cosa per la quale venisse perturbato l'ordine pubblico, e fossero violate le leggi da Noi stabilite a tutela della comune tranquillità e sicurezza, mentre in caso diverso non resterebbe a suo tempo impunito.

Dichiariamo in fine alle ottime Nostre Truppe che il momento di prova per esse potrebbe esser giunto, e che non dubitiamo che saranno al caso per corrispondere pienamente alla fiducia che abbiamo di loro, mostrandosi fedeli, costanti, intrepide, ove occorra, facendo così onore alla loro Bandiera, ed all'Italia di cui son figli.

Dato in Modena il dì 14 *Marzo* 1849

FRANCESCO

(N. 8.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Ritenendo opportuno di trasportare la sede del Nostro Governo in Brescello determiniamo che i Ministri debbano colà trasferirsi restando

interinalmente a rappresentarli in Modena i Consultori dei medesimi, ciascuno nelle rispettive sezioni.

Nella Cittadella di Modena si mantiene il presidio di un I. R. Battaglione Austriaco e di un Distaccamento di Nostre Truppe, pronte il primo e le seconde ad accordare la maggiore possibile protezione agli onesti abitanti.

Andiamo persuasi che questa Città non avrà a soggiacere a disordine e perturbazione della pubblica quiete, qualora continui nel lodevole contegno recentemente osservato, e lasci libere nel loro esercizio le Autorità legittime e le Truppe qui di guarnigione.

Dato in Modena il 17 Marzo 1849

FRANCESCO

(N. 9.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO
DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA, D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Si è avverata del tutto, e più presto ancora che si potesse sperare, la lusinga che avevamo dichiarato col Nostro Proclama del 14 corrente

di riporre nella Divina Provvidenza: la giusta causa trionfò; l'Armata Sarda, benchè combattesse con valore, fu disfatta. Una pace onorevole e, per quanto è a ritenersi, duratura va fra non molto a conchiudersi, e quindi cesserà con essa quello stato penoso di agitazione, in cui da un anno incirca ebbero a trovarsi questi Dominj.

Fa d'uopo che ora tutti gli amici dell'ordine e del Nostro legittimo Governo si scuotano, e che deponendo ogni timore cooperino, per quanto da loro rispettivamente dipende, al mantenimento della pubblica e privata tranquillità e sicurezza con quello spirito di unità, di attività, e di vigore che finora fu proprio di coloro che si mostrarono avversi alla causa della Religione e del Trono.

All'opposto essendo a Nostra cognizione che alcuni in questo breve periodo di crisi commisero, ed eccitarono altri a commettere atti di aperta rivolta contro la Nostra legittima Autorità, violarono le proprietà altrui e gravemente offesero le persone, determiniamo che debbano essi giudicarsi da una Commissione Militare residente in Modena.

E siccome la Popolazione di Campagna si è a Noi mostrata devota in ogni incontro, e l'abbiamo in singolar modo anche rilevato nella circostanza che Ci siamo trasferiti dalla Capitale a Brescello, così vogliamo loro esprimere la Nostra riconoscenza, come pure manifestiamo la piena Nostra soddisfazione a tutti coloro

che in tempi così difficili non hanno punto mancato a quei doveri, che sono proprj d'ogni buon Suddito, e che hanno date non dubbie prove e per loro onorevoli di sincero e fedele attaccamento alla Nostra Persona.

Sia pur noto alle Nostre Truppe che la condotta dalle medesime tenuta in questi giorni ha in Noi resa maggiore la confidenza, che in esse avevamo, e che lo spirito di cui si sono mostrate animate Ci rende certi che possiamo in ogni evento contare sopra il loro coraggio.

Dato in Brescello
questo giorno 29 *Marzo* 1849

FRANCESCO

(N. 10.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Le molte prove di zelo dateci dai Comandanti delle Nostre Truppe Attive e dai loro subalterni per ricomporre ed ordinare in questi Stati le Truppe medesime già disciolte per

le politiche vicende a cui andarono soggetti, hanno meritata la piena Nostra approvazione.

Considerando però che il consueto metodo del Reclutamento non ha potuto bastare a fornir quel numero di soldati che è richiesto dai tempi per tutelare debitamente la pubblica e privata tranquillità;

Considerando che ogni Governo deve il più che è possibile cercare di sostenersi coi mezzi proprj, e che d'altra parte i sudditi sono tenuti a concorrere a questo scopo,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1. La Milizia attiva di questi Stati si forma col Reclutamento volontario, e vi supplisce la Coscrizione.

DEL RECLUTAMENTO

Art. 2. Ogni Comune ha l'obbligo di fornire un annuo contingente di reclute a mantenere nell'effettivo i diversi Corpi Militari, secondo la forza per essi fissata.

Art. 3. Questo contingente si riparte sopra ciascuna Comune in proporzione di popolazione.

Art. 4. La durata del servigio è stabilita a 6 anni.

Art. 5. Il Reclutamento volontario deve essere sempre aperto. A questo sono ammessi

1. I Giovani nati ed aventi domicilio nel Comune, d'anni 18 compiti ai 28 non compiti.

2. Quelli che hanno altra volta servito nelle Truppe, se contano un'età minore di 30 anni.

3. Quelli d'anni 26 compiti ai 30 non com-

piti, nati e domiciliati in altra Comune. Il domicilio, di cui si parla nella presente Legge, tanto pei Volontarj che pei Coscritti è quello del loro Padre; in difetto del Padre è quello della Madre, e in mancanza d'entrambi quello del Curatore, ed ove pur questo manchi, il luogo in cui han fissato da un anno la loro abitazione.

Art. 6. I Volontarj debbono essere nubili, sani, inoculati, immuni da qualunque aggravio politico o criminale, della statura almêno di piedi 5, pollici 2, eguali a Metri 1, 73.

Un'apposita Commissione conosce dei necessarj requisiti.

Art. 7. Le Comuni corrispondono a ciascun volontario l'*ingaggio* di Italiane L. 45.

DELLA COSCRIZIONE

Art. 8. Quelle Comuni, che non riescono a dare il proprio contingente con volontarj, vanno soggette alla Coscrizione, sia a fornirlo per intiero, sia a completarlo.

Art. 9. Comprende la Coscrizione tutti i giovani dello Stato dall'età d'anni 20 compiti a quella d'anni 26 terminati; perciò ciascuna Comune riguarda per Coscritto proprio quello dell'accennata età che è nato e domiciliato, o soltanto domiciliato nel Distretto assegnatole.

Art. 10. Non si pongono però sugli Elenchi de' Coscritti, e si riguardano per decaduti dal diritto di servire nelle Truppe

1. Coloro che sono stati condannati a pena

afflittiva od infamante, quand' anche siano stati graziati.

2. Quelli che hanno appartenuto agl' inservienti di Giustizia punitiva, e gli addetti al Satellizio.

3. I figli degl' inservienti stessi, e degli addetti al Satellizio, se questi sono in attualità di servigio.

Art. 11. Sono esenti dalla requisizione i coscritti

1. Se evidentemente mal conformati, o deformi.

2. Se affetti da una malattia, o fisica indisposizione incompatibile col servizio militare.

3. Se di statura minore di Piedi 5 ossiano Metri 1, 66.

Art. 12. Si eccettuano dalla requisizione

1. Quelli che sono al servigio Militare attivo nelle Truppe dello Stato.

2. Quelli che hanno compiuta la capitolazione, ed avuto un regolare Congedo.

3. Quelli che hanno ricevuto il primo degli Ordini Sacri maggiori, o che sono indicati dai Vescovi come iniziati nella carriera Ecclesiastica.

Cessa però a favore di questi ultimi il privilegio dell' esenzione, cessando dalla carriera suddetta, e faranno parte della Coscrizione che sussegue.

4. Quelli che sonosi ammogliati, o sono rimasti vedovi con prole prima della promulgazione della presente Legge.

5. Il figlio unico.

Si considera unico chi non ha fratelli maschi.

Art. 13. Sono ultimi ad essere requisiti ed entrare in servigio

1. Il figlio maggiore di padre che conta l'età di 70 anni, e quello della vedova.

2. Il fratello maggiore di orfani di padre, ove però manchino dell' assistenza dell' avo. Sottentra nel caso del privilegiato, di cui nel presente Articolo, il fratello che gli vien dopo per nascita, quando il maggiore sia assente o separato, almeno da un anno, dalla famiglia, o fosse in istato di malattia di difficile guarigione.

I figli naturali e gli addottivi non si considerano legati con alcun vincolo alle famiglie per gli effetti del privilegio; come pure per gli effetti stessi si riguardano appartenere a due famiglie distinte i figli di donna binuba.

3. Quelli che hanno ottenuto il premio di 1.ª Classe nell'Accademia delle Belle Arti.

4. Quelli che sono stati decorati di Laurea nella Regia Università.

Le condizioni, di cui al N. 5 dell'Art. 12 e ai N. 1 e 2 del presente, al loro verificarsi, anche in tempo del servizio Militare, giovano al coscritto per ottenere congedo, purchè non sia cambio, o non abbia disertato.

5. Chi ha un fratello germano o consanguineo nelle Truppe dello Stato, o l'abbia in congedo per titolo di ferite contratte in servigio.

Il fratello però disertore, quand' anche siasi restituito al proprio Corpo, non dà il privilegio, di cui nel presente numero, agli altri fratelli.

6. Chi ha dato prove di straordinaria abilità nelle scienze, o nelle arti meccaniche.

7. Chi si è ammogliato dopo la Legge di Coscrizione, o sia rimasto vedovo con prole.

Art. 14. Sono i primi ad essere requisiti, e ad entrare in servigio

1. Coloro che hanno simulata una fisica imperfezione, o prodotti falsi documenti allo scopo di essere esentati.

2. Coloro che, allegato uno dei titoli di esenzione, non si presentano a giustificarlo, e non comprovano di esserne stati da legittima causa impediti.

3. Coloro che per sottrarsi alla requisizione escono dalla Comune, dalla Provincia propria, o dallo Stato senza il debito permesso.

4. Coloro che nel periodo stabilito per l'inscrizione primitiva non si presentano al Comune dove sono nati o dove hanno domicilio, per farsi inscrivere.

5. Quelli ai quali, giusta le indicazioni delle Autorità Comunali, abbisogna provedimento per mancanza di professione od Arte che loro procuri un giornaliero lavoro.

Art. 15. Tutti i Coscritti, che non hanno titoli di esenzione o di eccezione a norma degli Articoli 11 e 12, e quelli che non appartengono agli altri due successivi, sono requisibili.

DE' CAMBJ

Art. 16. Sono ammessi i cambj o sostituti, preferendosi però quelli che hanno altra volta servito in Corpi Militari.

La sostituzione può farsi tanto all'atto dell' arruolamento quanto dopo, pagando in quest' ultimo caso all' Azienda Militare qualunque debito che aver potesse sul deconto.

Di regola, scorso un mese dal dì dell'arruolamento, il cambio non sarà accettato se non ha fatto parte di Truppa attiva.

Art. 17. I sostituti debbono

1. Appartenere allo Stato, ed essere fuori dell'obbligo di Coscrizione.

2. Essere della statura indicata dall'Articolo 6, di costituzione robusta, e non avere alcuna deformità.

3. Provare la loro buona condotta morale e politica, e non oltrepassare l'età d'anni 30.

Questi sostituti sono obbligati al servizio per tutto il tempo della capitolazione di anni 6.

DIVISIONE DEI COSCRITTI

Art. 18. I Coscritti sono divisi in sei Classi comprendendo

La prima quelli dell'età di anni 20 compiti.

La seconda quelli dell'età di anni 21 compiti.

La terza quelli dell'età di anni 22 compiti.

La quarta quelli dell'età di anni 23 compiti.

La quinta quelli dell'età di anni 24 compiti.

La sesta quelli dell'età di anni 25 compiti.

Art. 19. L'età che il Coscritto ha compiuta col 1 Gennajo dell'anno, in cui cade per esso la Coscrizione, determina la Classe a cui appartiene.

Art. 20. Le accennate Classi cangiano di numero nel progresso de' sei anni, per guisa che collo spirare del 31 Dicembre i compresi nella sesta Classe cessano di appartenere alla Coscrizione, e le cinque precedenti, avanzando di numero, lasciano libera per la nuova Coscrizione la prima Classe.

COMMISSIONE COMUNALE

Art. 21. La Commissione Comunale si compone del Podestà o Sindaco, che ne è il Presidente, di due Amministratori od Anziani, e del Segretario Comunale.

Art. 22. Essa forma dal risultato delle inscrizioni cinque note per ogni Classe comprendendo

Nella 1.ª quelli che pretendono esenzione per le cause indicate dall'Art. 11.

Nella 2.ª quelli che domandano esenzione per le cause portate dall'Art. 12.

Nella 3.ª quelli che possono essere dichiarati primi ad entrare in servigio come dall'Art. 14.

Nella 4.ª quelli che si reputano non aver titoli nè ad esenzione, nè al privilegio di essere ultimi ad entrare in servigio.

Nella 5.ª quelli che domandano l'applicazione del suddetto privilegio.

Art. 23. Le note 3.ª 4.ª 5.ª d'ogni classe sono le soggette all'estrazione secondo il loro ordine naturale, cosicchè la prima è la terza, esaurita la quale, succede la quarta, ed indi la quinta.

Art. 24. L'estrazione a sorte determina l'ordine secondo il quale i Coscritti d'ogni nota debbono essere requisiti.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI COSCRIZIONE

Il Consiglio Provinciale esiste in ogni Provincia. Si compone del Delegato del Ministero dell'Interno, che ne è il Presidente, di un Ufficiale di Stato Maggiore, d'un Assessore della Delegazione, e di un Segretario.

Art. 26. Esso esamina il caso di ciascun Coscritto, riconosce della legittimità dei titoli prodotti per esenzione o per privilegio, approva o rettifica gli Elenchi e le Note trasmessegli dalle Commissioni Comunali, e accompagna il tutto al Consiglio Centrale di Coscrizione.

Art. 27. Spedisce alle Comuni ove occorra un Commissario, e un Medico Chirurgo scelto fra i più esperti e probi a visitare gli inabili per fisica indisposizione, e riconoscere le deformità, o il difetto di statura allegato ad ottenere dispensa dalla Coscrizione.

CONSIGLIO CENTRALE

Art. 28. Il Consiglio Centrale di Coscrizione risiede presso il Ministero dell'Interno, e si compone di un Consultore di questo, che ne

è il Presidente, di un Uffiziale di Stato Maggiore Generale, di un Assessore del Ministero, e di un Segretario.

Art. 29. Dà esso le istruzioni opportune al Consiglio Provinciale, risolve qualunque dubbietà sull'intelligenza della presente Legge, decide i casi di controversia, rettifica con un ultimo scrutinio gli Elenchi e le Note di Coscrizione, e notifica il giorno determinato dal Ministro per l'estrazione a sorte degli individui che devono comporre il contingente.

DELLA RISERVA

Art. 30. Oltre la requisizione dei Coscritti necessarj a completare i Corpi attivi, giusta il contingente determinato, si fa una seconda requisizione per formare la riserva.

Art. 31. Questa si compone di un numero di Coscritti che corrisponde al quinto della complessiva forza attiva.

Art. 32. I Coscritti per la riserva stanno alle case loro, e sono chiamati al servizio ad ogni occorrenza.

Art. 33. Pel solo primo anno di Coscrizione il contingente per la truppa attiva è levato dalle prime quattro Classi, e quello per la Riserva dalle ultime due.

I Coscritti requisiti delle prime quattro servono per i due primi anni nei Corpi attivi, e passano per gli altri quattro alla Riserva; e quelli delle due ultime Classi sono obbligati nella Riserva stessa per due anni quanto alla

quinta, e per un anno quanto alla sesta, cessando dall'obbligo della Coscrizione al compiere l'anno 26 della loro età.

Art. 34. Il Ministro dell'Iuterno, e il Comando Generale delle Truppe daranno le convenienti disposizioni per l'esecuzione del presente Decreto.

Modena 5 *Aprile* 1849

FRANCESCO

N. 11.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Volendo Noi stabilire sopra basi più solide e più convenienti a Milizia di Campagna la Guardia Nazionale Forese, e confidando nell' ottimo spirito che anima questa classe dei Nostri Sudditi, decretiamo quanto segue:

1. La Guardia Nazionale Forese verrà modificata come quì appresso.

2. Essa si chiamerà d'ora innanzi *Milizia di Riserva*.

3. Il compartimento delle Compagnie e Battaglioni resta quello stato fissato per la Forese. Al nome di Legione si sostituirà il più noto ed usato di Reggimento.

4. Gli Uffiziali subalterni ed i Sotto-Uffiziali saranno eletti dalle rispettive Compagnie. I Capitani però, oltre gli Uffiziali Superiori, e gli Ajutanti saranno nominati da Noi direttamente.

5. La composizione della Milizia di Riserva sarà quella fissata per la Forese. Potranno, per questa prima volta soltanto, entrarvi ancora individui d'altre Classi, che fecero parte della Milizia Volontaria, e che saranno riconosciuti idonei e senza eccezioni morali da apposita Commissione d'arruolamento.

6. La Milizia di Riserva dipenderà dal Comando Generale; e mancando qualcuno in servigio cadrà sotto il Foro Militare.

7. Resta fissato per regola generale che il 3 per cento della popolazione sia armato. Questo contingente avrà anche un distintivo Militare da fissarsi, ed intanto un bonetto od almeno coccarda bianca e celeste colle Iniziali Nostre. Per cause speciali potrà però da Noi essere accordato l'aumento del contingente.

8. L'Armamento e munizioni verranno forniti dallo Stato, e rimarranno sua proprietà. L'armamento verrà custodito dai singoli Militi.

9. Con un altro 3 per cento della popolazione verrà formata una seconda Riserva, che però resta per ora disarmata, e tutt'al più potrà portare per unico distintivo il bonetto e la coccarda.

10. Chi servì 5 anni nella Milizia di Riserva avrà diritto di passare alla 2 Riserva.

11. Si accetteranno a preferenza Volontarj alla Milizia di Riserva: ove non bastassero, si completerà col tiro a sorte fra tutta la gioventù che avrà l'età e le qualità volute.

12. Sono obbligati a presentarsi al tiro a sorte tutti gli idonei, sia per condizione, sia per qualità fisiche e morali, fra i 18 ed i 30 anni.

13. L'essere inscritto nella Milizia di Riserva non esenta dalla Coscrizione.

14. I servigi di pattuglie, perlustrazioni ecc. entro il proprio Comune non saranno pagati.

15. Saranno pagati i servigi che durano oltre 12 ore consecutive, e quelli ordinati dal Governo all'infuori di semplici servigi di pattuglie nel proprio Comune.

16. Le competenze della Milizia di Riserva saranno identiche a quelle dell'antica Milizia Volontaria, così gli obblighi suoi rispetto al Governo.

17. La Milizia di Riserva presterà il giuramento prescritto per la Guardia Nazionale Forese con Editto 26 Agosto 1848.

18. Circa le ispezioni, reviste, segni d'allarme ecc. resta fissato quanto era in vigore presso la cessata Milizia Volontaria.

Modena 10 *Aprile* 1849

FRANCESCO

(N. 12.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA,

CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE

D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Dopo un anno di politici sconvolgimenti la Divina Provvidenza dispone che ritorni fra i Nostri Sudditi d'oltre Apennino il legittimo Governo.

Vogliamo ripromettercі che ogni ordine di persone sarà per cooperare al ristabilimento del Governo medesimo.

Si estende ai Sudditi predetti l' Amnistia da Noi concessa coll'Editto 8 Agosto p. p. agli altri Sudditi Estensi, che non furono Capi o Promotori della Rivolta, e confidiamo che non avranno quelli ad abusare della Nostra Clemenza.

Si dichiarano nulli gli Atti che dal 22 Marzo 1848 in poi emanarono dai Governi, dai quali furono occupati i Nostri Dominj posti oltre l'Apennino.

Vengono richiamati al proprio impiego coloro, che ne furono rimossi dall'epoca suddetta,

e si confermano nel rispettivo Uffizio le persone già da Noi impiegate, che non se ne siano rese immeritevoli colla loro condotta.

Il ristabilimento della legittima Autorità sarà al certo bene accolto dalla maggioranza degli Abitanti, e singolarmente dalla Popolazione di Campagna, che in tempi così difficili non cessò dal mostrare affezione al Nostro Governo ed alla Nostra Persona.

Modena 11 *Aprile* 1849

FRANCESCO

(N. 13.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE ESTENSI

OLTRE L' APENNINO

Il Conte Pietro Gandini Consultore Delegato al Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione pubblicava in Modena il dì 14 Agosto del 1848 la seguente Notificazione:

« Coerentemente alle spiegate Sovrane in-
« tenzioni dovendosi tutelare l' interesse dei
« privati, che dopo il 21 p. p. Marzo aves-
« sero comunque riportato danno per le seguite
« politiche vicende, e procurarne loro il dovuto

« reintegro, si rende noto che entro giorni quin-
« dici a datare dalla pubblicazione del presente
« avviso ne saranno presso gli Uffizj Comunali
« ricevute le relative denunzie, da trasmettersi
« poi dagli Uffizj stessi a questo Ministero tras-
« corso che sia il termine summentovato.

In obbedienza di simili RR. intenzioni, estendo la Notificazione superiore anche a tutte le provincie Estensi oltre l'Apennino, avvisandole come saran pure, a datare dal termine suddetto, ricevute dagli Uffizj Comunali le denunzie dei comunque danneggiati; le quali, munite, all'opportunità, de' necessarj recapiti, verranno poi rimesse ad apposita Commissione che si nominerà in seguito, di cui sarà il conoscere della verità ed entità delle medesime.

Massa 18 *Aprile* 1849

GALVANI

(N. 14.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE ESTENSI

OLTRE L' APENNINO

Ad invocata dichiarazione, ed in precisa obbedienza delle Intenzioni Sovrane, si fa noto, che i Capi, e Promotori della rivolta citati nel Reale Proclama dell'11 corrente, si vogliono, tra i Sudditi Estensi di queste Provincie, ristretti.

1. A quelli che, dopo il 22 Marzo 1848, rovesciando il Governo legittimo, si installarono di loro moto in suo luogo quali Membri di un Provvisorio Governo.

2. A quelli, che primi promossero, e portarono il formale atto di dedizione di questa parte dei Dominj Estensi alla Toscana.

3. A quelli in fine, che ordinarono come Capi-Popolo il disarmamento delle Truppe Estensi.

I sopradetti, dovranno allontanarsi dallo Stato, o, trovandosene assenti, si intenderanno diffidati a non rientrarvi; qualora però, per ispeciali motivi, non preferissero chiedere di esservi sulla relativa colpabilità loro sottoposti ai Tribunali Ordinarj, onde subire gli effetti della conseguente sentenza.

Tutti gli altri poi, che, in causa delle ultime vicende politiche, sonosi recati all'Estero, e

che entro otto giorni, da oggi decorrendi, non si saranno restituiti alle case loro, non potranno più rientrare nello Stato Estense, senza un individuale permesso del Ministero di Buon Governo.

Massa 27 *Aprile* 1849

GALVANI

(N. 15.)

COMUNITÀ DI MODENA

Riconosciutasi la convenienza, ed utilità di sottoporre a norme certe, e distintive l'esercizio delle professioni di Stimatore-Rigattiere, e di Misuratore di Liquidi, al seguito di approvazione risultante dai Dispacci di S. E. il Signor Ministro dell'Interno 10 corrente Maggio N. 2126, Sez. 2.ª, e 22 successivo N. 4684, Sez. 2.ª, si deduce a pubblica cognizione, per la sua stretta osservanza, il seguente

REGOLAMENTO.

Art. 1. D'ora innanzi nessuno potrà esercitare le professioni di pubblico Stimatore-Rigattiere, e di Misuratore di Liquidi, se non è dall'Autorità Comunale debitamente patentato.

2. Qualunque voglia perciò esercitare le suddette professioni, dovrà notificarlo con apposita domanda alla Comunità.

3. Tale domanda verrà indeclinabilmente corredata:

I. Del Certificato di Nascita.

II. Del Certificato di buoni Costumi da rilasciarsi dal Parroco del Petente.

III. Del Certificato favorevole della Polizia.

IV. Del Certificato favorevole della Cancelleria Criminale.

4. Nell'atto della domanda dovrà il Petente indicare il proprio domicilio.

5. Due Esperti, scelti e nominati dal Podestà, certificheranno, previo esame, dell'abilità del Petente nella professione che domanda esercitare.

6. Ammesso il Ricorrente al libero esercizio della sua professione verrà notato in apposito Registro presso la Segreteria Comunale, e gli sarà rilasciata formale Patente, sottoscritta dal Podestà e controsegnata dal Segretario Generale, e ciò a fronte del pagamento per una volta tanto d'Italiane L. 10 dieci, applicabile ad ogni esercizio e relativa Patente.

7. Della suddetta tassa una metà sarà devoluta a vantaggio degli Esperti, di cui all'Articolo 5.

8. Il pagamento della suddetta somma, sarà fatto alla Cassa Comunale a fronte di Bolletta da rilasciarsi agli Atti, ad ulteriore fondamento dello stacco della Patente.

9. Tutti quelli che si trovano in possesso delle suddette professioni, e contro ai quali non militano eccezioni di abilità, saranno muniti della suddetta Patente, prescindendo dall' attestazione degli Esperti, di cui all'Art. 5. La tassa da essi dovuta per la Patente sarà d'Italiane L. 5, invece delle L. 10 di cui all'Art. 6.

10. I Misuratori di Liquidi, patentati, dovranno ogni Anno, e nell'epoca precisata dal successivo Art. 12, giustificare alla Comunità che gl'Istrumenti di loro professione sono stati annualmente sottoposti alla censura dell'Impiegato verificatore.

11. In tutti gli Atti pubblici nei quali fosse necessario l'uffizio degli Stimatori-Rigattieri, o Misuratori di Liquidi, si dovranno dessi qualificare, coll'indicazione speciale del numero, e data della rispettiva loro Patente.

12. Entro i primi quindici giorni di Gennajo d'ogni Anno, gli Stimatori-Rigattieri, ed i Misuratori di Liquidi, saranno tenuti di presentare le loro Patenti all'Autorità Comunale, onde vengano munite, *gratis*, del *visto* del Podestà, e controsegnate dal Segretario Generale. Ommettendo tale presentazione nel termine stabilito, i mancanti verranno cancellati d'uffizio dall'apposito Registro, la loro Patente resterà di verun effetto, e saranno diffidati pubblicamente a cessare dal rispettivo esercizio.

13. Restano in osservanza le discipline relative del Ministero di Buon Governo, e singolarmente quelle portate dall' Avviso della Direzione di Polizia 9 Marzo 1816.

Modena dal Palazzo Comunale
23 *Maggio* 1849

P. MAGIERA FF. di Podestà
MENARINI
CIALDINI
SABBATINI
BOCCOLARI
SPEZZANI
AGAZZOTTI

Il Segretario Generale
Dott. TARDINI

(N. 16.)

COMUNITÀ DI MODENA

La siccità estiva induce quasi ogni anno l'Autorità ad accordare alli Mugnai la chiusura dei Canali, perchè non manchi la molenda necessaria alla popolazione, con grave danno alle irrigazioni. L'estremo rigore dell'inverno arresta col gelo le acque, sicchè rimane impedita per qualche tempo la macina con pregiudizio della popolazione medesima. Ad ovviare a tali inconvenienti, conciliando il pubblico col privato interesse, dietro approvazione di S. E. il Signor Ministro dell'Interno, come da suo Dispaccio 23 corrente N. 4215, Sez. 2.ª, ed in conferma e rispettiva modificazione degli Art. 12, e 13 della determinazione Podestatizia 15 Settembre 1837, si pubblica il seguente

AVVISO.

Art. I. Chiunque, d'ora in poi, vorrà continuare, od intraprendere l'esercizio di Fornajo o Farinotto in Modena, e nel Comune, è obbligato per due Mesi d'estate, Luglio cioè ed Agosto, e pei trenta giorni che intercedono dalla metà di Dicembre alla metà di Gennajo, ad essere fornito d'una scorta di farina proporzionata al suo ordinario servigio in quegli spazj di tempo.

Art. II. Per determinare tale scorta dovranno li Fornai, e Farinotti suddetti denunziarsi, in Modena, presso i Giudici alle Vittovaglie, e nel Cicondario del Comune, ai rispettivi Agenti

Comunali, ai quali sarà facoltativo lo stabilire, e prescrivere la scorta istessa, a seconda del prudenziale consumo mensile di ciascun Esercente.

Art. III. Per tale denunzia resta assegnato il termine di rigore, dal primo a tutto il 10 Giugno d'ogni anno, scorso il quale sarà chiuso il relativo Registro, ed ai mancanti verrà interdetto il successivo esercizio.

Art. IV. Stabilite le scorte di farine come sopra, qualunque deficienza, opportunamente verificata alle epoche rispettive dagl'Incaricati a ricevere le denunzie, sarà irremissibilmente punita in regola d'Italiane L. 10. per ogni Sacco di farina che mancasse, oltre alla perdita del diritto di esercizio in perpetuo.

Art. V. I. Giudici alle Vittovaglie per la Città e gli Agenti Comunali per le rispettive Sezioni, sono anche le Autorità specialmente delegate a sorvegliare, e procedere per l'esatta osservanza di quanto viene ordinato.

Modena dal Palazzo Comunale
29 *Maggio* 1849

G. BOCCOLARI FF. di Podestà
MAGIERA
CIALDINI
MENARINI
SABBATINI
SPEZZANI
AGAZZOTTI

Il Segretario Generale
Dott. Tardini

(N. 17.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Dovendo questo Ministero dare le convenienti disposizioni per l'esecuzione del Sovrano Decreto 5 Aprile 1849, pubblica le seguenti Istruzioni, e Regole le quali, siccome approvate da S. A. R., debbono aver forza, e autorità di Legge.

§. 1. La Commissione Comunale forma un Elenco alfabetico di tutti i Giovani, che dallo spoglio de' Registri de' nati, de' morti, de' matrimonj, e di domicilio, tenuti dal Comune, appajono nati o domiciliati nel Distretto assegnato, e aver compiuta l'età per la quale sono compresi in alcuna delle sei Classi indicate dall'Articolo 18 del Sovrano Decreto 5 Aprile 1849.

§. 2. Spedisce d'anno in anno ai Comuni, a cui può giovare, la lista di quelli che hanno cangiato domicilio, e invia al Consiglio Provinciale il Catalogo di coloro di cui non conosce il luogo di dimora: indica in pari tempo quanto le costa intorno ai motivi dell'assenza, e al luogo dove ha argomento di credere che si ritrovino.

§. 3. Il Consiglio Provinciale fa le pratiche necessarie per iscoprire il domicilio, e il luogo di dimora de' suddetti individui, e notifica alla Commissione Comunale il risultato delle sue

ricerche: ove abbia poi ragione di ritenere che qualcuno di quelli siasi rifuggito all'Estero, ne rende consapevole il Consiglio Centrale.

§. 4. La Commissione descrive in un particolare Registro il nome de' Giovani:

Che sono stati indicati come iniziati nella Carriera Ecclesiastica;

Che sono stati dispensati dal servir nelle Truppe per titolo di fisica imperfezione e inabilità;

Che mancano di professione od arte che loro procuri un giornaliero lavoro;

Che avendo sortito un numero che li poneva fra gli arrolati, non vi hanno preso parte per essere stati o detenuti, o assenti o infermi: e chiamate dai Vescovi, dai Procuratori Fiscali, dai Giusdicenti al Criminale, dalle Delegazioni di Polizia, e da chiunque altro crederà meglio le informazioni opportune, dà opera perchè si notino nel Registro stesso que' cambiamenti di condizione e di stato, che si verificano ne' Giovani suddetti, e di cui s'interessa la Legge di Coscrizione.

Vi descrive in fine il nome di coloro che furono ommessi ne' Giornali, e negli Elenchi delle precedenti Coscrizioni, per essere rimasti fin allora sconosciuti.

§. 5. Da tale Registro raccoglie quelli che cadono sotto la prescrizione dell' Articolo 12 N. 3. e dell' Articolo 14 del Sovrano Decreto 5 Aprile 1849; e inoltre quelli ai quali o per la ricuperata salute, o per la dimissione dal

Carcere, senza aver meritato pena afflittiva, o infamante, è venuta meno la ragione per cui sfuggirono all'arrolamento.

§. 6. Ricevuto l'ordine dal Ministero dell' Interno di aprire il Giornale d'Inscrizione, la Commissione pubblica un avviso col quale notifica: che i Giovani nati nell'epoca fissata dall'ordine avuto, e che hanno domicilio nel Comune, sono tenuti a presentarsi tosto al suo Uffizio per farsi inscrivere.

Contemporaneamente domanda ai Delegati Politici e agli Agenti Comunali che facciano, nelle rispettive Sezioni, le ricerche più diligenti de' Giovani che cadono in Coscrizione, e principalmente di quelli a cui possa essere applicabile il disposto dall'Articolo 14 numeri 1, 3, 4, 5.

Il Giornale d'Inscrizione è conforme al Modello **A**.

§. 7. Ogni giorno al cominciare della Sessione il Podestà o Sindaco fa sul Giornale la dichiarazione dell'ora in cui l'ha aperta, e così pure, al finire di quella, fa la dichiarazione relativa, indicandone l'ora, e sottoscrivendosi.

§. 8. I Giovani vengono inscritti

Col Casato, Nome, Soprannome, e colla Professione od Arte così propria, come de' Genitori,

Colla data del giorno, e del luogo della nascita, e con quella dell'ultimo domicilio d'un Anno,

Coll'indicazione della Statura, coi contrassegni personali,

Con numero progressivo.

L'Inscrizione è generale e senza eccezione veruna.

Per l'assente, l'infermo, e il detenuto si presenta un suo stretto parente, o il Curatore, o il Capo della famiglia a cui appartiene: dà esso le notizie necessarie per l'Inscrizione, e assicura, se reputasi d'uopo, la personale costituzione del Giovine da inscriversi.

§. 9. Il Podestà o Sindaco interroga il Coscritto su quello che riguarda la sua Inscrizione, istruendolo opportunamente, e indicandogli i documenti che dovrà produrre all'atto della rettificazione dell'Elenco, pel caso che alleghi titoli d'esenzione, d'eccettuazione, o di privilegio, e di tutto fa menzione nel Giornale.

§. 10. Scorsi 20 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso, la Commissione chiude il giornale; lo confronta coi Ruoli de'nati, de'morti, de'matrimonj, e di domicilio, e per questa diligenza, e mediante il Registro di cui ai precedenti §§. 4. 5., col sussidio delle informazioni avute dai Comuni, dal Consiglio Provinciale sulla Lista, e sul Catalogo di cui al § 2., porta nel Giornale medesimo le correzioni e le aggiunte che sono richieste dalla giustizia, con quelle annotazioni che valgono a distinguere i Giovani de'quali trattano gli Articoli 10. 11. 12. 13. 14. del Sovrano Decreto 5 Aprile 1849.

Non procede però a cancellare i nomi di quelli che fossero indicati come defunti, se non quando avesse prove sicure della morte loro; in caso di dubbio fa rapporto al Consiglio Provinciale.

§. 11. Praticate queste cose la Commissione Comunale, nel termine di 8 giorni dalla scadenza di quello dei 20, forma, secondo il Modello **B**, l'Elenco alfabetico de' Coscritti con tutte le osservazioni e le avvertenze relative, e con annotazione speciale per quelli di cui non ha potuto conoscere il luogo di dimora, e per gli altri che sono o infermi, o detenuti, o assenti, e fa noto al Pubblico che l'Elenco stesso resta ostensibile a chiunque per la sua rettificazione.

§. 12. Tale Elenco sta esposto nel Locale della Comunità; e in questo si tiene aperto per 10 giorni consecutivi un registro, simile al Modello **C**, al fine di notarvi i reclami che vengono portati contro di quello, e i documenti giustificativi che si producono.

Di questi documenti formasi un fascicolo per ciascun Coscritto che li presenta, inscrivendovi sopra il Nome e il Casato suo, e il titolo d'esenzione, d'eccettuazione, o di privilegio allegato.

§. 13. Non è però tolto al Coscritto, che ne fosse stato legittimamente impedito, di rettificare anche davanti il Consiglio Provinciale l'Elenco, producendo i titoli della propria esen-

zione, eccettuazione, o del privilegio che credesse competergli.

§. 14. Scaduto il termine de' 10 giorni la Commissione compila, giusta il Modello D, le Note di cui agli Articoli 22, 23 del citato Sovrano Decreto, e le manda al Consiglio Provinciale per le sue incombenze, insieme al Giornale, all'Elenco e al Registro de'reclami.

§. 15. Questo Consiglio verifica se tutti i Giovani descritti nel Giornale sono portati sull' Elenco, e se le Note sono formate debitamente; vi fa le correzioni necessarie, e contro il suo operato è salvo il ricorso al Consiglio Centrale. Dopo di che spedisce ai Comuni le Note che debbono servire per l'estrazione.

§. 16. La Commissione si presta per la visita de'Coscritti. Appena è questa ordinata dal Consiglio Provinciale ne avverte il Pubblico e i Coscritti da visitarsi, e insieme al Commissario e ad un Medico Chirurgo, coll'assistenza di un Ufficiale de'RR. Dragoni, o in suo difetto di un Sottoufficiale comandante in luogo, procede pubblicamente, se la decenza il permette, nel giorno e nell'ora stabilita alle verificazioni, e agli esperimenti necessarj ne' singoli casi. Stende il processo relativo inserendovi il giudizio Medico Chirurgico per ciaschedun Coscritto, e fattane pubblicazione lo trasmette al Consiglio Provinciale.

§. 17. In tale visita procede a togliere di mezzo ogni artifizio, e qualsisia frode per parte

del Coscritto, e veglia perchè, nell'esperimento della statura, sia egli posto a piedi ignudi sul piano della misura, e sia l'asta attraversante messa appuntatamente all'altezza di piedi cinque.

§. 18. A prevenire poi lo scambio di qualcuno, verifica col giornale d'Inscrizione i Contrassegni di quelli che debbono visitarsi, e appella alla testimonianza di tre Coscritti, e se occorre anche a quella del Parroco.

§. 19. L'operato, e il giudizio della Commissione spedita alla visita va soggetto all'esame del Consiglio Provinciale, salvo il ricorso per revisione al Consiglio Centrale, il quale provoca, ove il creda conveniente, nuova visita, e nuovo giudizio.

§. 20. La Commissione Comunale avvisa il Pubblico del Decreto dato per l'Estrazione, e fa conoscere il giorno, l'ora, e il luogo destinato, chiamando tutti i Coscritti compresi nelle Classi determinate a presentarsi.

Spedisce inoltre invito ai Parrochi tutti del Comune, e all'Ufficiale più elevato in grado della Forza de' RR. Dragoni stanziata nel Comune stesso, a intervenire all'Estrazione: a quest'invito non è permesso il rifiuto.

§. 21. Il Corpo Comunale si presenta all'estrazione, e prende per norma le Note 3, 4, 5 spedite dal Consiglio Provinciale.

§. 22. Per ciascuna di quelle forma una serie di schede uguali, numerate progressivamente

dall'uno in avanti, e fino a comprendere il novero totale de' Coscritti in ciascuna delle Note medesime.

Le tre serie di schede che ne risultano vengono pubblicamente date all'esame di tre Coscritti che sappiano leggere, e poscia, ripiegate si pongono in un'Urna.

§. 23. Il Podestà, o Sindaco chiama ad alta voce prima i Coscritti della Nota 3 nell'ordine in cui vi si trovano, e servendosi delle schede preparate per essi fa che ognuno estragga la propria. Esaurita la qual nota, se i Coscritti non bastano al Contingente, chiama quelli della Nota 4, e non bastando pur questi, chiama gli altri della Nota 5, e col metodo sopraindicato fa loro estrarre le schede per essi preparate.

Al presentarsi d'ogni Coscritto il Podestà o Sindaco domanda alle altre Autorità Comunali, e a tre Coscritti se chi si presenta è l'individuo chiamato.

§. 24. Non presentandosi il Coscritto od un suo stretto parente, riconosciuto per tale dalle suddette Autorità, e da tre Coscritti, l'Estrazione è fatta dal Podestà o Sindaco.

§. 25. La scheda viene aperta dall' Estrattore, e consegnata al Podestà, o Sindaco, il quale annunzia il numero che porta: lo fa registrare nella Nota che gli serve di norma, e presso il nome del Coscritto pel quale fu estratta, e poscia consegna la scheda all' Estrattore.

§. 26. Di tutte le accennate cose la Commissione stende e pubblica il processo, il quale in un colle Note, coll'Elenco e col Giornale viene trasmesso al Consiglio Provinciale. Questo esamina l'operato della Commissione, e ne informa il Consiglio Centrale.

§. 27. In pendenza delle superiori risoluzioni la Commissione incombe alle cose relative ai Sostituti o Cambi che si propongono, e comunica al Consiglio Provinciale con apposita lista, Modello E, quelli che sono accettati. V'indica inoltre quanto possa giustificare il suo operato, e la denominazione, la paternità, l'età, il domicilio del Coscritto, e del Cambio, e i contrassegni personali di questo.

§. 28. Prende cura pur anche delle Convenzioni che si deliberano fra questi ultimi: sono esse stipulate in carta non bollata, controfirmate dal Podestà o Sindaco, e depositate presso l'Auditorato Militare.

§. 29. Per simili Convenzioni il Contraente minorenne è considerato come maggiore d'età, e la fidejussione che vi accede è solidale; la donna che per detto titolo si obbliga non ha d'uopo d'alcuna solennità, nè di Decreto giudiziale.

§. 30. Il Sostituto verso del quale si manchi all'obbligazione assunta dal Coscritto o suo fidejussore può agire in giudizio all'adempimento di quella: la procedura è sommaria, e con esenzione da qualsisia tassa, e da carta bollata.

§. 31. L'Autorità Comunale, avutone l'ordine, riunisce i Coscritti requisiti per la Truppa attiva, e li spedisce al Capo Luogo della sua Provincia.

§. 32. Il Coscritto il quale, chiamato a riunirsi agli altri, non si presenta, è riguardato Disertore, e come tale ricercato e punito; e il Comune è obbligato ad offrire entro un mese un Sostituto a proprie spese, riservato ad esso il diritto di reintegro contro il Coscritto, e sua famiglia, da ottenersi per le vie della esazione privilegiata.

§. 33. Il Podestà o Sindaco, o un suo Delegato accompagna i Coscritti requisiti collo Stato nominale del Contingente, conforme al modello F, per farne la regolare consegna al Consiglio Provinciale.

§. 34. Un Distaccamento di Truppa attiva presta il servizio opportuno per la spedizione.

§. 35. Verificatosi dal Consiglio Provinciale l'adempimento per parte del Comune alla Legge di Coscrizione, rilascia al Podestà o Sindaco, o suo Delegato la relativa dichiarazione da insinuarsi agli atti del Comune, e ne fa partecipe il Consiglio Centrale.

§. 36. È obbligo d'uffizio per gli Impiegati de' Comuni, e delle Delegazioni del Ministero il prestarsi alle cose superiormente prescritte.

Provincia di

Giornale dell' Inscrizione primitiv

Numero progressivo	Cognome del Coscritto	Nome del Coscritto	Soprannome se ne ha	Nome del Padre e della Madre, loro Professione Condizione e Indicazione se sono viventi	Data della Nascita			Luogo di Nascita del Coscritto	Luogo del Domicilio legale del Coscritto	Condizione e Professione del Coscritto	Contrassegni personali											
											Statura											
					Giorno	Mese	Anno				Piedi	Pollici	Linee	Capelli	Ciglia	Fronte	Occhi	Naso	Bocca	Viso	Colore	segni partico- lari apparenti

Fatto in *il giorno* *l' anno*

Provincia di

Elenco generale Alfabetico dell

Numero		Cognome del Coscritto	Nome del Coscritto	Soprannome se ne ha	Data della Nascita			Nome del Padre e della Madre Loro Professione Condizione e Indicazione se sono viventi	Condizione e Professione del Coscritto	Comune e Luogo della nascita del Coscritto	Comune e Luogo del Domicilio legale del Coscritto	Statura			Segni particolari apparenti	Modi di presenta-zione	
progressivo dell' Elenco Alf.	del Giornale d'Inscrizione				Giorno	Mese	Anno					Piedi	Pollici	Linee		In persona	per mezzo d'altri

Fatto in *il giorno* *l' anno*

Provincia di

Registro dei reclami alla propost

Numero		1 Cognome 2 Nome 3 Soprannome	4 Condizione 5 Professione 6 Domicilio legale	Qualità e Titoli dei reclami	Documenti prodotti e numero del fascicolo con cui si trasmettono
Progressivo	dell' Elenco generale	del Coscritto	dei Genitori		
		1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6		

Fatto in *il giorno* *l'anno*

Comune di — **Modello A** *citato al paragrafo* 6

[...]ei Coscritti per l' Anno

Modi di presentazione		Cause per cui il Coscritto non si presenta in persona					Titoli allegati dal Coscritto per ottenere			Citazione dei Documenti indicati, od esibiti dal Coscritto in appoggio de' titoli allegati	Osservazioni
In persona	per mezzo d'altri e di chi	per Assenza Legittima	per Assenza Illegittima	per Assenza Luogo	per infermità	per detenzione. Luogo di questa	l' esenzione di cui all'Articolo N.° 11	l' eccettuazione di cui all'Articolo N.° 12	Il privilegio di cui all'Articolo N.° 13		

I Membri della Commissione Comunale

Comune di — **Modello B** *citato al paragrafo* 11

[...]lassificazione dei Coscritti per l' Anno

Cause per cui il Coscritto non si presenta in persona					Titoli allegati dal Coscritto per ottenere			Citazione dei Documenti in appoggio de' titoli allegati	Proposta di collocazione dei coscritti		Motivi della Collocazione	Osservazioni
per Assenza Legittima	per Assenza Illegittima	per Assenza Luogo	per infermità	per detenzione. Luogo di questa	L' esenzione di cui all'Articolo N.° 11	L'eccettuazione di cui all'Articolo N.° 12	Il privilegio di cui all'Articolo N.° 13		Classe	Nota		

I Membri della Commissione Comunale

Comune di — **Modello C** *citato al paragrafo* 12

di collocazione dei Coscritti per l' anno

Osservazioni del Comune	Risoluzioni del Consiglio Provinciale	Numero di Protocollo delle risoluzioni	Risoluzioni del Consiglio Centrale	Numero di Protocollo delle risoluzioni

I Membri della Commissione Comunale

Provincia di **Comune di**

Nota 1 dei Coscritti della Classe per l'anno (esentati dalla requisizione)

Numero		Cognome e Nome del Coscritto	Soprannome del Coscritto	Nome del Padre e della Madre del Coscritto	Condizione e Professione del Coscritto	Titoli di Esenzione					Osservazioni
Progressivo	del Giornale d'Inscrizione					Mala conformazione o deformità	Malattia o Fisica indisposizione	Statura			
								Piedi	Pollici	Linee	

Fatto in il giorno l'anno I Membri della Commissione Comunal

Provincia di **Comune di**

Nota 3 dei Coscritti della Classe per l'anno (primi ad essere requisiti)

Numero		Cognome e Nome del Coscritto	Soprannome del Coscritto	Nome del Padre e della Madre del Coscritto	Condizione e Professione del Coscritto	Titoli						Osservazioni
Progressivo	del Giornale d'Inscrizione					Simulazione di fisica imperfezione	Produzione di falsi documenti	Mancanza a giustificare i titoli allegati per non essere requis.	Assenza dal Comune, Provincia o dallo Stato senza permesso	Mancanza a presentarsi all'Inscrizione	Mancanza di Profess. od Arte che procuri un giornal. lavoro	

Fatto in il giorno l'anno I Membri della Commissione Comunal

Provincia di

Nota 5 dei Coscritti della Classe

Numero		Cognome del Coscritto	Nome del Coscritto	Soprannome del Coscritto	Nome del Padre e della Madre del Coscritto	Condizione e Professione del Coscritto			
Progressivo	del Giornale d'Inscrizione						Figlio maggiore di Padre settuagenario	Figlio maggiore di Vedova	Fratello maggiore di Orfani di Padre mancanti dell'Avo

Fatto in il giorno l'anno

Modello **D** *citato al paragrafo* 14

Provincia di *Comune di*

Nota 3 dei Coscritti della Classe *per l'anno* *(eccettuati dalla requisizione)*

Numero		Cognome e Nome del Coscritto	Soprannome del Coscritto	Nome del Padre e della Madre del Coscritto	Condizione e Professione del Coscritto	Titoli di Eccezione								
Progressivo	del Giornale d'Inscrizione					Addetto al servizio Militare Attivo	Capitolaz. compiuta e regolare Congedo	Ordine Sacro	Maggiore ottenuto	Indicato dal Vescovo come iniziato allo Stato Ecclesiastico	Ammogliato prima della Legge	Vedovo con prole prima della Legge	Figlio Unico	

Fatto in *il giorno* *l'anno* I Membri della Commissione Comunale

Provincia di *Comune di*

Nota 4 dei Coscritti della Classe *per l'anno* *(non aventi eccezione)*

Numero		Cognome del Coscritto	Nome del Coscritto	Soprannome del Coscritto	Nome del Padre e della Madre del Coscritto	Condizione e Professione del Coscritto	Osservazioni
Progressivo	del Giornale d'Inscrizione						

Fatto in *il giorno* *l'anno* I Membri della Commissione Comunale

Comune di

per l'anno *(ultimi ad essere requisiti)*

Titoli del Privilegio						Osservazioni
Premio di 1.a Classe ottenuto dall'Accademia di Belle Arti	Laurea nella Regia Università di Modena	Per avere un Fratello nelle Truppe dello Stato, o in Congedo per ferite	Abilità straordinaria nelle Scienze, o nelle Arti	Ammogliato dopo la Legge	Vedovo con prole dopo la Legge	

I Membri della Commissione Comunale

Provincia di

Lista dei Cambj offerti dai requisit

Numero		1 Cognome 2 Nome 3 Soprannome 4 Condizione	5 Professione 6 Domicilio legale 7 Luogo di nascita	il Coscritto spetta alla		Numero estratto dal Coscritto	Indicazione se requisito per la Truppa		Data della domanda del Coscritto per la sostituzione del Cambio
Progressivo	del Giornale d'Inscrizione	del Coscritto	dei Genitori	Classe	Nota		Attiva	di Riserva	
		1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7						

Fatto in *il giorno* *l' anno*

Provincia di

Stato nominale dei requisiti pel Contingente della Truppa

Numero progressivo	Cognome del requisito	Nome del requisito	Soprannome del requisito	Data della Nascita			Nome del Padre e della Madre e indicazione se sono viventi	Condizione e Professione del requisito	Luogo della nascita del requisito	Luogo dell' ultimo domicilio di un anno	Il requisito spetta alla	
				Giorno	Mese	Anno					Classe	Nota

Fatto in *il giorno* *l' anno*

Comune di *Modello* **E** *citato al paragrafo* 27

per la Coscrizione dell' anno

1 Cognome 2 Nome 3 Soprann. 4 Condizione	5 Professione 6 Domicilio 7 Luogo di nascita	Data della nascita del Sostituto			Contrassegni personali del Sostituto												Documenti che giustificano le qualità morali, e politiche del Sostituto	Giudizio Medico dell' attitudine del Sostituto al servigio Militare	Osservazioni
					Statura														
del Sostituto	dei Genitori	Giorno	Mese	Anno	Piedi	Pollici	Linee	Capelli	Ciglia	Fronte	Occhi	Naso	Bocca	Viso	Colore	Segni apparenti			
1	1																		
2	2																		
3	3																		
4	4																		
5	5																		
6	6																		
7	7																		

I Membri della Commissione Comunale

Comune di *Modello* **F** *citato al paragrafo* 33

ssegnato al Comune stesso in numero di *individui* *per l'anno*

Numero estratto dal requisito	Contrassegni personali del requisito												Se per la Truppa		Se per cambio ed in luogo di chi	Totale dei requisiti	Osservazioni
	Statura																
	Piedi	Pollici	Linee	Capelli	Fronte	Ciglia	Occhi	Naso	Bocca	Mento	Viso	Segni particolari	Attiva	di Riserva			

I Membri della Commissione Comunale

Modena dalla Residenza del Ministero
19 *Giugno* 1849

GIACOBAZZI

Dott. Giuseppe Chiesi
Segretario

(N. 18.)

MINISTERO DELLE FINANZE

Notificazione

Con precedente Notificazione del 24 Febbrajo p. p. fu prescritto all'Art. 1. che tutti i possessori di confessi emessi dai Ricevitori Comunali a favore dei contribuenti al prestito forzoso imposto dal Sovrano Editto 15 Settembre 1848 dovessero averli presentati con apposita denunzia in duplo all'Uffizio del Debito pubblico entro e per tutto il 30 Giugno ora scorso, termine di rigore, dichiarandosi poi al successivo Art. 5. che la mancanza alla presentazione delle denunzie coi relativi confessi entro l'assegnato termine, farebbe perdere ai creditori qualunque diritto, e che non sarebbe stato ammesso alcun reclamo in proposito.

Non pochi tuttavia o immemori delle suespresse prescrizioni o non curanti del loro interesse, hanno lasciato scorrere infruttuosamente il prefisso termine di rigore, ommettendo d'insinuare all'Uffizio del Debito pubblico entro il 30 Giugno p. sc. le denunzie documentate delle rispettive ragioni di credito per titolo del surriferito prestito forzoso, e si sono poscia in parte affrettati ad aver ricorso ond'essere rimessi in tempo a produrle.

Ma poichè non era in facoltà di questo Ministero di accogliere i loro reclami, fu sottoposto

l'emergente alle Sovrane Risoluzioni di S. A. R., la quale con venerato Rescritto 7 corrente N. 2992 si è benignamente degnata di approvare che sia protratto a tutto Agosto p. v. il termine alla presentazione delle denunzie nei modi prescritti dalla succitata Notificazione 24 Febbrajo p. p. dei titoli di credito in essa contemplati; dichiarando però che appena scaduto il nuovo termine, debba chiudersi definitivamente il Registro delle denunzie, non accettarsi agli atti alcun reclamo, e rimaner ferma la disposizione che priva di qualunque diritto, sia rapporto ai frutti come alle somme capitali, que' creditori che avessero non ostante ommesso di produrre le documentate loro denunzie.

Tutti quelli pertanto che non le abbiano peranche presentate, si rendano solleciti a provvedere al loro interesse, approfittando della proroga graziosa accordata dalla Benignità di S. A. R., onde produrle entro e per tutto il 31 Agosto p. v., giacchè non avranno in caso che ad imputare a se medesimi gli effetti della comminata misura.

Modena il 7 Luglio 1849

IL CONSULTORE INCARICATO

TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 19.)

MINISTERO DELLE FINANZE

Notificazione

Promuovere volendo Sua Altezza Reale, col favore di una speciale facilitazione, il commercio all'estero della canape, di cui si hanno tuttavia vistose rimanenze, e che formando uno de' rami agricoli più produttivi di questi Stati, promette anche nel corrente anno un abbondante raccolto, sopra rapporto di questo Ministero si è benignamente degnata di approvare con venerato Rescritto del giorno 14 di questo Mese N. 3127, che sia diminuito il dazio d'uscita imposto dalla vigente Tariffa doganale alla canape greggia ed alle sue dipendenze, e che dal 1 Agosto p. v. a tutto l'andante anno si esiga nella misura che in parità di circostanze fu precariamente determinata dal Sovrano Editto 9 Luglio 1847., cioè:

Canape greggia, macerata o battuta.	per quintale	L. 1, 50
detta graffiata e spinata	»	» 1, 00
detta in gargiolo	»	» 0, 66
detta o stoppa di canape filata greggia	»	» 1, 00
detta filata e imbiancata	»	» 0, 50
detta filata e tinta . . .	»	» 0, 25

Nell'atto pertanto in cui si notifica al pubblico la suespressa benefica Sovrana Disposi-

zione, si commette poi alle Intendenze di Finanza di curarne il pieno ed esatto adempimento.

Modena 17 *Luglio* 1849

IL CONSULTORE INCARICATO

F. TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 20.)

IL MINISTRO DELL' INTERNO

In conseguenza di Rapporto del Consiglio Centrale di Coscrizione presentato da questo Ministero

SUA ALTEZZA REALE

Considerato che grande è il numero di que' Giovani i quali, sia per inconsideratezza propria, sia per altrui seduzione o inganno, si sono resi contumaci all' inscrizione, e v' ha titolo di sospettare che parecchi di essi mantengansi tali anche quando, sortiti fra i requisibili, sieno richiesti per la spedizione del Contingente;

Considerato che ove a termine del §. 32 delle Istruzioni e Regole pubblicato il 19 Giugno scorso, si dovessero eglino riguardare Di-

sertori, e come tali punire, si getterebbero in gravissima afflizione non poche famiglie innocenti dell'imprudenza, e del mal consiglio di quelli;

Considerato che per condurre le truppe all' effettivo necessario sarebbe ingiustizia chiamare alla requisizione i Giovani che, ubbidienti alla Legge, sonosi fatti solleciti a denunziarsi, ed hanno per tal modo acquistato il diritto al privilegio che essa loro consente,

HA DECRETATO

1. La pena del Disertore minacciata al contumace dal suddetto §. 32 è per quest'anno commutata in una multa non minore di It. L. 200: nè maggiore di simili L. 600. Questa viene fissata dal Consiglio Provinciale di Coscrizione secondo le facoltà del Coscritto, e della famiglia di lui: nel resto si rimane fermo il disposto del paragrafo stesso.

2. Rispondono della multa i Genitori e la famiglia del contumace, con diritto che la spesa relativa, comprensivamente a quella del Cambio, sia soggetta alla Collazione.

3. La multa si riscuote immediatamente col metodo medesimo con cui si ottiene la rimborsazione delle spese del Cambio, e viene pure versata nella Cassa Comunale a sopperire alle spese di Coscrizione.

4. Quelli che sono impotenti al pagamento della somma pel Cambio, e per la multa, avran-

no una dilazione adattata alla condizion loro: scorsa indarno la quale verranno assoggettati a quell'ammenda che le circostanze particolari indicheranno conforme a giustizia.

L'esecuzione del presente Decreto è affidata al Ministero dell'Interno.

Modena dalla Residenza
del Ministero dell'Interno 3 *Agosto* 1849

GIACOBAZZI

Dott. GIUSEPPE CHIESI
Segretario

(N. 21.)

COMUNITÀ DI MODENA

A ragionata proposta di questa Pubblica Rappresentanza, autorevolmente appoggiata dal Ministero dell'Interno, S. A. R. con Venerato Sovrano Decreto N. 4340, ha approvata la libera vendita delle Carni Bovine in questa Città, pel 1.° Novembre prossimo venturo, a favore di qualsiasi Intraprenditore che si assoggetti, ed adempia alle relative condizioni, apparenti dalla Patente di libero esercizio che verrà al medesimo rilasciata dal Comune, ed in quei Locali, e con quelle cautele e Prescrizioni Sa-

nitarie e di Pulitezza che verranno a tale uopo approvate, e prescritte dal Comune istesso.

Lieto questo di potere annunciare l'ottenuta benigna concessione, diretta ad un tempo ad assicurare il migliore servigio di questa Popolazione in un ramo di prima necessità, e di tanta importanza, ed a promuovere il concorso e l'industria, scopo precipuo d'ogni ben regolato Governo, confida che l'esito corrisponda alle provvide mire dell'Autorità, mentre i solerti non mancheranno di approfittare del nuovo campo che si apre all'onesta loro speculazione, insinuando le loro dimande a questi Atti, entro e per tutto il corrente Mese.

Modena, dal Palazzo Comunale,
questo giorno 18 *Agosto* 1849

CIALDINI FF. di Podestà
SPEZZANI
MAGIERA
SABBATINI
BOCCOLARI
MENARINI
AGAZZOTTI

Il Segretario Generale
Dott. Tardini

REGOLAMENTO

DI PULITEZZA, SALUBRITÀ, SICUREZZA, E DI VITTOVAGLIE

COMUNITÀ DI MODENA

Le Amministrazioni Comunali che ci precedettero nel 1848, valendosi singolarmente dell'opera di un'apposita Commissione, prepararono un vasto materiale atto a coordinare un Piano di Vittovaglie, di Pulitezza, di Salubrità, e di Sicurezza. Con quello zelo che Le distinse, tanto le Amministrazioni suddette, quanto la Commissione incaricata, iniziarono e proseguirono un lavoro che era richiesto da bisogni universalmente sentiti. Noi lo conducemmo al suo termine, ed ora che ha ottenuta l'approvazione di S. E. il Signor Consigliere di Stato Ministro dell'Interno, come da suo ossequiato Dispaccio del 4 corrente Agosto N. 7415 Sezione 2., lo rendiamo di pubblica ragione perchè abbia forza di Legge, e sia attivato, scorsi quindici giorni a datare da quello della sua pubblicazione.

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO DI SANITÀ, PULIZIA, SGOMBRO DELLE STRADE, E SICUREZZA NEL PERCORRERLE

CAPO I.

DISPOSIZIONI SANITARIE

SOMMARIO

Depositi di materie - Cloache e Canali - Intestini bovini ecc. - Salati - Concimi artificiali - Ingrasso - Vini e Liquori alterati - Stagnatura di Utensili - Tabacco alterato - Trasportò Concimi - Idrofobia.

Articolo 1. È vietato a Chiunque di depositare sulli Piazzali, Corsi, Strade, Contrade, Vie ecc. e nelle Corti interne delle Case, materie soggette a putrefazione, siccome qualunque altra immondizia.

Art. 2. Agli Abitanti di Case che mancano di opportuno immondezzajo nelle rispettive abitazioni, è permesso di depositare nelle Strade le scopature delle abitazioni e botteghe ammucchiandole in luogo appartato, al piede, per esempio, dei pilastri, o presso i muri. Tali depositi si faranno però esclusivamente nella mattina non dopo le ore 8 se in Estate, e le 10 se in Inverno, perchè possano venire asportati dai Carrettieri nelle ore a tal uopo loro prefisse.

Art. 3. Ripassando nel dopo pranzo i pubblici Carrettieri colla Carretta potranno gli abitanti portare le immondizie nella medesima, nel mentre che transita, ma non già ammucchiarle nelle Strade.

Art. 4. Nelle Case saranno tollerati i depositi di Concimi, purchè in recipienti ben chiusi, e purchè siano sgombrati di dieci in dieci giorni se d'Estate, e di quindici in quindici se d'Inverno.

Art. 5. Non si potranno fare ammassi di materie estratte da Cloache, e Pozzi neri, anche facendone amalgama con qualsiasi altra materia, sotto pena della multa massima, di cui in appresso, e in caso di recidività della perdita altresì della materia.

Art. 6. Occorrendo risarcimenti alli muri fronteggianti Cloache o Canali scoperti, saranno obbligati li Proprietarj di tali muri, in unione dei Possessori delle case annesse, o di fronte, a fare coprire il tratto della Cloaca corrispondente alla parte di muro da riedificarsi o ripararsi, riportando dall'Uffizio di Vittovaglie le opportune istruzioni sulla modalità delle volte e posizioni della Bocca inserviente all'espurgo.

Art. 7. Essendo indispensabile all'esecuzione di tali espurghi, il servirsi delle Bocche che trovansi nell'interno delle Case, i Proprietarj ed Inquilini delle medesime dovranno all'occorrenza metterle a disposizione dell'Autorità. Mancando le Bocche, od essendo troppo di-

stanti l'una dall'altra potrà l'Autorità, a giudizio del Perito Comunale, obbligare il Proprietario all'apertura delle Bocche occorrevoli, mediante foro da praticarsi nel muro. Chiunque si rifiutasse all'una cosa, o all'altra, potrà esservi costretto dalla forza, senza esenzione per questo dalla multa di cui abbasso.

Art. 8. Gli espurghi di Cloache, Pozzi neri, od altri recipienti d'immondizie, dai quali si svolgessero fetide esalazioni, non si potranno per alcun titolo eseguire che dietro licenza in iscritto dei Giudici alle Vittovaglie. I Contravventori saranno puniti colla perdita della materia, oltre al venire assoggettati alla multa infradicenda.

Art. 9. È proibito il gettare nei Canali e nelle Cloache qualunque sorta di materia collettizia, rottami, stoviglie ecc., onde non si formino ostacoli al libero corso delle acque o ristagni fetenti.

Art. 10. È pure vietato il gettare nei Canali o Cloache Cadaveri di Animali, come Cani, Gatti ecc. ma si dovranno denunziare ai Giudici alle Vittovaglie perchè vengano interrati colle prescritte discipline sanitarie. Chi contravvenisse al presente articolo, incorrerebbe nella multa massima.

Art. 11. Gli espurghi di Cloache, e Pozzi neri, non si potranno eseguire, dal 1 ottobre a tutto marzo, che dopo le ore 10 di notte, e dopo le 11 durante gli altri sei mesi, salve quelle ulteriori restrizioni che i Giudici cre-

dessero opportune di fissare, a seconda dei casi speciali, e delle posizioni delle Androne da espurgarsi.

Art. 12. È assolutamente vietato il salare in Città gl'intestini di Bovi o di Lanuti; la formazione di Concime con sangue dei suddetti animali; l'ingrasso di Majali dal 1 marzo a tutto novembre, e quello delle Oche in ogni tempo. È pure proibita la conservazione delle unghie, pelami, escrementi intestinali derivanti da macellazioni; oggetti tutti che si dovranno giornalmente asportare fuori di Città.

Art. 13. Le adulterazioni che realmente si verificassero nòcive alla salute, fatte tanto nel Vino quanto nei Liquori, saranno punite dalle Ital. L. 3 alle L. 25 per ogni Quintale, e proporzionalmente per quantità maggiore.

Art. 14. È stretto obbligo dei Caffettieri, Locandieri, Osti, Trattori, Pasticcieri, e Vivandieri di fare stagnare ad ogni occorrenza i loro utensili di rame; sicchè nelle Visite che all'uopo faranno i Giudici abbiano a riscontrarli sempre ben condizionati. Tali visite non saranno minori di due per ogni Anno.

Art. 15. È assolutamente proibita la vendita di commestibili alterati, immaturi, guasti e per qualsiasi altra ragione nocivi.

Art. 16. I Dispensieri e Postari che alterassero il Tabacco in modo da renderlo dannoso alla salute, oltre al venire condannati alla multa di cui abbasso, sarebbero denunziati al Dicastero di Finanza per tutto che ecc.

Art. 17. È proibita l'introduzione in Città di tutte le specie di Carni, che non siano accompagnate da autentico Certificato Sanitario del Podestà o Sindaco del Capo-Luogo da dove partono, o da fedina del Veterinario Locale, approvata e vidimata dalla suddetta Autorità del Luogo.

Art. 18. Benchè accompagnate dai prescritti Attestati tuttavolta non si potranno le suddette Carni smerciare, che assoggettate di nuovo alla visita del Veterinario Comunale nell' Uffizio relativo.

Art. 19. Le Carni di Majale saranno presentate alla visita sanitaria, in modo che si possa distinguere il sesso e loro qualità, e perciò detti Animali si tradurranno intieri, dimezzati, od in quattro parti. È assolutamente vietata la vendita delle Carni di scrofe, verri, o padri.

Art. 20. Le Carni di scrofa non potranno servire che ad uso dei particolari, e quindi sarà loro permessa la macellazione nel Pubblico Pelatojo, sotto la riserva della visita domiciliare per parte dell'Autorità, affine di verificare l'uso di tali Carni.

Art. 21. Chiunque smerciasse, ed anche esponesse in vendita Carni morticine, tanto in natura quanto insaccate, o morte non macellate, e senza che siano state riconosciute sane, sarà punito colla multa massima.

Art. 22. Gli Operatori, i Ceretani, i Venditori di segreti, e per tali enunciati, non po-

tranno servire il Pubblico, nè spacciare tali droghe se non siano muniti di Certificato Medico-Chirurgico, del permesso della Polizia, e di quello dell'Uffizio di Vittovaglie, che fisserà loro il luogo di esercizio, e di spaccio.

Art. 23. È vietato pure a chicchessia lo smerciare articoli cadenti sotto la medica ispezione, dovendo dessi esitarsi nelle sole Farmacie debitamente approvate.

Art. 24. All'oggetto d'impedire possibilmente l'idrofobia, fermo stante l'obbligo nei Proprietarj dei Cani di non lasciarli vagare che muniti di collare portante il nome del Padrone impresso o scritto per intiero; si prescrive che tutti gli Esercenti Arti Meccaniche, li Pizzicagnoli, e Caffettieri, debbano nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, tenere davanti le loro Botteghe un vaso ripieno d'Acqua potabile da rinnovarsi ogni giorno. Tale vaso sarà collocato in modo da non impedire il libero passaggio pel portico o pel marciapiedi, e verrà ogni sera ritirato.

Art. 25. Nell'evento che in Città si manifestassero casi d'idrofobía, dovranno li Giudici alle Vittovaglie avvertire il Pubblico, che qualunque Cane venga trovato per istrada senza musoliera, verrà tosto appreso dalla Forza a ciò destinata, per essere poscia rinchiuso in luogo appartato.

Art. 26. In detto luogo verranno pure rinchiusi li Cani che fossero trovati in qualsiasi tempo privi del collare di cui all'Art. 24.

Art. 27. Il Proprietario che volesse ricuperare il Cane appreso, potrà farlo entro 12 ore dall'apprensione, e con che paghi la multa e le spese occorse per mantenerlo. Dopo questo termine il Cane si riterrà di ragione dell'Uffizio, che ne farà quell'uso che crederà migliore.

CAPO II.

POLIZIA DELLA CITTÀ

SOMMARIO

Sostanze putrefattibili - Vagliatura del Frumento - Lavatura delli graspi - Spazzatura delle Strade, Portici, e Marciapiedi - Sgombro delle Nevi dalle Strade e dai Tetti.

Art. 28. È vietato il lordare in qualunque modo le Strade, siccome gettare dalle finestre immondizie, ed acqua, fosse anche pura. È vietato l'imbrattare li muri dei Fabbricati anche con scritture, e di danneggiarli in qualunque altro modo.

Art. 29. Si proibisce il vagliare il frumento, e lavare sulle Strade o sulle Mura della Città graspi di uva o vinaccie, dovendo ciò eseguirsi o fuori di Città, o nelle Corti delle abitazioni. Per la vagliatura del frumento però si permette alli Giudici di fare qualche eccezione che fosse richiesta da particolari circostanze in favore dei Fornaj.

Art. 30. I Proprietarj e gl' Inquilini delle Case, e fra questi ultimi particolarmente quelli che hanno finestre respicienti sulla Strada, saranno obbligati, col turno da stabilirsi fra loro, a fare scopare la Strada sino alla metà delle rispettive fronti; altrettanto si eseguirà ogni otto giorni almeno in qualunque stagione dell' anno, ed in via straordinaria ad ogni occorrenza.

Art. 31. Ad essi Proprietarj ed Inquilini corre pure l' obbligo di far pulire, ogni otto giorni almeno i Cortili interni delle Case di rispettiva proprietà od abitazione.

Art. 32. È obbligo dei Possessori di Case di curare che l' acqua dei pozzi sia sana; quindi dovrassi impedire che vi comunichino sostanze eterogenee, o che vi si gettino materie atte a putrefare l' acqua medesima. L' espurgo, e riduzione a stato normale dei detti pozzi è di stretto obbligo dei possessori predetti, allorquando l' acqua non è più in istato naturale, e qualora mancassero a tale dovere verrebbero assoggettati all' esecuzione d' uffizio del lavoro a tutte loro spese, e al pagamento della multa.

Art. 33. I Proprietarj e Conduttori delle Botteghe sono ugualmente tenuti a mantenere sempre puliti i Portici, ed i Marciapiedi, o li corrispondenti spazj di Strade, ove questi non esistano.

Art. 34. Per togliere qualunque pretesto a commettere gettiti d' immondizie sulle strade e Cortili, si proibisce alli Proprietarj e Con-

duttori di Case di locare o sublocare abitazioni che non abbiano l'uso di Cessi e Lavandini.

Art. 35. Per le Case di compossesso si riterranno preferibilmente obbligati alla pulizia delle Corti, delle Strade, dei Portici, e Marciapiedi, quello o quelli dei Condomini che avranno la parte con finestre respicienti nelle corti, e sulla strada; ma rimarranno loro salve le ragioni contro gli altri Compossessori, da esperimentarsi come crederanno di loro diritto.

Art. 36. Cessato di nevicare, li Proprietarj delle Case, ed ove essi siano per qualunque motivo impediti, gl'Inquilini delle medesime, salvo loro il competente diritto di reintegro contro i primi, dovranno immediatamente fare ammassare la neve presso li pilastri dei Portici ove esistono, e in difetto in doppio argine, se le Strade sono ampie, lasciando sgombri i Marciapiedi o gli spazj ad essi corrispondenti, non che le carreggiate nel mezzo, della maggior larghezza possibile.

Art. 37. La Neve ammassata dovrà essere asportata sino alla distanza di pertiche trenta almeno dalle Bocche, per le quali si scarica nei Canali.

Art. 38. Il trasporto della Neve nelle Bocche si farà tosto che siano quelle aperte, nè potrà essere trasportata in aderenza alle Bocche istesse trovandole chiuse.

Art. 39. Solo a fronte di regolare permesso dei Giudici alle Vittovaglie si potrà scaricare la Neve dai Tetti, ed in questo caso si sarà

inoltre tenuti a porre sulla strada segnali bene visibili che mostrino ciò che si va a fare, o che si sta facendo.

Art. 40. Chi, due ore dopo che sarà cessato di nevicare, non avrà fatto intraprendere la raccolta di cui sopra, incorrerà, senz'altro avviso, nell'esecuzione d'uffizio a tutte sue spese, oltre al venire assoggettato a multa.

Art. 41. Chi gettasse o portasse Neve sulla fronte delle Case altrui incorrerà nella multa massima, e nell'emenda del danno a rigore di Legge.

Art. 42. Sopravvenendo acqua a neve, e quindi lo scioglimento di questa, che congelandosi si arrestasse nelle cunette delle Strade, dovranno li Proprietarj, ed Inquilini come sopra fare aprire le cunette medesime, anche durante la pioggia, sino al punto ove desse discendono negli Scoli; ciascuno eseguirà altrettanto lungo la propria fronte. Così dicasi del passaggio da una strada all'altra, e da un portico all'altro, salvo le località a carico del Comune. I mancanti incorreranno nella esecuzione d'uffizio a loro spese e nella multa.

Art. 43. Il solo Deputato alle Leve potrà fare aprire le Bocche dei Canali e delle Cloache, marcandole con segni visibili.

Art. 44. Caso si formassero geli sulle strade, ed alle grondaje, li Proprietarj ed Inquilini delle Case dovranno immediatamente rimovere i pericoli che minacciano tali geli, facendo cadere quelli delle grondaje, ed usando per quelli

sulla strada, qualunque previdenza interinale, salvo di perfezionare l'opera a momento opportuno.

CAPO III.

SGOMBRO DELLE STRADE E SICUREZZA NEL PERCORRERLE

SOMMARIO

Ingombro vietato - Ingombro permesso, e come - Ingombro davanti le Botteghe - Maniscalchi - Stallatichieri - Fabbri-Ferraj - Falegnami - Incendj - Vasi esposti - Lavori ai Tetti - Rottami, e simili sulle strade - Conservazione di Marciapiedi - Giuochi - Biancheria - Armatura delle Fabbriche - Passeggi - Fabbriche ecc.

Art. 45. Nessuno potrà ingombrare gli spazj pubblici, quale si sia la loro speciale denominazione senza previo permesso dei Giudici alle Vittovaglie. Dessi non lo accorderanno che per conosciuta necessità.

Art. 46. Sono eccettuati dalle suddette prescrizioni i casi di ordinario servigio della cittadinanza, come lo scaricamento dei Combustibili, delle Merci, dei Fieni, Lettiera, dei Mobili, lo spremersi dell'Uva, la pulizia degli Utensili di Cantina, quando non si possano fare tali operazioni nell'interno delle Case; dovranno però sempre tenersi sgombri i Portici, i Marciapiedi, e la metà della Carreggiata, e li Muri delle Fabbriche altrui.

Art. 47. Trattandosi di contrade strette ad intervalli, lo scarico dei suddetti generi dovrà farsi nel luogo ampio più prossimo al punto di servigio. Alle persone, a cui saranno dirette le suddette cose, correrà l'obbligo di osservare strettamente le ordinate precauzioni.

Art. 48. Ai Conduttori di Botteghe qualunque rimane vietata l'esposizione fuori delle medesime degli oggetti che potessero lordare gli abiti, od impedire il libero passaggio. È particolarmente proibita l'esposizione come sopra di Mastelli con pesci secchi, in bagno, salati, salumi, carni ecc.

Art. 49. L'occupazione di un qualunque spazio pubblico potrà essere dai Giudici alle Vittovaglie permessa, qualora per la località ed altre considerazioni speciali, da riconoscersi e verificarsi da essi Giudici, non fosse per arrecare danno, pericolo, od incomodo; ed anche nell'accordare tali permessi sarà facoltativo ai Giudici il prescrivere quelle condizioni e modalità che ravviseranno del caso, e di accordarli anche a fronte del pagamento di una tassa.

Art. 50. All'interessante scopo di conciliare il libero esercizio dei mestieri e del commercio coi giusti riguardi dovuti alla Popolazione si prescrive:

I. Sarà obbligo dei Proprietarj di Fondi il non affittarli che ad Artigiani e Commercianti il di cui esercizio e traffico possa farsi entro i Fondi loro locati; in caso diverso potrà l'Au-

torità far sortire i Conduttori dai detti Fondi incapaci, ritenendosi però le Parti rimesse ai Tribunali ordinarj per gli indennizzi che rispettivamente loro competessero. In via transitoria resta assegnato a ciascuna di esse parti il termine a tutto Aprile 1850, per porre ad effetto la detta prescrizione, relativamente alla capacità dei Fondi; ferme stanti interinalmente le disposizioni relative all'ingombro degli Spazj pubblici.

II. Non potranno di regola ordinaria li Maniscalchi ferrare, e gli Stallieri pulire li Cavalli che in locali interni.

Art. 51. Gli Stallieri, esaurita l'occupazione dei Locali interni, potranno, a fronte di regolare permesso, disporre i Rotabili sui Piazzali e sulle Strade. Dovranno però, in ciò fare, uniformarsi pienamente a quelle norme che verranno prescritte dai Giudici a seconda delle circostanze, rimanendo però stabilito che si abbiano ad ingombrare il meno possibile i pubblici spazj.

Art. 52. È severamente proibito ai Fabbri-Ferrai, ai Maniscalchi ecc. il battere ferri roventi in modo che sortano faville di fuoco dalle porte, e dalle finestre esterne.

Art. 53. I Falegnami non potranno accendere fuochi sulle Strade, che in località appartate, ed entro appositi recipienti. Lavorando di notte tempo, nelle loro Botteghe si serviranno di lumi circondati da vetri, a modo di Fanali.

Art. 54. Gli Stallatichieri, Nolatieri, Vettu-

rali ecc., i quali abbiano bisogno di frequentare Tegge e Stalle, oltre alla suddetta prescrizione del lume a modo di fanale, dovranno astenersi eziandio, sia di giorno, che di notte, dal fumare, e lasciar fumare altri nei rispettivi Locali, e dal tenervi ed usarvi dei Zolfanelli fosforici.

Art. 55. Sono obbligati i Proprietarj e Conduttori di Case, ed altri edifizj di vegliare attentamente perchè si usino tutte le cautele necessarie a prevenire ed allontanare gl' incendj. A questo effetto si prescrive che non si possa mettere materia combustibile, se non se alla distanza di Braccia tre dalle Canne dei Cammini e che queste debbano essere difese da una testa di muro e munite dell' inghiaccio opportuno.

Art. 56. È vietata l'esposizione di qualunque vaso grande, o piccolo ecc. tanto sulle Terrazze quanto sui Balconi o sulle Finestre sovrastanti alle Strade, o transiti pubblici, quando non vi fossero apposti solidi ripari di ferro o legno, ritenuto improvvido l'uso delle Cordicelle ecc.

Art. 57. Chiunque avesse d'uopo di trasportare dall'alto sulla pubblica Strada oggetti atti ad offendere, dovrà farli calare entro recipienti con funi, e colla continua presenza sulla Strada di persona destinata a riceverli.

Art. 58. Qualunque lavoro si debba eseguire sui tetti, od all'esterno delle Case, sarà indicato al Pubblico con segnali bene osservabili.

Art. 59. Non si potranno egualmente esporre

rottami, legnami, e qualunque altra cosa, che ingombri o sia pericolosa sui luoghi di pubblico transito, senza regolare permesso da accordarsi giusta la pratica, e sotto il vincolo in particolare dell'apposizione di un lume in tempo di notte; lume, che verificato non si prestasse alle volute funzioni di avviso, sarà considerato come non apposto.

Art. 60. Si proibisce l'andare sotto i Portici o sui Marciapiedi con Carri, Carretti, Carriole, il ruotolare carichi o ruote, il percorrerli con carichi voluminosi, aste di ferro o tavole sulle spalle, spaccare legni, ed in generale praticarsi quanto potesse guastarvi li selciati ed impedirvi il libero transito.

Art. 61. Si vietano ugualmente, tanto nelle Strade della Città, quanto nei Passeggi pubblici i Giuochi di palla, palloni, bocchie, piastrelle, volantino, ruzzola, cavicchioli, l'innalzamento di comete, ed altro ecc.

Art. 62. È egualmente proibito a chiunque il percorrere i Portici, e i Marciapiedi, tanto di Città, che dei Passeggi, con Cavalli a mano, o cavalcati, siccome il lasciare vagare nei suddetti luoghi Cavalli, o Bovini sciolti, ad oggetto ancora di pascolo.

Art. 63. I polli, i colombi, le anitre, ed oche trovate vagare per le Strade Urbane, e pei Passeggi, saranno sequestrate e vendute. I Quadrupedi, appresi, e custoditi a carico dei Proprietarj loro. La multa pei primi dei suddetti animali sarà d'Italiane L. 1 per capo, e per

gli altri, ossia pei Quadrupedi, dalle L. 5 alle L. 10 per capo.

Art. 64. I Capi-Mastri Muratori sono responsabili della solida costruzione delle armature esterne delle Fabbriche, e del modo di preservare il Pubblico da qualunque infortunio, e così sono responsabili anche degl' inconvenienti che potessero provenire da trascuratezza de' loro dipendenti.

Art. 65. Per le riedificazioni o riparazioni all' esterno delle Fabbriche, non dirette da un Capo-Mastro Muratore, saranno tenuti alla responsabilità, di cui nel precedente Articolo, i Proprietarj delle Fabbriche istesse, salva loro quella qualunque rivalsa contro gli esecutori se ecc. caso ecc. da esperimentarsi nanti i Tribunali ordinarj.

Art. 66. Coerentemente a quanto fu prescritto dalla Notificazione del Ministero di Buon Governo 5 Gennajo 1832 all' Art. 20 si dichiara: non essere permesso di andare per la Città e pei pubblici passeggi a Cavallo, in Carrozza, Calesse, Sediolo, o altro ecc. piucchè di trotto regolato; non potere li Conduttori di Carri, Carretti, Birocci, Carrettoni, ed altro, rimanere sui medesimi, ma dovere invece trovarsi sempre alla testa degli Animali da tiro, regolandoli al passo.

Art. 67. Li Contadini, Birocciaj, Vetturali ecc. dovranno nel passaggio di altro rotabile essere pronti a cedergli l' opportuno spazio di Strada, mantenendosi sempre alla propria mano,

e ciò sia detto tanto per le Strade della Città, che per quelle di Campagna.

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO VITTOVAGLIE

CAPO IV.
DELLA GRANDE PIAZZA

SOMMARIO

Chi vi sia ammesso - Sua disposizione - Venditori di prima mano - Rivenduglioli - Discipline.

Art. 68. Potranno vendere nella pubblica Grande Piazza, coll'ordine e nei luoghi dei quali in appresso, e come più e meglio dal Tipo riferentesi a due Tabelle qui abbasso inserite, l'una per l'Estate, e l'altra per l'Inverno.

(*A*) Le Ortolane di Modena, e delle Ville Circondarie, tanto di prima mano, aventi cioè Orto sul quale lavorano, quanto di seconda mano, che comprano cioè direttamente, e di continuo le Ortaglie di un Orto, od Orti lavorati da altri.

(*B*) Gli Ortolani di prima, e seconda mano del Comune di Modena, e Ville limitrofe al Comune istesso.

(*C*) Gli altri Mercanti esteri, o terrieri, di Ortaglie, Frutta, Ova, Latticinj, Pollami, Selvaggiume, Funghi ecc.

(*D*) I Mercanti di Salumi, di Fegati, Interiori, e Cervella di Majale, e questi durante soltanto il permesso di macellazione.

(*E*) I Mercanti di Paste da Minestra, di Legumi, di Formaggio, e Burro da Cascina.

(*F*) I Venditori di Pane attualmente approvati, o che venissero approvati in seguito.

(*G*) I Mercanti di Sementi Ortive, e Prative, ed Erbaggi Medicinali.

(*H*) Finalmente i Mercanti di Telerie, Scarpe, Ferrarezze, Chincaglie ecc. che hanno ottenuta Licenza direttamente dalla Comunità dal 1822 in avanti. Questi conserveranno il loro posto, rimanendo disposti in doppia fila presso la Cattedrale. Il numero attuale di essi non potrà aumentarsi, stante la deficienza dello spazio.

Art. 69. Ferma stante la distinzione fra categoria e categoria, il posto di ogni fila dei Venditori non aventi posto fisso, sarà estratto a sorte. I Mercanti, e Venditori all'incontro che hanno posto fisso lo conserveranno a norma degli Elenchi esistenti presso i Giudici alle Vittovaglie.

Art. 70. I posti fissi delle Ortolane, s'intenderanno sempre competenti all'Orto che coltivano, e non alle Persone che vendono.

Art. 71. Le Rivenditrici di Ortaglie risultanti da apposito Elenco, potranno nel pomeriggio, come in passato, traslocarsi nei luoghi loro destinati in vicinanza alla Torre, ed alla Grande Piazza.

Art. 72. I venditori avventizj di Polleria, Colombi, e Selvaggiume, venderanno nelle ubicazioni indicate dal Tipo, in due file, in piedi, e senza Panco o Scrannello, e lo spazio intermedio sarà di Modenesi Braccia tre - B.[a] 3 -

Art. 73. I Rivenditori di Polleria, locati al mezzogiorno della Piazza, nella ubicazione indicata dal Tipo, dovranno lasciare scoperta la fronte intiera del Corpo di Guardia, e quello spazio dall' estremità esterna del Marciapiedi, per tutto il rimanente della fronte, che viene pure indicato dal Tipo medesimo.

Art. 74. I Funghi di qualunque specie, e così pure le Cervella, e gl'Intestini dei Majali, ecc. non si potranno vendere, ove non siano stati prima presentati, per la visita, all' Uffizio di Vittovaglie, e non si abbia riportato ogni volta permesso di vendita in iscritto, nel quale sarà indicata, quanto ai Funghi, la specie a cui appartengono. Tale permesso il Venditore lo dovrà conservare, e rendere ostensibile durante la vendita.

Art. 75. Tutti li Venditori, e Rivenditori situati nella grande Piazza, meno gli Ortolani, ed Ortolane di prima mano, dovranno indeclinabilmente servirsi delle Bilancie che si distribuiscono dal pubblico Pesatore, cessionario dei diritti dei Donzelli del Comune. Questi è responsabile della legalità e buona tenuta delle proprie Bilancie, ed ha obbligo che non ne manchino ai Venditori, a seconda del lui Capitolato.

Art. 76. A questo pubblico Pesatore potrà ricorrere qualunque si ritenga leso nel peso, o nella misura de' generi acquistati. La verifica del peso o misura dovrà farla gratuitamente, se si tratta di contrattazioni minute; avrà diritto di essere pagato, se sarà chiamato a pesare, o misurare generi all'ingrosso.

Art. 77. Il diritto di somministrare Bilancie, Stadere, e Minelle alli Mercanti che vendono nella Piazza, e che ne abbisognano, è di pertinenza dei Donzelli del Comune, giusta l'antica concessione, e consuetudine, e ciò a fronte della retribuzione di pratica in favore dei Donzelli medesimi.

Art. 78. Questa retribuzione, o tassa potrà essere variata dal Consiglio dei Conservatori a norma delle circostanze.

Art. 79. Li Donzelli potranno anche in avvenire cedere tale loro diritto, fermo stante in ogni caso l'obbligo in loro di mantenere, come per lo passato, le Torcie, e l'Olio della Lampada, alla Beata Vergine di Piazza, e fermo pure il diritto nel Comune di conoscere ed approvare la persona del Cessionario, il contratto di cessione, e di sanzionarne la durata, senza di che il contratto sarà nullo.

Art. 80. Il servigio della Piazza è fatto da Facchini designati, che saranno diretti e sorvegliati da apposito Massaro. Non potranno però dessi esercitare il loro mestiere che autorizzativi con particolare Licenza dei Giudici alle Vittovaglie, da rilasciarsi a fronte dei

Certificati prescritti pei Venditori e Rivenduglioli.

Art. 81. I Facchini porteranno un Distintivo, o Placca di ottone coll'impronta dell'Arma del Comunè, e col numero progressivo. Questa verrà dal Comune istesso somministrata.

Art. 82. Non potranno essi rimanere sulla Piazza che un'ora sola dopo il suono del Campanino, nè ritornarvi che fatta l'esposizione della Banderuola.

Art. 83. Ai Facchini contravventori alla suddetta prescrizione verrà ritirata la licenza e la Placca, e saranno espulsi dalla Piazza.

Art. 84. La Banderuola dal 1 Ottobre a tutto Marzo sarà esposta alle ore nove antimeridiane, e negli altri Mesi alle ore otto.

Art. 85. La esposizione della Banderuola indica il tempo in cui i Venditori, e i Rivenditori ponno contrattare fra di loro i generi introdotti nella pubblica Piazza. Prima di tale esposizione è proibito indistintamente a tutti li Venditori, e Rivenduglioli di abbandonare il loro posto.

CAPO V.

DELLA PESCHERIA

SOMMARIO

Sua disposizione - Discipline

Art. 86. Li Venditori stabili od avventizj di Pesci freschi, dovranno munirsi dall'Uffizio Vittovaglie della Licenza di spaccio, che faranno sotto le seguenti discipline, cioè:

(1) Usando Bilancie con fondo perforato, le quali verranno loro fornite a nolo dal pubblico Distributore.

(2) Tenendo la detta Bilancia pulita, coll' immergerla perciò in apposito mastello d'acqua.

(3) Col far uso di recipienti da Pesci sempre puliti, e così, finchè venga altrimenti disposto, di Tavole monde per tagliarvi sopra i grossi Pesci, fermo stante la prescrizione, per le dimensioni delle Tavole, di cui all'Art. 110.

(4) Coll'assoggettarsi alle Discipline Sanitarie ed Amministrative, anche circa la conservazione del posto da assegnarsi loro.

Art. 87. I Venditori stabili di Pesci, cioè i soliti a frequentare la Piazza, oltre alle penali, verranno sospesi per un dato tempo dalla vendita, e perderanno per sempre il diritto del posto, qualora si rendano recidivi nella mancanza.

Art. 88. Tutti i Venditori concorrenti alla Pescheria sono distribuiti nei seguenti quattro ordini di Posti.

(*A*) Primi Posti, s'intendono quelli che al partire dalla Catena verso la Piazza, procedono verso mezzogiorno, e sono occupati dai Venditori stabili.

(*B*) Secondi Posti, quelli che vengono immediatamente dopo, procedendo sempre verso meriggio, e sono occupati dai Venditori avventizj.

(*C*) Terzi Posti, quelli che susseguono alli secondi come sopra, e sono occupati dai Ri-

vendugliolі, fermo stante anche per essi le prescrizioni degli Articoli 69, e 75, al Capo IV.

(*D*) Quarti Posti finalmente, quelli che vengono dopo, procedendo sempre come sopra, e sono occupati dai Venditori di Rane, Gambari, Pesce minuto ecc.

Art. 89. Tutti li suddetti Venditori saranno disposti in doppia fila, e dovranno lasciare libero l'ingresso alla Beccheria, ed alle Botteghe, Case, ed Osterie prossime ai posti di vendita.

CAPO VI.

DEL MERCATO
DI TELERÌE, TERRAGLIE, STOVIGLIE, CESTI ECC.

Art. 90. I. Venditori di Oggetti di Vestiario di qualunque sorta di Filati, di Cappelli e Berette, di Canapa greggia e lavorata, di Stuoje, Scope, Terraglie, Stacci, Fusi, di varj oggetti da Cantina, Guindoli ecc. di Foglie da Pagliariccio, Armi da fuoco e da taglio permesse dalla Legge, di Attrezzi rurali, Toppi, Tralci di Salci, Cesti ecc. Piante ecc., saranno a cura dei Giudici alle Vittovaglie distribuiti, parte nell'attuale Mercato della Legna, e parte in aderenza alla Piazza.

CAPO VII.

MERCATO DEL COMBUSTIBILE

Art. 91. D'ora in avanti il Mercato dei Combustibili viene trasportato nel Piazzaletto di Santa Eufemia.

Art. 92. I Carretti, Birocci, ed altri carichi di Combustibili, saranno collocati in una sola linea paralella al Porticato, rimpetto alla Chiesa, in quell'ordine, che verrà stabilito dai Giudici alle Vittovaglie.

Art. 93. Dovrà sempre lasciarsi sgombro il passaggio per i Furgoni ed altri mezzi di Trasporto militare, che fossero per dirigersi ai Locali degli Uffizj, ed alla Caserma dei Reali Dragoni, aderente alla suddetta Chiesa, e così affatto sgombri dovranno essere, il Vicolo Sant' Eufemia, e la Contrada Badía.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Tempo vietato al Commercio - Eccezioni - Della Pesa - Misure sanitarie.

Art. 94. In qualunque Festa dell'Anno, le Botteghe dei venditori di Pannine, Chincaglie, e simili, non che degli Esercenti Arti o Mestieri servili, dovranno rimanere continuamente chiuse.

Art. 95. Le Botteghe ove si vendono Generi commestibili, resteranno in detti giorni chiuse dalle dieci e mezzo del mattino, fino all'un'ora pomeridiana in qualunque stagione dell'Anno, e dalle tre e mezzo fino alle cinque pomeridiane dal 1. Ottobre a tutto Marzo, e fino alle 6 pomeridiane negli altri Mesi. Sei Farmacie in turno resteranno aperte ogni dì festivo

per tutta la giornata. Quanto alle solennità della SS. Pasqua, e del SS. Natale, non che quanto all'altra del Nostro Protettore S. Geminiano, non è variato il sistema sin qui in uso.

Art. 96. Per gli Alberghi e Caffè, per le Locande e Trattorie, Posterie, Botteghe di Barbieri, Parrucchieri, Dentisti, Flebotomi ecc. non è alterato l'attuale sistema.

Art. 97. Terranno aperti i Negozj continuamente, anche nei giorni festivi, meno le due Solennità principali, quei Venditori di commestibili che avranno distinta Licenza festiva, da esporsi al Pubblico come in passato; Licenza che per turno verrà rilasciata dai Giudici alle Vittovaglie.

Art. 98. La vendita dei Commestibili sulla Piazza ed altre Località, cesserà nei giorni festivi alle ore dieci antemeridiane precise, dal 1. Ottobre a tutto Marzo, e nei restanti sei Mesi alle ore nove. Nei giorni non festivi la vendita suddetta sulla Grande Piazza cesserà nei primi sei Mesi all'un'ora pomeridiana, e negli altri sei Mesi alle dodici meridiane.

Art. 99. Benchè proibita, come si disse, ogni opera servile in giorno festivo, pure a fronte di provata urgenza di un lavoro non differibile, e previa l'adesione dell'Autorità Ecclesiastica, i Giudici ne rilascieranno permesso di esecuzione con quelle restrizioni, che saranno opportune a mostrare il dovuto rispetto al precetto festivo.

Art. 100. Sono altresì proibite, dopo i Di-

vini Uffizj della mattina, le vendite, in genere, sulla Piazza, Corsi, Strade ecc. e particolarmente se annunziate da grida, ed avvisi ad alta voce, e verranno tollerate soltanto dopo gli Uffizj Vespertini, ma sempre senza clamori.

Art. 101. A tutela della pubblica salute restano in vigore tutte le prescrizioni, e penali sanitarie contro quelli che vendessero, od esponessero in vendita generi immaturi, o in qualunque modo alterati o guasti, sia sulla Piazza, che in altro luogo della Città.

Art. 102. Al suddetto scopo della pubblica salute i Giudici alle Vittovaglie visiteranno i Magazzini di Frutta, d'Ova, Burro, e Formaggi, che i Venditori e i Rivenduglioli, anche abitanti alla Campagna, tengono in questa Città, e ciò oltre alle consuete visite della Pescheria, Piazza, ed altre vendite di Commestibili ecc. I Generi che vi si trovassero di qualità sospetta verranno tosto asportati, e assoggettati a formale giudizio di Esperti.

Art. 103. Qualunque Venditore defrauderà nel peso il Compratore, ovvero esposto, e gridato un prezzo, vorrà vendere il genere a prezzo più alto, incorrerà nella multa di cui abbasso, oltre all'emenda del danno a termini di ragione.

Art. 104. Nessuno potrà vendere Commestibili in qualsiasi luogo di questa Città, nè derrate di qualunque sorte, se non con Bilancie, Stadere, e Misure legittime, vale a dire, bollate nei tempi, e modi prescritti, e da prescriversi nei Regolamenti di Finanza.

Art. 105. È soggetto alle stesse discipline il Mercante qualunque d'altri generi di consumo, quello di Pannine, ed il Merciajo, pei rispettivi loro pesi e misure.

Art. 106. Gl'Istrumenti suddetti trovati mancanti di bollo, o alterati, saranno immediatamente asportati, e trasmessi alla R. D. Finanza, perchè possa procedere contro i Contravventori a termine di ragione.

Art. 107. Niuno potrà essere Venditore stabile, o Rivendugliolo, se non presenti Certificato di buona condotta degli Uffizj Criminali, e di Polizia.

Art. 108. Tutti li Venditori stabili contemplati nel presente Regolamento, non potranno fissarsi nella Piazza Grande, Piazzetta, ed aderenze, nè in qualsiasi altra ubicazione della Città, senza permesso in iscritto dei suddetti Giudici, che perciò formeranno, e rispettivamente completeranno i relativi Elenchi.

Art. 109. Per tale permesso pagheranno mensilmente Italiane. L. 1ª quelli che non usano Panche, ed Italiane L. 2ᵉ quelli che ne usano; Tassa che verrà soddisfatta in mano di chi sarà opportunamente delegato ed indicato al Pubblico, e nel modo che sarà ritenuto conveniente. Li Venditori avventizj pagheranno tre Centesimi per ogni giorno al delegato suddetto.

Art. 110. Li Panchi, e Panche non potranno essere maggiori in lunghezza di Braccia quattro ed in larghezza Braccia due. Lo stesso

dicasi intorno all' occupazione di posto, riguardo agli Scrannelli, Corghi, Cesti ecc.

Art. 111. Chi tralascia d'occupare un posto per tre Mesi continui, senza denunzia, perde l'uso di esso, rimanendo salvo alla Comunità l'indennizzo per la tassa non riscossa nel frattempo. Chiedendo di nuovo un posto gli si accorda, ma in fine della linea dei Venditori della sua sfera.

Art. 112. Il posto non si cede, nè si trasmette, quanto all' uso, senza permesso in iscritto dei Giudici alle Vittovaglie.

Art. 113. Il Venditore, ed il Rivendugliolo stabile di qualunque Classe, deve denunciarsi alla Cancelleria dei Giudici alle Vittovaglie, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento. Li medesimi Giudici faranno annotazione del Nome, Cognome, Domicilio, Contrada, Parrocchia ecc. del Denunziante, non che del posto di vendita, della qualità di esercizio, e del Magazzino, se ne ha.

Art. 114. Ai suddetti Denunzianti si rilascierà una Licenza in istampa esprimente i requisiti prescritti dall'articolo precedente.

Art. 115. Ogni Venditore, e Rivendugliolo stabile dovrà tenere a pubblica vista un Cartello esprimente il Nome, Cognome di esso, ed il numero della Licenza riportata.

Art. 116. Prima della esposizione della Banderuola non potrà il Rivendugliolo comprare generi di Vittovaglie, Polleria, Selvaggiume ecc. sia nell'interno della Città, che al di fuori,

sotto comminatoria della Multa massima, come in appresso.

Art. 117. Li venditori saranno obbligati di tenere scoperte le loro Merci, e di vendere, a chi si presenta il primo per comprare, senza aspettare l'ora dei Rivenduglioli.

Art. 118. Chiunque terrà mano al Rivendugliolo incorrerà nella multa di cui sopra.

Art. 119. Chiunque trasgredirà, anche una sola delle prescrizioni portate dalla prima Parte del presente Regolmento, incorrerà in una multa dalle Italiane L. 4 alle L. 25, a regolato arbitrio dei Giudici alle Vittovaglie, e chi trasgredirà alle disposizioni della seconda Parte, sarà multato dalli Giudici istessi del pagamento d'Italiane L. 3 alle L. 15, oltre all'emenda del danno in ogni caso, a termini di ragione, salvo il sopra disposto per le multe comminate in alcuni casi speciali. E chi non potrà pagare la multa inflittagli, sconterà la medesima con tanti giorni di carcere, quante saranno le Italiane Lire non soddisfatte.

Art. 120. Tutte le suddette multe saranno per intiero versate nella Cassa Comunale, a vantaggio del Comune, ed esatte in caso ecc. col solito metodo dello scosso e non scosso, e di Bollario a Bolla madre e figlia, restando a carico del Comune stesso l'obbligo di gratificare adeguatamente quelli che si mostreranno zelanti per l'osservanza dei Regolamenti.

Art. 121. Trattandosi di Venditore avventizio, che sia caduto in commesso, per garantire

l'Uffizio del pagamento, dovrà o prestare una sigurtà da riconoscersi idonea dalli Giudici alle Vittovaglie, o fare un deposito di somma corrispondente alla Multa, ovvero assoggettarsi al sequestro di tanta parte del genere in vendita, quanta approssimativamente può corrispondere all'importo della multa istessa.

Art. 122. Resa incontrovertibile l'applicazione della multa, l'azione dell'Uffizio si porterà rispettivamente o contro la Sigurtà o sopra il deposito, ovvero sul genere. Nei quali ultimi due casi, ciò che potesse esservi di eccesso sarà restituito al venditore multato.

Art. 123. Alli Giudici alle Vittovaglie viene affidata l'esecuzione del presente Regolamento.

Art. 124. Dessi si valeranno, per l'esecuzione del medesimo, dei RR. Dragoni, Forza che è stata destinata per il relativo servigio.

Modena dal Palazzo Comunale
18 *Agosto* 1849

CIALDINI FF. di Podestà
SABBATINI - BOCCOLARI - MAGIERA
MENARINI - AGAZZOTTI - SPEZZANI

Il Segretario Generale
Dott. Tardini

NB. Il presente Regolamento è stato pubblicato in Modena il giorno 27 Agosto 1849.

DISPOSIZIONE

DEI VENDITORI NELLA STAGIONE ESTIVA

A..A Fioriste e Venditrici di Limoni.
B..B Venditrici di Ortaglie, di prima mano.
C...C Pizzicagnoli e Venditori stabili di Formaggio di Cascina, con panchi.
D..D Venditori stabili di Pane, con panchi.
E..E Venditori di Zolfanelli, Sporte, Cipolle, Stuoje, ecc.
F..F Rivendugliole di Ortaglia, abitanti in Modena.
G...G Venditori di Latticinj, abitanti in Mod.
H.H Ortolani stabili di Nonantola e Ravarino.
I...I *idem* di Spilamberto, Vignola, ecc.
K.K Venditori stabili di Scarpe, con panchi.
L...L Venditori stabili, di Telerie, Chincaglie, Ferrarezze, ecc., con panchi.
M.M Venditori avventizj di Cavoli, Sedani, Capucci, Cocomeri ecc.
N..N Rivenduglioli stabili di Frutta, con magazzino in Modena, ma pernottanti in campagna.
O...O Rivenduglioli stabili di Frutta, abitanti in Città.
P..P Venditori avventizj di Polleria, di prima mano.
Q...Q Venditori stabili di Formaggio di Cascina e di Minestre, con panchi.
R..R Venditori avventizj di Burro, Formaggio, Cacciagione e Polleria.
S...S Venditori avventizj di Frutta, Castagne ed Uva in Autunno.
T...T Venditori stabili di Frutta di Sassuolo, Fiorano, ecc.
U...U Venditori avventizj di Persici, Asparagi ed altre Frutta.
V..V Rivenduglioli di Polleria, parte stabili, e parte avventizj.
X.X Pelatrici di Polli.
Y..Y Rivenduglioli stabili di Castagne, dimoranti in campagna, ma con magazzino in Città.

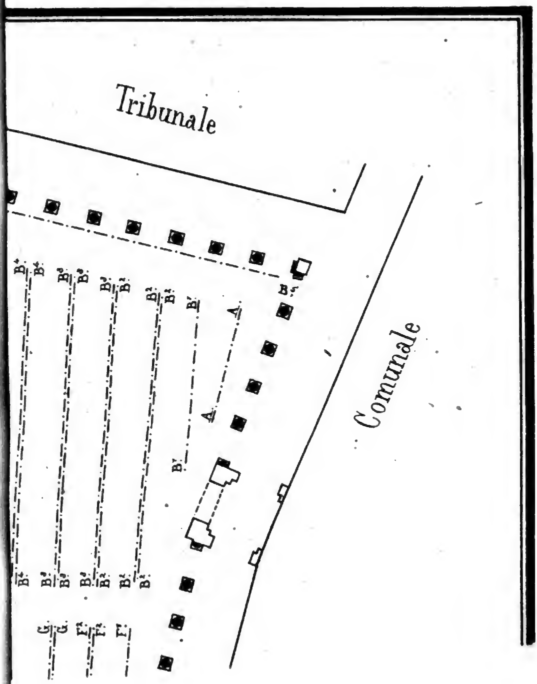
DISPOSIZIONE

DEI VENDITORI NELLA STAGIONE INVERNALE

A...A Fioriste e Venditrici di Limoni.
B¹B¹ Venditori di Ghianda.
B2B2 Rivenduglioli stabili di Frutta, abitanti in Città.
B3B3 Venditori avventizj di Cavoli, Sedani, Capucci, Cocomeri ecc.
B4B4 Rivenduglioli stabili di Frutta, con magazzino in Modena, ma pernottanti in campagna.
B5B5 Rivendugliole di Ortaglia, abitanti in Modena.
C....C Pizzicagnoli e Venditori stabili di Formaggio di Cascina, con panchi.
D..D Venditori stabili di Pane, con panchi.
E...E Venditori di Zolfanelli, Sporte, Cipolle, Stuoje ecc.
F1F1 Guida che deve rimaner vuota.
F2F2 Venditori d'Uva trebbiana.
G...G Venditori di Latticinj, abitanti in Mod.
H..H Ortolani stabili di Nonant. e Ravarino.
I....I *idem* di Spilamberto, Vignola, ecc.
K..K Venditori stabili di Scarpe, con panchi.
L...L Venditori stabili di Telerie, Chincaglie, Ferrarezze, ecc., con panchi.
M.M Venditrici di Ortaglie, di prima mano.
N...N *idem* *idem*
O...O *idem* *idem*
P...P Venditori avventizj di Polleria, di prima mano.
Q...Q Venditori stabili di Formaggio di Cascina e di Minestre, con panchi.
R...R Venditori avventizj di Burro, Formaggio, Cacciagione e Polleria.
S....S Venditori avventizj di Frutta, Castagne ed Uva in Autunno.
T...T Venditori stabili di Frutta di Sassuolo, Fiorano ecc.
U...U Rivenduglioli stabili di Castagne, dimoranti in campagna, ma con magazzino in Città.
V..V Rivenduglioli di Polleria, parte stabili, e parte avventizj.
X..X Pelatrici di Polli.
Y...Y Rivenduglioli stabili di Castagne, dimoranti in campagna, ma con magazzino in Città.

NB. *I Venditori devono essere rivolti verso quella parte ove sono segnate le Lettere distintive della guida.*

...tiva, e nella Stagione Invernale.



(N. 23.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Le migliorate circostanze permettendo di alleviare in parte i Nostri amatissimi Sudditi dai pesi straordinarj imposti loro per la imperiosità delle passate vicende, decretiamo quanto segue:

Art. 1. Per le due rate dell'Imposta diretta che rimangono a pagarsi nel corrente Anno vengono esonerati i Contribuenti dell'aumento del quinto ordinato col Nostro Editto del 22 Gennajo p. p.

Art. 2. Si sospende sino a nuova disposizione il pagamento di due delle quattro rate che restano a pagarsi dai maggiori Possidenti, Capitalisti e Commercianti a titolo di prestito forzoso in seguito dell'altro Nostro Editto del 9 Marzo p. p., dovendo le rimanenti due essere soddisfatte l'una in Ottobre, l'altra in Dicembre.

Art. 3. Cesserà col corrente mese di Settembre la ritenuta sul soldo degli Impiegati e Pensionati portata dal succitato Editto 22 Gennajo p. p.

Art. 4. Dovrà pure cessare col 15 di detto mese di Settembre l'aumento del decimo sulle imposte indirette, non che la tassa di Centesimi 10 sullo stacco d'ogni Bolletta.

L'Incaricato del Ministero delle Finanze curerà la piena esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato in Pavullo questo giorno
10 *Settembre* 1849

FRANCESCO

(N. 24.)

FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

È noto per una dolorosa esperienza come si rendano di giorno in giorno più frequenti gli omicidj, gl'incendj dolosamente commessi, le aggressioni ed altri furti violenti, e come ad impedire tali delitti non bastarono finora le misure straordinarie prese in passato dall' Augusto Nostro Genitore di g. m. e poscia da Noi.

Fa d' uopo quindi che a provvedere, per quanto è possibile, alla personale sicurezza de' Nostri amatissimi Sudditi, ed a proteggere dall' altrui malvagità le loro sostanze, vengano per l'avvenire adottate disposizioni più efficaci e più convenienti alle condizioni dei tempi attuali.

Sentito pertanto il Nostro Consiglio dei Ministri abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Si assegna un premio d'Italiane L. 10000 da corrispondersi dal Ministero di Buon Governo a chi scoprirà l'Autore di un incendio dolosamente commesso, ed avrà in pari tempo somministrati tali indizj, per cui ne segua l' arresto.

2. Si concede piena impunità ed anche un premio in denaro, da determinarsi secondo le circostanze, a chi, essendo stato correo o complice in un incendio doloso, riveli gli altri socii del delitto.

3. Chiunque, come incendiario, venga in potere della Pubblica Forza sarà sottoposto al giudizio di apposita Commissione Militare, e risultando egli reo, sarà condannato alla fucilazione da eseguirsi entro 24 ore dall'intimazione della relativa Sentenza.

4. Sarà del pari giudicato da Commissione Militare, e punito come sopra, chi venga colto in flagranti nei delitti di aggressione o d'altro furto violento, come pure d'omicidio per il quale sia dalle vigenti leggi comminata la pena di morte.

5. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Editto chiunque soggiaccia a precetto politico, o rientrò in questi Dominj dal 1. Maggio p. p. in poi, dopo di aver appartenuto alle bande o sia ai corpi franchi che agirono nella Toscana, nello Stato Romano, od in Venezia, dovrà consegnare alla locale Autorità politica le armi da lui possedute d'ogni specie, da fuoco, da punta o taglio.

Il Ministero di Buon Governo darà loro un qualche compenso in denaro per ogni arme che verrà consegnata, secondo la qualità e condizione della medesima.

6. Nella prescritta consegna si dovranno ancora comprendere le armi dal Codice Estense vietate a portarsi e a ritenersi, senza che per esse si faccia luogo a retribuzione, e chi ne fu in possesso finora non avrà a soggiacere a pena veruna.

7. Scorso il termine di 10 giorni prefisso alla consegna delle armi, venendo alcuno degl' individui, di cui nel precedente §. 5. sorpreso dalla Pubblica Forza con arma indosso, sarà sottoposto, come sopra, al giudizio di Commissione Militare.

Sarà egli condannato alla fucilazione, ove si tratti d'arma dalle vigenti Leggi vietata a portarsi, ed in caso diverso alla galera per un tempo non minore di dieci anni, ed anche in vita, secondo le circostanze.

8. Qualora l'arme sia dalla Pubblica Forza rinvenuta nella casa del precettato, o di chi

fece parte delle bande predette, verrà questi condannato alla galera a norma del premesso §. 7. se l'arme stessa giusta il vigente Codice è proibita a ritenersi, ed in caso diverso alla galera per un tempo non minore di 5 anni, nè maggiore d'anni 10.

9. Ne'giudizj, che seguiranno dinanzi alla Commissione Militare, basterà a stabilire la prova del delitto la deposizione giurata e conteste di quegli Agenti della Pubblica Forza, dai quali venne eseguito l'arresto del reo, ove la Forza stessa sia composta d'individui appartenenti alla Truppa Attiva.

Perchè però la prova risultante dal loro deposto debba aversi per piena, sarà necessario che siano essi in numero non minore di tre, e che d'altronde non patiscano eccezioni, considerati come testimonj.

10. Per giudicare dei delitti contemplati nelle presenti disposizioni risiederanno due Commissioni Militari, l'una in Modena, l'altra in Massa.

La prima sarà competente per le Provincie dello Stato che giacciono al di qua dell'Apennino; la seconda per quelle poste oltre l'Apennino stesso.

Il Ministero di Buon Governo ed il Supremo Comando Militare Generale sono incaricati rispettivamente dell' esecuzione del presente Editto.

Modena 15 *Settembre* 1849

FRANCESCO

(N. 25.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Considerato essere della maggiore importanza a favorire il commercio interno ed esterno de' Nostri Stati, ed a promuoverne lo sviluppo e la floridezza, di far cessare la moltiplicità dei pesi e delle misure, adottando e rendendo di uso generale ed esclusivo il sistema metrico decimale:

Considerato che tale sistema fondato sopra una misura unica reale ed invariabile; semplice e facile ne' suoi elementi; già conosciuto e di uso ordinario presso alcune Amministrazioni, soddisfa compiutamente ai pubblici bisogni, assicura una giusta corrispondenza nelle transazioni commerciali, e può in breve tempo essere introdotto e senza inconvenienti generalmente osservato nella sua pratica applicazione:

Al seguito di rapporto dell' Incaricato del Ministero delle Finanze:

Sentito il Consiglio dei Nostri Ministri, e mentre Ci riserbiamo di provvedere riguardo ad un nuovo sistema decimale di monetazione

Estense, abbiamo intanto decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il Ministero delle Finanze darà le opportune disposizioni, affinchè colla più scrupolosa esattezza siano costituiti gli archetipi delle misure e dei pesi metrici, e si proceda alla compilazione e pubblicazione di accurate Tavole de' ragguagli dei pesi e delle misure di attuale uso nei Nostri Stati, con quelli del sistema metrico decimale, e viceversa.

Art. 2. Dal 1 Gennajo 1852 non potrà farsi uso in tutta l'estensione dei Nostri Stati che dei pesi e delle misure del sistema metrico decimale.

Art. 3. Tutti quelli che dal 1 Gennajo 1852 terranno nei loro magazzini, botteghe, fabbriche, laboratorj, o case di commercio, o sulle piazze, strade, fiere e mercati, misure e pesi diversi dai metrici, unicamente autorizzati; e così pure quelli che ne facessero uso, saranno puniti con una multa di L. 6 per ogni peso o misura in contravvenzione, e l'oggetto invenzionato cadrà in commesso.

Art. 4. Dalla stessa epoca sarà pure vietato il servirsi delle denominazioni dei pesi e misure diverse dalle metriche decimali tanto ne' pubblici atti, avvisi ed annunzj, quanto nelle scritture private, nei libri o registri di commercio, ed in qualunque altro titolo che sia prodotto in giudizio. Potrà solamente farsi uso delle denominazioni degli antichi pesi e misure quando si tratti di necessario confronto fra i

medesimi ed i nuovi, o di contratti e titoli anteriori all' attivazione del sistema metrico decimale, ovvero di oggetti risguardanti il catasto formato in base delle misure antiche in pendenza della sua riforma, purchè se ne citi anche in ogni caso il ragguaglio colle misure e coi pesi metrici.

Art. 5. Li Notari ed altri Uffiziali pubblici, che contravverranno alle disposizioni del precedente articolo, soggiaceranno ad una multa di L. 12 per ogni atto: la multa per tutti gli altri contravventori sarà di sole L. 6 per ogni atto o scrittura privata. Riguardo ai libri e registri di commercio non si farà luogo ad esigere che una sola multa per ogni contestazione, nella quale saranno prodotti in giudizio.

Art. 6. Due mesi dopo la pubblicazione delle prescritte Tavole di ragguagli, e sino all' epoca dell' attivazione del sistema metrico decimale li Notari ed altri Uffiziali pubblici, cui occorrerà di far menzione nei loro atti di pesi e misure usuali, dovranno aggiungervi il corrispondente ragguaglio ai pesi ed alle misure metriche; in difetto di che i contravventori incorreranno nella multa di L. 6 per ogni atto.

Art. 7. Dalla stessa epoca e sino all' attivazione del sistema metrico decimale come sopra, tutti quelli che hanno magazzini, botteghe, fabbriche, laboratorj o case di commercio, dovranno tenere costantemente esposte alla vista dei concorrenti le predette Tavole de' ragguagli. I contravventori saranno sottoposti ad una multa di L. 6. per ogni contravvenzione.

Art. 8. I recidivi nel contravvenire alle disposizioni del presente Decreto soggiaceranno al doppio delle multe rispettivamente comminate dai precedenti articoli 3, 5, 6, e 7; e gl'impotenti al pagamento dovranno scontarle colla pena suppletoria di un giorno di carcere per ogni lira dell'incorsa multa.

Art. 9. Le contravvenzioni per oggetti di pesi e misure previste dal presente Decreto saranno contestate dai Verificatori provinciali nei luoghi di loro residenza, o dai Contabili di Finanza più vicini al luogo di domicilio del contravventore, emettendone le consuete bolle d'invenzione in base alle giurate deposizioni degl'Inventori. Le cause relative saranno trattate e spedite nei modi e termini prescritti per tutte le altre contravvenzioni di Finanza.

Art. 10. Le multe comminate dal presente Decreto saranno cedute per intiero a favore degl'Inventori.

Art. 11. Gli atti, registri o scritture in contravvenzione al disposto dagli articoli 4 e 6, e che fossero prodotti ai Tribunali od a qualunque pubblica Amministrazione, dovranno essere indeclinabilmente rifiutati, a meno che non siano accompagnati dall'autentica prova dell'eseguito pagamento dell'incorsa multa.

Art. 12. Sino a nuova disposizione, ed in via meramente provvisoria, sarà tollerato l'uso delle misure e dei pesi attuali farmaceutici per le ordinazioni e spedizioni dei medicinali.

Art. 13. Gli archetipi dei pesi e delle mi-

sure metriche decimali saranno depositati e gelosamente custoditi presso il Nostro R. Archivio segreto.

Art. 14. In base dei suddetti archetipi saranno istituiti i campioni dei nuovi pesi e misure, una serie dei quali rispettivamente dovrà depositarsi, e con ogni cura e diligenza custodirsi, presso i Ministeri dell'Interno e delle Finanze, e presso le Intendenze di Finanza ed i Verificatori provinciali.

Art. 15. Ogni Comunità dello Stato sarà in obbligo di far costruire a proprio carico una serie dei predetti campioni da approvarsi con quelle norme che verranno stabilite, onde conservarli premurosamente nell'Archivio Comunitativo.

Art. 16. Sarà parimenti in obbligo ogni Comunità che sia fornita dei campioni dei pesi e delle misure di attuale uso nei rispettivi territorj di farli pervenire, nessuno eccettuato, al Ministero delle Finanze al più tardi entro due mesi dal giorno della pubblicazione di questo Nostro Decreto.

Art. 17. Le stesse Comunità saranno pure tenute a somministrare al predetto Ministero delle Finanze colla maggiore esattezza e sollecitudine tutte quelle cognizioni ed informazioni risguardanti la corrispondenza delle misure e dei pesi locali coi metrici, che tornar possono opportune alla compilazione delle Tavole de' ragguagli di cui all' art. 1.

Art. 18. L' esecuzione del presente Nostro

Decreto rimane specialmente affidata al Ministero delle Finanze, il quale nel più breve termine possibile sottoporrà alla Sovrana Nostra Sanzione il Regolamento normale sia per la fabbricazione, sia per la periodica verificazione dei pesi e delle misure.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 17 *Ottobre* 1849

FRANCESCO

(N. 26.)

COMUNITÀ DI MODENA

Come annunciavasi nell' Avviso Comunale 18 Agosto p. p. al 1 Novembre imminente va ad attivarsi in Modena la vendita libera delle Carni Bovine, intanto nelle località, e per parte degli Intraprenditori apparenti dalla sottoposta Tabella.

È obbligo preciso di detti Intraprenditori di vendere le Carni monde affatto da *Giunte*, cioè: Testa - Cuore - Fegato - Milza - Polmoni - Zampe - le quali dovranno esitarsi in locali del tutto disgiunti, e separati da quelli delle vendite delle Carni, tanto di Manzo, che di Vaccina.

Gli Intraprenditori sono inoltre soggetti, fra le altre, risultanti dalle Patenti ai medesimi rilasciate, alle seguenti

PRESCRIZIONI E DISCIPLINE

1. È vietata la vendita di qualsivoglia Carne bovina, che non sia stata macellata nel pubblico Macello, e marcata d'apposito bollo dall' Uffizio di Vittovaglie.

2. Ogni Bottega o Banca di Esercizio dovrà portare l'insegna indicante le rispettive diverse vendite e la qualità della Carne che vi si smercia, e ciò oltre al Nome e Cognome del Venditore, ed al numero della Casa a cui la Bottega appartiene.

3. I Locali di vendita saranno sempre tenuti colla massima pulizia e decenza.

4. Ciascun Intraprenditore dovrà tenere costantemente affisso in luogo comodamente visibile pel Pubblico, ed in caratteri bene intelligibili, il prezzo al quale intende di vendere la Carne, munito del visto dei Giudici alle Vittovaglie. Sarà detto prezzo duraturo per 15 giorni, scorsi i quali verrà o modificato, o confermato con nuova affissione.

5. È riservato al Comune il diritto d'istituire in qualunque caso e tempo, una o più Banche di vendita di Carni.

7. Gl'Intraprenditori sono tenuti alla stretta osservanza delle Leggi, Norme, e Discipline Sanitarie che sono in vigore, e di tutte le altre Leggi, Ordini e Regolamenti che venissero in proposito dalle Autorità competenti sanzionati e prescritti.

7. I suddetti dovranno far uso di una sola

Ghiacciaja, e precisamente di quella da S. Paolo siccome di un unico Macello, essendo del pari assolutamente proibita, come la vendita di Carne macellata fuori di quello, così quella di Carne custodita in Ghiacciaja diversa.

8. Ogni Venditore di Carne, a richiesta del Compratore, dovrà a questo rilasciare, secondo la modula approvata, un Viglietto indicante il giorno, mese, ed anno, il peso, la qualità, e l'importo della Carne vendutagli.

9. Mancando l' Intraprenditore a qualsiasi delle surriportate condizioni, incorrerà per la prima volta nella temporaria sospensione dal proprio Esercizio, ed in caso di recidività nella difinitiva cessazione dal medesimo, oltre la Multa dalle Italiane L. 100 alle L. 200 applicabili alla Cassa Soccorso ai Poveri.

10. In caso di controversie intorno all'adempimento degli obblighi dei Beccaj, desse saranno in via economica risolute in prima istanza dai Giudici alle Vittovaglie, ed in appello dalla Comunità, salvo in caso ecc. la revisione al Ministero dell'Interno.

All' Uffizio di Vittovaglie, coadjuvato dalla Forza pubblica, resta affidato il sorvegliare per l'adempimento delle surriportate prescrizioni, che si deducono a pubblica notizia, perchè ognuno possa curare il proprio interesse, siccome la Rappresentanza Comunale non ha ommessa premura per tutelare quello de' suoi Amministrati nel nuovo sistema di vendita delle Carni in questa Capitale.

Tabella degli Esercizj approvati pel 1 Novembre 1849 di libera vendita di Carni Bovine nella Città di Modena

STRADA	LOCALE DI VENDITA	INTRAPRENDITORI	QUALITÀ DELLA VENDITA
I. CARCERI, E BECCHERIE.....	Beccheria grande.........	VIGEVANI GIUSEPPE......	Buona mezzana Carne di Manzo
II. CORSO CANAL NAVIGLIO......	Bottega appartenente alla Casa N. 141	BELLEI GASPARE E FRATELLI FEDELE, E PIETRO	Carne fina di Manzo
III. CASTELLARO .	Bottega d'angolo colla Contrada dello Zone sotto la Casa N. 669	NAVA NICOLA...........	Buona mezzana Carne di Manzo
IV. Idem.....	Bottega appartenente alla Casa N. 661	BARBOLINI MATTEO	......idem
V. PIAZZA GRANDE	Bottega appartenente alla Casa N. 656	PACCHIONI VECCHI CANDIDA.	......idem
VI. Idem.....	Bottega sotto il portico degli Orefici	CARTOLARI CARLO	......idem
VII. BECCHERIE..	Bottega appartenente alla Casa N. 643	VINCENZI NICOLA........	......idem
VIII. VACCINE ...	Beccheria piccola.........	BARALDI GIOVANNI.......	Buona mezzana Carne di Vaccina

Modena dal Palazzo Comunale questo giorno 29 *Ottobre* 1849

SPEZZANI FF. di Podestà

C. G. BOCCOLARI - MAGIERA - AGAZZOTTI - SABBATINI - MENARINI - CIALDINI

Il Segretario Generale Dott. ***TARDINI***

(N. 27.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA ARCIDUCA D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA ECC. ECC. ECC.

Venendoci rappresentato che molte Armi da munizione come fucili, moschettoni, carabine, pistole da fonde, squadroni, sciabole, bajonette ecc. appartenenti a questa Regia Armeria, e di altre provenienze ancora, si trovano presso borghesi sparse nelle Città, Borgate, e Campagne dello Stato; e volendo Noi per una parte ricuperare dette Armi di Erariale proprietà, e togliere per l'altra l'incongruenza che Armi da munizione abbiano ad essere possedute da Particolari con pericolo della pubblica tranquillità e sicurezza, troviamo conveniente di ordinare, ed ordiniamo quanto segue:

1. Entro 15 giorni, da decorrere da quello dell' affissione del presente Nostro Decreto nelle diverse località, qualunque Persona non militare abbia presso di se qualsiasi delle surriferite Armi, dovrà denunciarla e consegnarla alla R. Armeria in Modena, Brescello, e Massa, oppure al Comando della Piazza, o a quello della Tenenza e Brigata Dragoni, o della Mili-

zia di Riserva del Paese a cui essa persona appartiene.

2. Scorso il tempo come sopra fissato, i Contravventori e Detentori delle Armi da munizione di qualunque provenienza queste sieno, verranno giudicati dalla Commissione Militare residente in Modena, o in Massa, e saranno condannati alla pena non minore di tre anni di carcere a seconda de' casi e delle circostanze.

Il Comando Generale Militare resta incaricato di dare le convenienti disposizioni per l'esecuzione del presente Decreto.

Modena 2 *Novembre* 1849

FRANCESCO

(N. 28.)

REGOLAMENTO GENERALE
PER LE SCUOLE GINNASIALI ED ELEMENTARI DEGLI STATI ESTENSI APPROVATO DA S. E. IL MINISTRO DELL' INTERNO

Intento il Ministero dell' Interno a migliorare la Istruzione Pubblica anche rapporto ai Ginnasj ed alle Scuole Elementari, ha stabilito il presente Regolamento, che sortirà il suo effetto col p. v. anno scolastico.

Modena 20 *Ottobre* 1849

CONTE LUIGI GIACOBAZZI

PARTE PRIMA

DELLA INSTITUZIONE DEI GINNASJ

E DELLE SCUOLE ELEMENTARI

1. In ogni Città, Capo-Luogo, e in quei Paesi o Ville ove si trovò opportuno, è provveduto alla istruzione dei fanciulli con Ginnasj o Scuole Elementari, quando non siano Seminarj o Collegi pubblici che di per sè vi suppliscano bastantemente.

2. I Ginnasj sono distinti dalle Scuole Elementari, in quanto che i primi presentano un corso più esteso e progressivo di studj; mentre le altre non danno che una istruzione compendiata e propriamente elementare.

3. I Ginnasj sono di tre classi: quelli di prima e seconda conducono il giovinetto dai primi rudimenti grammaticali allo studio della filosofia esclusivamente. Si distinguono fra loro perchè gli uni hanno generalmente tanti maestri, quante ne sono le scuole; laddove negli altri ciascun maestro ha l' insegnamento per due scuole. Li Ginnasj di terza classe non presentano la istruzione che a tutta la grammatica, detta volgarmente *suprema*.

4. Le Scuole Elementari sono distribuite in due classi distinguibili per la materia che vi s'insegna.

5. L'istruzione nei Ginnasj e nelle Scuole Elementari è uniforme in tutto lo Stato.

PARTE SECONDA

DELL' ISTRUZIONE NEI GINNASJ E NELLE SCUOLE ELEMENTARI

CAPITOLO I.

Dei Ginnasj di prima e seconda classe.

6. Il corso di studio nei Ginnasj di prima e seconda classe è di sei anni, ed è distribuito in altrettante distinte scuole che ricevono il nome da quella dell'anno scolastico al quale si riferiscono.

7. La prima scuola, che corrisponde alla grammatica detta *infima*, serve d'introduzione, e comprende i primi precetti di lingua italiana e di lingua latina in quanto alle nozioni generali delle parti del discorso, alla declinazione de'nomi, alla conjugazione dei verbi ed alle concordanze.

Testi

Per la lingua italiana .	*Gramatichetta italiana estratta dalla grammatica pedagogica dell'Abbate Antonio Fontana.* (Firenze 1844).
Per la lingua latina (*fatte quelle modificazioni che il maestro crederà opportune*)	*Limen grammaticum* (Mod. Tipi Vincenzi 1848).

Per l'analisi italiana .	*Storia sacra ridotta a compendio da Gaetano Gibelli* (Bologna. Tipi Sassi 1848).
Per l'analisi e traduzione latina.	*L'Homond,* Epitome Historiae sacrae (Mod. Tipi Vincenzi 1848).
Principj di storia sacra.	*Storia sacra ridotta a compendio come sopra.*
Nozioni preliminari di geografia.	*Elementi di geografia moderna ad uso delle scuole.* (Torino. Marietti 1846).
Aritmetica (*Abbaco e numerazione*)	*Nozioni preliminari dell' aritmetica, numerazione ed abbaco ad uso dei giovinetti della prima classe* (Mod. Tipi Vincenzi 1849).

8. La seconda scuola, detta grammatica *inferiore*, comprende i precetti di lingua italiana e latina sulla sintassi di reggimento in quanto alle proposizioni semplici.

Testi

Per la grammatica italiana.	*Puoti.*
Per la Gramm. latina .	*Poretti.*

Analisi di scrittori italiani	*Cento novelle morali raccolte da Salvatore Muzzi* (Modena. Tipi Rossi 1849).
Quella di scrittori latini	*L'Homond*, Epitome Historiae sacrae - *Fedro*.
Storia sacra (*prosegue*).	*Come sopra*.
Geografia (*Asia*)	*Elementi di geografia moderna ad uso delle scuole* (Torino. Marietti 1846).
Aritmetica (*Somma e sottrazione degli intieri*).	*Elementi di aritmetica ad uso delle scuole pubbliche di C. P.* (Modena. Tipi Vincenzi 1848).

9. La terza scuola, detta grammatica *media*, ha per oggetto di esercitare i giovinetti nei precetti di lingua italiana e latina, sulla sintassi di reggimento in quanto alle proposizioni complesse, e nel tradurre dal latino in italiano e dall'italiano in latino (*).

(*) Si consiglia il maestro a scegliere talvolta squarci di scrittori latini esattamente tradotti pei temi italiani da convertire in latino, all'oggetto di far rilevare allo scolaro la differenza fra la traduzione da questo eseguita e il testo originale.

Testi

Per la grammatica italiana. . . . . Per la Gramm. latina .	*Come nella scuola antecedente.*
Per le traduzioni dal latino	*Anthologia ad usum secundae classis* (Mod. Tipi Vincenzi 1849).
Per l'analisi italiana. .	*Cento novelle di Salvatore Muzzi come sopra - Diverse lettere del Conte Gaspare Gozzi* (Roma, presso Feretti 1836).
Storia sacra (*si compie*). Geografia (*Affrica*) . . . Aritmetica (*Moltiplica e divisione degli intieri*).	*Come nella scuola antecedente.*

10. La quarta scuola, ossia grammatica *superiore*, comprende li precetti di lingua latina ed italiana per ciò che risguarda la sintassi figurata, la retta pronunzia, l'ortografia e le regole della versificazione italiana e latina.

Testi

Per la grammatica italiana.	*Puoti.*
Per la Gramm. latina. . Per la versificazione italiana.	*Poretti.*
	Mazzoleni.

Per la Gramm. latina .	*Prosodia latina.*
Analisi di scrittori classici italiani (*)	*Antologia italiana di Giuseppe Monterossi.*
Traduzione ed analisi de' classici latini . . .	*Cicerone,* de officiis - *Catullo - Tibullo - Properzio.*
Storia ecclesiastica .	*Storia ecclesiastica da G. C. a' nostri tempi* (Torino. Marietti 1848).
Storia profana. . . .	*Storia d' Italia.* (Torino. Marietti).
Geografia (*America*) . .	*Come sopra.*
Aritmetica (*Trasformazioni e calcolo delle frazioni ordinarie*) . .	*Fascicolo* 2° *come sopra.*

11. La quinta scuola detta *umanità* comprende la parte prima dello studio di belle lettere italiane e latine, i precetti sullo stile, sull'elocuzione, sui diversi generi di componimenti in prosa ed in verso, e gli esercizj pratici di comporre in italiano e latino.

(*) Sarà bene che il maestro nel dare temi italiani da tradurre in latino si serva possibilmente di squarci scelti da buoni autori all'oggetto di ottenere contemporaneo profitto nelle due lingue.

Testi

Umane lettere	*Istituzioni di rettorica e belle lettere tratte dalle lezioni di Ugo Blair dal P. Francesco Soave ampliate da Ignazio Montanari* (*).
Analisi di scrittori classici italiani.	*Esempj di bello scrivere in prosa e poesia del Fornacciari* (Lucca. Tipi Giusti 1844). *Tasso*, Gerusalemme liberata (**).
Traduzioni ed analisi di classici latini . . .	*Cicerone*, Orationes selectae - *Virgilio*, *Selecta ex latinis scriptoribus et poëtis ad usum etc.* - *Orazio*, le Odi.
Storia romana . : . . .	*Storia romana* (Torino. Marietti 1847).

(*) Il maestro cercherà poi, ove creda opportuno, di dettare sul testo stesso quelle spiegazioni ed aggiunte che più crederà adatte alla maggiore intelligenza degli scolari.

(**) Dovrà essere edizione purgata come quella di Como ad uso del Collegio Gallio, o l'altra di Torino per Marietti.

Geografia (*Europa*) . . *Come sopra.*

Aritmetica (*Trasformazioni e calcolo delle frazioni decimali*). . .	*Fascicolo* 2° *come sopra.*

12. La sesta ed ultima scuola, ossia la *rettorica*, abbraccia la seconda parte dello studio di belle lettere, la parte superiore dei precetti di rettorica, e specialmente ciò che ha rapporto all' invenzione, disposizione, arte oratoria e poetica, e gli esercizi pratici del comporre in prosa ed in verso, così in italiano, come in latino (*).

Testi

Rettorica	*Blair, come in umanità* (**).
Analisi di scrittori italiani.	*Come sopra, e Dante,* Divina Commedia.
Traduzione di classici latini	*Come sopra, ed Orazio,* Arte poetica.

(*) Il maestro curerà di dare principalmente argomenti trattati da classici autori a maggiore istruzione dei giovani, ai quali, dopo avere corretto il componimento, leggerà lo squarcio di quel tale autore donde prese l' argomento da quelli trattato, sicchè dal confronto possano meglio comprendere i proprj difetti.

(**) Anche pel maestro di tale scuola valga il cenno fatto sotto il N. 11.

Storia antica	*Quadro cronologico della storia antica e moderna* (Torino. Marietti 1842).
Storia patria	*Quella del Baraldi* (per Modena).
Geografia antica e sfera armillare	*Elementi di geografia ad uso delle Scuole Pie* (Firenze 1840).
Aritmetica (*Esposizione del sistema antico delle nostre misure, trasformazioni e calcolo dei complessi, ed esposizione del sistema metrico*)	*Fascicolo 2° come sopra.*

13. L'istruzione letteraria non deve andare disgiunta dalla religiosa; onde nei Ginnasj v'ha un corso d'insegnamento delle cose principali della Religione Cattolica prendendo per testo, nelle prime quattro scuole, la *Dottrina Cristiana* che sia adottata dal rispettivo Ordinario diocesano, e nella quinta e sesta, li *Caratteri della vera Religione ad uso delle scuole di umanità e rettorica* (*Modena. Tipi Vincenzi* 1849).

CAPITOLO II.

Dei Ginnasj di terza classe

14. In questi Ginnasj, l'istruzione limitandosi a tutta la grammatica superiore, non sono

che quattro scuole disimpegnate da due maestri, e quindi il corso di studio è ristretto ad anni quattro.

15. È materia dell'istruzione in tali Ginnasj quella stessa determinata per le relative scuole ne' Ginnasj di prima e seconda classe.

16. Il maestro, avendo due classi di scolari, ne sistema ed ordina l'istruzione per modo che questa alla fine d'ogni anno scolastico riesca completa per ciascuna delle due classi.

CAPITOLO III.

Delle Suole Elementari

17. Le Scuole Elementari di prima classe comprendono un corso di più anni, nel primo dei quali li fanciulli sono ammaestrati nel leggere e scrivere, nei primi precetti di Religione, e nei doveri dell'uomo.

Testi

Abbicì - *Dottrina Cristiana* - *I Doveri dell' Uomo* - *Officium B. M. V.* - *Corso di Storia sacra* (Modena. Tipi Vincenzi).

18. Negli altri anni si distribuisce l'insegnamento completo, cioè di calligrafia, di Aritmetica, di lingua italiana dalle nozioni delle parti del discorso sino a tutta la teoria dello stile e del comporre in prosa, con continui esercizj di analisi.

Testi

Per la grammatica italiana.	*Puoti.*
Per gli esercizj sull'italiano.	*Guida ad esprimere i proprj sentimenti.*
Aritmetica a tutto il trattato dei rapporti e delle proporzioni e regole che ne derivano .	*Elementi di Aritmetica, regole sulle frazioni in genere e sui decimali con tavole di rapporto tra l'antico sistema dei pesi e misure ed il nuovo Metrico-Decimale* (Modena. Tipi Rossi).
Storia sacra	*Compendio di Storia sacra* (Mod. Tipi Vincenzi 1847, seconda edizione).
Storia romana	*Compendio di Storia romana di M.r Pellegrino Farini compendiata da Salvatore Muzzi.*
Storia patria.	*Baraldi* (per Modena).
Geografia e Sfera armillare	*Elementi di geografia ad uso delle Scuole Pie.*

19. Gli scolari ricevono ancora in ciascun anno del corso, una volta almeno la settimana, istruzione di Dottrina Cristiana su quella delle rispettive Diocesi; istruzione che nell'ultimo anno si estende ancora alla indicazione e dimostrazione dei caratteri della Religione Cattolica sul testo *Caratteri della vera Religione ad uso ecc.* (Modena. Tipi Vincenzi 1849).

20. Le Scuole Elementari di seconda classe hanno un corso più breve, e nelle medesime il primo anno di studio è eguale a quello delle scuole di prima classe: negli altri successivi anni l'istruzione è limitata agli elementi di lingua italiana colla pratica di scrivere lettere, e così agli elementi di calligrafia, di aritmetica sino al calcolo delle quantità complesse, e di storia sacra.

21. Si applica a queste Scuole quanto è prescritto nelle altre rapporto all' insegnamento della Dottrina Cristiana; e si usano in ciascuna parte gli stessi Testi indicati nella prima classe (*).

22. Il numero dei maestri nelle Scuole Elementari, così di prima come di seconda classe, è regolato dal maggiore o minor numero presumibile di concorrenti alle medesime, e di-

(*) Venendo riconosciuti altri Testi come più proprii all' ammaestramento, il Ministero dell' Interno avrà cura di surrogarli ai già designati, e non intende col presente Piano di accordare una privativa alle citate edizioni.

pende ancora dalla diversità delle circostanze dei varj luoghi.

PARTE TERZA

DEL REGIME E DELLE DISCIPLINE PEI GINNASJ E SCUOLE ELEMENTARI

23. In pendenza dell'attivazione di un nuovo Piano disciplinare dovranno osservarsi le discipline e massime attualmente in vigore nei singoli Ginnasj e nelle Scuole Elementari.

(N. 29.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Notificazione

In adempimento alla prescrizione contenuta nell'art. 18 dell'Editto Sovrano 17 ottobre p. p., avendo sottoposto a S. A. R. il Regolamento, che servir deve di norma tanto ai Verificatori e fabbricatori dei pesi e delle misure del Sistema metrico decimale nella parte che rispettivamente li riguarda, quanto ai commercianti per assoggettare alla prescritta annuale verificazione i pesi e le misure di cui fanno uso, ed essendosi la preossequiata A. S. R. degnata di sanzionarlo con venerato Rescritto del giorno 10 dell'andante mese N. 6075, si pubblica il Regolamento stesso, affinchè ognuno cui spetta ne curi la piena ed esatta osservanza.

CAPO I.

DELLA COMMISSIONE SPECIALE SUI PESI E LE MISURE

Articolo 1. È instituita in esecuzione al disposto da Sovrano Rescritto 27 ottobre p. p. N. 5800, una Commissione speciale sui pesi e le misure, composta dei seguenti Individui:

MARIANINI Cav. Prof. STEFANO, Presidente
ARALDI Magg. Prof. ANTONIO
COSTA Ing. Prof. CESARE
BIANCHI Prof. GIUSEPPE
ROSSI Ing. FERDINANDO

alla quale, giusta il prescritto dall'articolo 1 dell'Editto Sovrano 17 ottobre p. p. è specialmente demandato l'incarico della compilazione di Tavole dei ragguagli dei pesi e delle misure di attuale uso in tutta l'estensione del territorio di questi Stati, coi pesi e le misure del Sistema metrico decimale e viceversa.

Art. 2. Alla stessa Commissione rimane pure affidato:

§. 1. di compilare il Regolamento che servir debba di norma indeclinabile, e in ogni sua parte precisa ed accurata, alla fabbricazione delle misure e dei pesi del Sistema metrico decimale; prefiggendo in esso fra i pesi e le misure attuali, quelli di cui per un determinato tempo possa continuarsi l'uso, purchè giustamente ridotti ad una corrispondenza metrica;

§. 2. di dirigere e sorvegliare colla più attenta diligente cura, la fabbricazione degli archetipi delle misure e dei pesi metrici, giusta i prototipi appositamente commessi a Parigi;

§. 3. d'invigilare con pari cura sulla fabbricazione delle serie dei campioni dei suddetti pesi e misure, da depositarsi e custodirsi, negli Uffizj determinati dagli articoli 14 e 15 del sucitato Sovrano Editto;

§. 4. di soprantendere, sia col mezzo dei Verificatori provinciali in attualità d'esercizio, sia d'un Ispettore scelto dal seno di essa Commissione o di altro individuo estraneo alla medesima, ai lavori di costruzione dei nuovi pesi e misure, o di riduzione dei pesi e delle misure attuali in metrici; per modo che s'insinui e prevalga gradatamente la pratica cognizione che si richiede all'esatta fabbricazione degli stessi pesi e misure del Sistema metrico decimale, e le nuove scorte, destinate a sostituire i pesi e le misure locali di attuale uso, riescano regolari, precise e conformi ai campioni, nè siano per incontrare difficoltà ad essere legittimate col marchio di verificazione;

§. 5. di esercitare, finchè rimanga essa Commissione in carica, l'officio di esaminare ed esperimentare gl'individui che aspireranno a conseguire la nomina di Verificatori provinciali, o ad essere patentati per l'esercizio di fabbricatori dei pesi e delle misure.

Art. 3. Due anni dopo l'attivazione esclusiva del Sistema metrico decimale, la Commissione

speciale sui pesi e le misure cesserà dalle sue incombenze. Gli atti tutti, studi e lavori compilati da essa Commissione, in pendenza dell' esercizio delle sue funzioni, dovranno essere depositati nell' Archivio del Ministero delle Finanze.

CAPO II.

DEI VERIFICATORI PROVINCIALI DEI PESI E DELLE MISURE

Art. 4. Vi saranno dei Verificatori provinciali dei pesi e delle misure, residenti rispettivamente nei Capiluoghi, cioè:

1. in Modena per le provincie di Modena e Frignano;
2. in Reggio per quella provincia;
3. in Guastalla per quella provincia;
4. in Massa per le provincie di Massa, Carrara, e Lunigiana;
5. in Castelnovo di Garfagnana per quella provincia.

Art. 5. Nessuno potrà essere nominato o confermato Verificatore, il quale non abbia prima subíto un esame, da cui risulti che possiede le necessarie cognizioni tanto del Sistema metrico decimale, quanto dei relativi pesi e misure, e la pratica indispensabile sia all'esatta verificazione, come alla buona costruzione degli uni e delle altre.

Art. 6. Gli aspiranti al posto di Verificatore dovranno avanzarne domanda al Ministero col mezzo della rispettiva Intendenza di Finanza,

corredando la domanda stessa dei Certificati comprovanti la loro buona condotta morale, politica e religiosa.

Art. 7. Il Ministero, durante la permanenza della Commissione speciale sui pesi e le misure, affiderà alla medesima l'incarico di assoggettare gli aspiranti al prescritto esperimento pratico ed al successivo esame verbale; e cessata la Commissione stessa dalle sue funzioni, sarà di volta in volta a delegare quelle persone che riterrà poter meglio soddisfare a sì geloso incarico.

Art. 8. Pervenuta al Ministero medesimo la relazione del giudizio proferito dagli esaminatori, sceglierà fra i concorrenti quelli che avranno ottenuto il voto di riconosciuta decisa capacità, e li designerà all'Intendenza di Finanza della provincia, affinchè proceda agli ulteriori atti di pratica per la definitiva nomina del Verificatore. Tale nomina sarà conferita per atto di delibera a pubblico incanto, a quello fra i concorrenti ammessi, che avrà ottato per la minore provigione sull'ammontare complessivo delle tasse da esigersi per conto dell'Amministrazione di Finanza, e offerte al tempo stesso le prove d'idoneità della cauzione, che sarà tenuto a prestare qual pubblico Contabile.

Art. 9. Avvenuta la suddetta nomina, il nuovo Verificatore sarà munito dal Ministero della relativa patente, a fronte del pagamento della tassa di L. 10. La patente gli servirà finchè, in dipendenza del contratto con esso

lui stipulato, rimanga nell'esercizio delle sue incombenze; le quali non potrà egli assumere e disimpegnare se non dopo che l'Intendenza di Finanza avrà notificata al pubblico la di lui nomina con analogo avviso.

Art. 10. Potrà il Verificatore farsi coadjuvare, sotto però la propria responsabilità e garanzia, dall'opera di Commessi, i quali giustificata previamente la loro buona condotta, e subíto l'esame di cui all'art. 5., dovranno essere approvati dal Ministero e quindi muniti dall'Intendenza di apposito brevetto.

Art. 11. Il Verificatore residente in Modena avrà inoltre la qualifica d'Ispettore dei pesi e delle misure; ed in tale qualità dovrà egli trasferirsi ove gli sarà ordinato dal Ministero per invigilare non solo sui Verificatori provinciali, ma anche sui fabbricatori per la regolare e perfetta costruzione dei pesi e delle misure. Nel tempo però in cui la Commissione speciale rimarrà nell'esercizio delle sue funzioni, tanto esso Verificatore, quanto gli altri Verificatori provinciali, dovranno immediatamente dipendere dalla Commissione medesima e dall'Ispettore straordinario, che fosse da essa prescelto per gli oggetti contemplati dal §. 4. art. 2. del precedente Capo I.

Art. 12. Dovrà pure lo stesso Verificatore, nella sua qualità d'Ispettore, procedere di sei in sei anni alla verificazione dei campioni in consegna dei rispettivi Verificatori provinciali, munendoli del proprio marchio. Nei casi di

trasferimento per gli oggetti di cui in questo e nel precedente articolo, l'Ispettore percepirà, a carico dell'Amministrazione, una diaria compensativa unicamente delle spese.

Art. 13. Riguardo ai campioni di cui sarà fornito lo stesso Ispettore Verificatore dei pesi e delle misure in Modena, dovranno essere verificati di tre in tre anni coll'esatto confronto degli Archetipi, a cura di chi sarà delegato dal Ministero delle Finanze; ed in prova sarà sui medesimi impresso un apposito marchio.

Art. 14. È rigorosamente proibito sia ai Verificatori, come ai loro Commessi, di fabbricare pesi e misure o stromenti da pesare per uso de' particolari e commercianti. Potranno però i medesimi fabbricare i campioni che servir debbano per loro proprio uso, quando ne abbiano fatta preventiva dichiarazione all'Intendenza di Finanza, e quelli ad uso de' fabbricatori di pesi e misure, o che servir dovessero per essere depositati negli Archivj Comunali, purchè ne abbiano avuta speciale commissione in iscritto, da notificarsi del pari all'Intendenza di Finanza prima d'intraprenderne la lavorazione. Potranno pure gli stessi Verificatori fabbricare que' pesi, misure o stromenti da pesare, che fossero loro specialmente ordinati da pubbliche Amministrazioni Governative. In tutti però li suesposti casi, li pesi, misure o stromenti da pesare fabbricati dai Verificatori, dovranno essere verificati e legittimati dall'Ispettore col proprio marchio.

Art. 15. I pesi, le misure o gli stromenti da pesare che fossero fabbricati dai Verificatori o dai loro Commessi, in onta al rigoroso divieto, di cui nel precedente articolo, saranno confiscati e venduti a cura dell'Intendenza di Finanza, e il loro ricavato devolverà per intiero a favore degl'Inventori.

Art. 16. È pure vietato ai Verificatori ed ai loro Commessi di accomodar pesi e misure, salvo che si trattasse di tenuissime operazioni indispensabili a ridurre gli stessi pesi e misure a tutta quella maggiore esattezza, che possa richiedersi per renderli suscettivi del marchio di verificazione; ritenuto però che per tali operazioni non potranno essi Verificatori o loro Commessi esigere mercede alcuna. Le contravvenzioni al presente articolo saranno punite colla multa di L. 10. per ogni peso o misura che il Verificatore o i suoi Commessi avessero assunto di accomodare, da esigersi a carico del Verificatore medesimo, anche pel fatto de' suoi Commessi, e da devolvere per intiero a favore degl'Inventori; e detti pesi e misure cadranno in commesso, salve e riservate al proprietario le ragioni d'indennizzo, che gli potessero competere contro il Verificatore, da esperimentarsi davanti al Foro ordinario.

Art. 17. Nei casi di contravvenzione previsti dai precedenti due articoli, si procederà nelle forme e coi metodi in corso per tutte le altre contravvenzioni di Finanza.

Art. 18. I Verificatori o i loro Commessi

dovranno prestarsi alla verificazione dei pesi e delle misure che saranno loro presentati tanto dai commercianti e dai particolari, quanto dai fabbricatori; e nei casi contemplati dall'art. 47 dovranno trasferirsi a verificarli presso i richiedenti. Riconosciutane la regolarità, esattezza e giusta corrispondenza coi campioni, vi apporranno la loro marca, e procederanno ad esigere le tasse di verificazione e di bollo in piena conformità della Tariffa unita al presente Regolamento.

Art. 19. Dovrà questo tenersi dai Verificatori costantemente affisso nel loro laboratorio in luogo opportuno per essere comodamente letto, e mancando essi a tale prescrizione incorreranno nella multa di L. 10 che cederanno intieramente a favore degl'Inventori. Il Verificatore poi che si permettesse di esigere più di quello che è stabilito nell'apposita Tariffa, sarà tenuto alla restituzione del più percetto, ed al pagamento della multa di L. 50., da cedere come sopra per intiero a favore degl'Inventori.

Art. 20. Quando il Verificatore nell'atto di riconoscere i pesi e le misure a lui presentati per la verificazione, fosse per riscontrarvi qualche difetto, dovrà restituire il peso o la misura difettosa al presentatore, indicandogli in iscritto, e colla maggiore esattezza e precisione, la qualità del difetto, affinchè possa farvi riparare da quell'artefice patentato alla fabbricazione di pesi e misure, che sia egli per preferire.

Art. 21. I Verificatori saranno in obbligo d'istituire e tenere un Registro, che sarà loro somministrato dall'Amministrazione, per ogni Comunità del circondario ad essi assegnato, il quale porterà in apposite finche le seguenti indicazioni: numero progressivo; data; cognome e nome del richiedente; sua professione e domicilio; qualità e quantità dei pesi e delle misure sottoposti alla verificazione; somme pagate per la verificazione, per bolli, per taglio delle bollette; somma complessiva percetta; numero proprio di ciascuna bolla. I suddetti Registri verranno caricati dal Verificatore o dai suoi Commessi di mano in mano che saranno a rilasciare le bolle di verificazione; dovranno custodirli durante l'anno per le ispezioni, che fossero ordinate dalle Intendenze di Finanza, per conoscere quelli che non avessero adempito all'obbligo dell'annuale verificazione; e allo spirare d'ogni anno saranno a rassegnarli alla rispettiva Intendenza, la quale li farà pervenire al Ministero per gli opportuni confronti coi Bollettarj d'esazione.

Art. 22. Ommettendosi dai Verificatori la tenuta dei suddetti Registri, soggiaceranno alla multa di L. 100 per ogni Registro mancante. Riscontrandosi nei Registri medesimi l'ommissione di qualche partita compresa nei Bollettarj d'esazione, incorreranno nella multa di L. 5 per ogni partita ommessa. Verificandosi invece nei Registri qualche partita per la quale non fosse stata emessa la relativa bolla d'esazione,

i Verificatori dovranno reintegrare all'Amministrazione l'importare delle tasse, dei bolli e dei tagli delle bollette da essi percetto, perderanno sopra tali somme ogni diritto alla pattuita provvigione, ed incorreranno inoltre nella multa di L. 50 per ogni partita non coperta da bolla d'esazione. L'Uffizio generale di Revisione presso il Ministero praticherà le ispezioni di confronto fra i Registri ed i Bollettarj, e nelle consuete cartelle emetterà i rilievi che sono di suo istituto, tanto delle multe incorse pei titoli di cui sopra, quanto delle parziali esazioni, che in più od in meno fossero state fatte dai Verificatori in onta alle prescrizioni dell'apposita Tariffa. Sarà in facoltà delle Intendenze di ordinare ispezioni all'oggetto di riconoscere se dai Verificatori siano osservate le prescrizioni loro imposte col precedente art. 21., e nei casi di contravvenzione previsti nel presente articolo, si procederà allo stacco delle Bolle d'invenzione, e le multe devolveranno per intiero a favore degl'Inventori.

Art. 23. La marca del Verificatore consisterà in uno scudetto colla testa dell'aquila Estense, al di sotto della quale vi sarà l'iniziale del suo cognome: a questo marchio si aggiungeranno con separato impronto le cifre del millesimo. Eseguita in tal modo la prima bollatura dei pesi, delle misure e degli stromenti da pesare, nelle successive annuali verificazioni basterà l'apporvi le ultime due cifre del millesimo di ciascun anno. Riguardo alla marca

del Verificatore residente in Modena, essa consisterà in un simbolo eguale al sudescritto; ma nell'esercizio delle sue incombenze come Ispettore avrà altra marca simile, in cui però la testa dell'aquila sarà sormontata dalla corona Ducale. La grandezza della marca varierà a seconda della qualità dei pesi e delle misure, a cui dovrà essere applicata.

Art. 24. I Verificatori dei pesi e delle misure dovranno rassegnare gl'impronti della marca alla rispettiva Intendenza di Finanza, nè sarà loro più lecito di variarla, finchè continueranno nell'esercizio delle loro incombenze: cessando da queste, dovranno rilasciare all'Intendenza medesima i relativi punzoni.

Art. 25. A carico dell'Amministrazione sarà somministrata al Verificatore ed Ispettore residente in Modena una doppia serie completa dei pesi e delle misure del Sistema metrico decimale: agli altri Verificatori ne sarà somministrata una sola serie.

Art. 26. Le disposizioni contenute in questo Capo II., salvo quanto è contemplato negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, non avranno il loro effetto che col 1 gennajo 1852, epoca in cui, giusta il prescritto dall'Editto Sovrano, non potrà farsi uso in questi Stati che dei pesi e delle misure del Sistema metrico decimale, giusta il seguente

PROSPETTO FONDAMENTALE
del Sistema metrico decimale dei PESI e delle MISURE

MISURE LINEARI O DI LUNGHEZZA

MULTIPLI	Miriametro .	diecimila metri	
	Chilometro .	mille »	miglio geografico
	Ettometro . .	cento »	
	Decametro. .	dieci »	pertica agrimensoria

METRO UNITÀ *fondamentale di tutto il sistema, corrispondente alla diecimillionesima parte del quarto del meridiano terrestre*

PARTI . .	Decimetro. .	decimo del metro
	Centimetro .	centesimo »
	Millimetro. .	millesimo »

MISURE QUADRATE O DI SUPERFICIE

MULTIPLO – Ettara. . . . cento ari, ossia diecimila metri quadrati

ARA UNITÀ *corrispondente ad un decametro quadrato*

PARTE – Centiara . . . . centesimo dell' ara, ossia un metro quadrato

MISURE CUBICHE O DI CAPACITÀ

MULTIPLI	Chilolitro o Metro cubo e Stero .	mille litri
	Ettolitro	cento »
	Decalitro	dieci »

LITRO UNITÀ *corrispondente ad un decimetro cubo*

PARTE – Decilitro. . . . . . . decima parte del litro

PESI

MULTIPLI	Chilogramma	mille grammi
	Ettogramma.	cento »
	Decagramma	dieci »

GRAMMA UNITÀ *corrispondente al peso di un centimetro cubo d'acqua pura pesata nel vuoto alla temperatura di quattro gradi della scala centigrada*

PARTI . .	Decigramma.	decimo del gramma
	Centigramma	centesimo »
	Milligramma	millesimo »

CAPO III.

DEI FABBRICATORI DI PESI E MISURE

Art. 27. Gli attuali fabbricatori di pesi e misure dovranno, nel termine di due mesi dalla data del presente Regolamento, aver dichiarato alla rispettiva Intendenza di Finanza se intendono di proseguire nell'esercizio della loro arte, e quali siano precisamente i pesi e le misure o gli stromenti da pesare, a cui saranno esclusivamente per incombere, presentando al tempo stesso i recapiti giustificativi la loro buona condotta morale, politica e religiosa. Quando al seguito dell' esperimento meccanico e dell'esame verbale, di cui all' art. 29, siano riconosciuti abili all' esercizio dell'arte, nella quale intenderebbero di proseguire, saranno essi muniti della patente di cui al successivo art. 30.

Art. 28. Chiunque poi intenda di esercitare l'arte di fabbricatore di pesi e misure o stromenti da pesare dovrà insinuarne domanda alla rispettiva Intendenza di Finanza, indicando in essa il suo nome, cognome e paternità, il luogo di domicilio e la qualità precisa dei pesi o delle misure o degli stromenti da pesare, alla cui fabbricazione sarà esclusivamente per applicarsi; corredando la domanda stessa dei certificati, che comprovino la sua buona condotta morale, politica, e religiosa, e di aver fatto l'esercizio pratico della sua arte presso di un fabbricatore.

Art. 29. Riconosciuta la regolarità dei documenti prescritti col precedente articolo, saranno essi dall'Intendenza di Finanza rassegnati al Ministero, il quale disporrà che l'aspirante sia ammesso all' esame pratico per la esecuzione, a scelta degli esaminatori, di un lavoro di que' pesi, misure o stromenti da pesare, alla cui fabbricazione intenderà esclusivamente di applicarsi, eseguito il quale sarà quindi assoggettato all'esame verbale per esperimentarne le cognizioni sugli stessi pesi, misure o stromenti da pesare, e sul Sistema metrico decimale.

Art. 30. Gli esaminatori emetteranno il loro giudizio sulla capacità dell' aspirante alla fabbricazione di que' pesi, misure o stromenti da pesare, a cui abbia dichiarato di volersi unicamente dedicare, e ne saranno a rassegnare la relazione al Ministero, il quale in appoggio al proferito giudizio sarà a munire l'individuo, riconosciuto abile, della patente d'esercizio, a fronte del pagamento della relativa tassa in L. 5.

Art. 31. Le patenti dei fabbricatori di pesi, misure o stromenti da pesare saranno rinnovate d'anno in anno. A questo effetto dovranno essi, entro il mese di novembre d'ogni anno, avanzarne domanda alla rispettiva Intendenza di Finanza, la quale, non più tardi del giorno 15 del successivo mese di dicembre, dovrà averne rassegnato l'Elenco al Ministero pel conseguimento delle patenti, che verranno

poscia prima dello scadere dell'anno diramate a fronte del pagamento della tassa prescritta al precedente art. 30. Quelli fra i fabbricatori che intendessero di cessare dall'esercizio, dovranno averne fatta dichiarazione due mesi prima almeno alla rispettiva Intendenza di Finanza: chi avrà ommesso di domandare la rinnovazione della patente entro il mese di novembre d'ogni anno, s'intenderà cessato dall' esercizio.

Art. 32. Tutti generalmente i fabbricatori di pesi, misure o stromenti da pesare, dovranno scegliere e adottare un simbolo o segnale qualunque per la loro marca, che porterà inoltre l'iniziale del loro cognome, e tanto gli attuali fabbricatori, appena saranno stati approvati, quanto quelli che verranno successivamente patentati, saranno tenuti di rassegnare alla ripettiva Intendenza di Finanza tre impronti della loro marca, uno de' quali verrà sottoposto al Ministero, ed un altro sarà trasmesso per sua norma al Verificatore provinciale, il quale non potrà ammettere alla verificazione ed al bollo que' pesi, misure o stromenti da pesare che gli fossero presentati dai fabbricatori, i quali non avessero per anche adempito al suddetto obbligo.

I fabbricatori non potranno in modo alcuno variare la loro marca senza speciale autorizzazione del Ministero, e dovranno contrassegnarne ogni peso, misura o stromento da pesare da essi fabbricato.

Cessando dall'esercizio, dovranno rilasciare il punzone della particolare loro marca alla rispettiva Intendenza di Finanza.

Art. 33. Dovranno pure gli stessi fabbricatori contrassegnare ogni peso, misura o stromento da pesare che avranno fabbricato, od anche semplicemente accomodato, coll'indicazione del nome proprio di ciascun peso o misura quando ne siano suscettivi, e colle cifre esprimenti il quantitativo delle rispettive unità o la portata dello stromento da pesare; e ciò in modo ben chiaro e permanente. I Verificatori si rifiuteranno di munire del marchio di verificazione que' pesi, misure o stromenti da pesare che fossero loro presentati dai fabbricatori, e che mancassero della loro marca particolare e degli altri contrassegni determinati in quest'articolo.

Art. 34. Le contravvenzioni ai precedenti due articoli saranno punite colla multa di L. 5 per ogni peso, misura o stromento da pesare mancante della marca del fabbricatore di cui all'art. 32, o dei contrassegni di cui al successivo art. 33, o dell'una e degli altri, e il Verificatore in siffatti casi sarà tenuto a procedere allo stacco delle relative Bolle d'invenzioni.

Art. 35. I fabbricatori dovranno essere muniti di una serie completa de' campioni risguardanti l'esercizio della loro arte, debitamente legittimati dal marchio del Verificatore e da assoggettarsi all'annuale verificazione.

Quel fabbricatore, che fosse trovato mancante della suddetta completa serie di campioni, sarà privato della patente d'esercizio.

Art. 36. Non potranno i fabbricatori nè vendere nè esporre in vendita pesi, misure o stromenti da pesare, i quali non siano legittimati dal marchio di verificazione. I contravventori incorreranno nella multa comminata all'art. 50 del Capo seguente.

Art. 37. Chiunque si permetterà di fabbricare o accomodare pesi, misure o stromenti da pesare senz'esservi autorizzato dalla patente d'esercizio, incorrerà nella multa di L. 20 per ogni capo arbitrariamente fabbricato o accomodato, oltre la perdita degli oggetti in contravvenzione, e degli stromenti tutti inservienti alla fabbricazione e accomodatura dei pesi, delle misure o stromenti da pesare.

Alle stesse penalità soggiaceranno que' fabbricatori approvati, che fabbricassero o accomodassero pesi, misure o stromenti da pesare, a cui non fossero espressamente autorizzati dalle rispettive patenti, le quali saranno loro ritirate, dichiarandoli decaduti dalla facoltà di continuare nell' esercizio della loro arte.

Art. 38. Nei casi di contravvenzione previsti dai precedenti art. 34, 36, e 37 si procederà nei modi e termini prescritti per tutte le altre contravvenzioni di Finanza.

Art. 39. Chi falsificherà le marche dei Ve-

rificatori o dei fabbricatori di pesi e misure sarà punito giusta il disposto dal vigente Codice per titolo di falsificazione.

Art. 40. È permessa a chiunque la fabbricazione delle misure di capacità pei liquidi in vetro, majolica, terra cotta verniciata, stagno o latta, e la loro vendita, senza che siano muniti del marchio del Verificatore, il quale poi si ricuserà di apporvelo quando tali misure non fossero da lui riscontrate regolari e della prescritta capacità.

CAPO IV.

DEGLI OBBLIGHI DEI COMMERCIANTI CHE FANNO USO DI PESI E MISURE

Art. 41. Tutti quelli che per oggetto di traffico o per servigio pubblico fanno uso di pesi o misure tanto lineari, che di capacità, campioni ad uso de' fabbricatori, bilance e stadere di qualsiasi forma e calibro, dovranno entro li primi sei mesi d'ogni anno averli presentati al rispettivo Verificatore, il quale, riconoscendoli conformi alle prescrizioni di legge, sarà a munirli del proprio marchio. Anche i bilancini dell'oro e dell'argento, e quelli ad uso de' farmacisti, saranno soggetti all'annuale verificazione: il Verificatore però non vi apporrà il marchio che di tre in tre anni e quando ne siano rispettivamente suscettivi.

Art. 42. Le misure di stagno o latta dovranno essere annualmente verificate e bollate. Quelle

però di vetro, majolica, e terra cotta munite che siano della marca del Verificatore, saranno esenti dall'annuale verificazione finchè il bollo alle medesime apposto rimanga compiutamente illeso ed intatto.

Art. 43. È vietato d'introdurre in commercio pesi, misure o stromenti da pesare procedenti dall'estero, quando non siano stati previamente riconosciuti dal Verificatore e muniti della sua marca. A tal effetto si prescrive che debbano detti pesi, misure o stromenti da pesare procedenti dall'estero, essere accompagnati dalle Dogane centrali con licenza al rispettivo Verificatore provinciale, il quale esaurite le incombenze di suo istituto, sarà a ritornarli alla Dogana da cui gli sono pervenuti, sotto scorta della stessa licenza da lui debitamente attergata e da contrapporsi quindi alla sua matrice, dopo di che potrà procedersi alla relativa professione d'entrata, quando siano stati muniti del marchio di verificazione, ed in caso diverso dovranno essere respinti all'estero.

Art. 44. I Verificatori dovranno confrontare coi campioni legali, di cui sono forniti, i pesi e le misure che saranno loro presentati per la verificazione, e riscontrati gli stessi pesi e le misure a quelli conformi, e che adempiano in tutto alle condizioni imposte dai Regolamenti, procederanno a munirli della loro marca, e ad esigere, giusta la Tariffa posta in fine del presente Regolamento, la tassa di confronto, l'importo dei marchii o bolli apposti

in regola di cent. cinque per ciascuno, ed altri centesimi cinque pel taglio della bolla, da emettersi da apposito bollettario a madre e figlia, e da rilasciarsi al contribuente.

Art. 45. I pesi e le misure che dopo il praticato confronto coi campioni, fossero riscontrati irregolari o inesatti, saranno restituiti al presentatore senza marca, e come è prescritto all'art. 20., esigendo però la sola tassa di verificazione, e rilasciandone la relativa bolla, a fronte del pagamento dei centesimi cinque, a piedi della quale dovrà indicarsi dal Verificatore che in causa di rilevato difetto nel peso o nella misura, si è ommesso di apporvi il marchio della verificazione. Anche pel confronto dei bilancini dell'oro e dell'argento, e ad uso dei farmacisti, il Verificatore non esigerà che la tassa di confronto e quella del taglio della bolla, da essere parimenti rilasciata, allorchè, pendente il triennio, o perchè non ne siano suscettivi, non si faccia luogo all'applicazione ai medesimi del marchio, giusta il disposto dall'art. 41.

Art. 46. La verificazione annuale sarà intrapresa dai Verificatori al principio d'ogni anno, proseguita e condotta compiutamente a termine entro e per tutto il successivo mese di giugno. Incomberà particolarmente al Verificatore residente nel Capoluogo di provincia, il verificare e munire del marchio i pesi, le misure e gli stromenti da pesare inservienti al commercio ed al pubblico servigio nello stesso Capoluogo

e nel suo circondario, che gli saranno a tal effetto presentati. Saranno specialmente i Commessi approvati di esso Verificatore, che dovranno trasferirsi in giro e trattenersi per un determinato periodo di tempo nel Capoluogo di ciascuna Comunità della provincia per accudire alla verificazione ed applicazione del marchio ai pesi, alle misure ed agli stromenti da pesare, che saranno loro presentati. Le rispettive Intendenze di Finanza fisseranno d'accordo col Verificatore i periodi del giro e delle stazioni dei Commessi di lui nei Capiluoghi delle diverse Comunità, rendendone edotto il pubblico con analogo avviso entro il mese di Marzo d'ogni anno.

Art. 47. I possessori di grosse bilance e stadere ad uso di traffico, le quali per la loro mole non potrebbero essere trasportate senza rilevante spesa o difficoltà, e di stadere a bilico od altre pei carichi voluminosi ad uso pubblico, dovranno renderne opportunamente avvertito il Verificatore, ovvero i Commessi di lui, indicando esattamente la qualità e portata di tali bilance e stadere, e il luogo preciso in cui si trovano. Il Verificatore, ovvero il Commesso di lui, dovrà sollecitamente trasferirsi all'indicatogli luogo, onde procedere alla verificazione di dette bilance e stadere, ed a munirle del marchio. In questi casi il Verificatore, o il Commesso di lui, sarà autorizzato ad esigere per proprio conto, oltre le tasse prescritte dalla Tariffa, una sopratassa di L. 2 da ciascun ri-

chiedente, qualunque sia il numero delle bilance e stadere da verificarsi, compensativa la spesa di suo trasferimento e di quella del trasporto degli occorrevoli campioni, quando però la distanza dal luogo di residenza del Verificatore, o di stazione del suo Commesso, al negozio, magazzino o casa di esso richiedente non sia maggiore di un chilometro: ove poi la distanza fosse maggiore, il Verificatore o il suo Commesso oltre la sopratassa di L. 2. per il primo chilometro, sarà autorizzato ad esigere altri centesimi cinquanta per ogni chilometro di maggiore distanza. Dell'esazione di tali sopratasse devolute particolarmente al Verificatore a titolo d'indennizzo come sopra, ne sarà fatta menzione separata a piedi della bolla di pagamento della tassa ordinaria, e tanto nella madre, quanto nella figlia.

Art. 48. I pesi e le misure di qualunque specie inservienti al commercio ed al pubblico servigio, che nel corso dell'anno soggiacessero a qualche alterazione atta a renderli meno esatti; quelli la cui marca si fosse cancellata per modo da non potersi riconoscere; le misure da cui si fossero staccati i bolli che vengono loro apposti; e tutti i pesi, e le misure o gli stromenti da pesare, che fossero stati in qualunque modo riparati e accomodati, dovranno essere di nuovo sottoposti alla verificazione, presentandoli a tale oggetto senza indugio al Verificatore che ha stabile residenza nel Capoluogo della provincia. In tutti li suesposti

casi li pesi e le misure saranno considerati come se fossero onninamente sforniti del marchio o bollo di verificazione, ed ai contravventori sarà applicabile il disposto del successivo art. 50.

Art. 49. Scorso il periodo dei primi sei mesi d'ogni anno, gli Agenti e la Forz'Armata di Finanza procederanno ad accurate visite presso tutti quelli che per oggetti di traffico o di pubblico servigio fanno uso di pesi, misure o stromenti da pesare, onde assicurarsi se li abbiano rispettivamente assoggettati alla prescritta annuale verificazione: ciò che risultar deve non solo dal marchio primitivo e dal successivo impronto annuale, salva l'eccezione di cui all'art. 41., ma inoltre dalle bolle di pagamento delle tasse, le quali perciò dovranno essere diligentemente conservate durante il periodo intermedio d'una verificazione all'altra.

Art. 50. I pesi, le misure e gli stromenti da pesare che fossero rinvenuti intieramente sforniti di marchio o bollo; quelli che fossero mancanti della marca relativa all'annuale verificazione, o che si trovassero nei casi previsti dall'art. 48.; ovvero che non fossero coperti dalle bolle di pagamento dell'annuale tassa di verificazione, cadranno in commesso, e i detentori degli stessi pesi, misure o stromenti da pesare in contravvenzione, soggiaceranno alla multa di L. 5 per ogni misura di lunghezza o di capacità, bilancia o stadera, ed in quella di L. 2 per ogni peso o marco. I recidivi sa-

ranno assoggettati a doppia multa; e gl'impotenti a soddisfare le multe incorse, dovranno scontarle con un giorno di carcere per ogni Lira dell'ammontare delle medesime.

Art. 51. Le cause di contravvenzioni per titolo pesi o misure, saranno trattate e decise nei modi e termini prescritti per tutte le altre contravvenzioni di Finanza.

Art. 52. A senso del disposto dall'art. 12 dell'Editto Sovrano 17 ottobre p. p. continuerà in via provvisoria a farsi uso nelle Farmacie dei marchii sin qui in esse impiegati, i quali dovranno essere regolarmente fabbricati e sottoposti all'annuale verificazione come è stabilito al precedente articolo 41.

Art. 53. Sarà pure tollerato l'uso de'marchii che servono a riconoscere il giusto peso delle monete in corso, purchè ciascun marco porti inscritto il nome della moneta, di cui rappresenta il peso; e questo stesso peso espresso in grammi, centigrammi e milligrammi.

Art. 54. Le disposizioni contenute in questo Capo IV., non saranno messe in vigore che al 1 gennajo 1852, all'attivarsi del Sistema metrico decimale, e frattanto continueranno ad osservarsi le prescrizioni ora in corso sui pesi e le misure.

Modena li 12 Novembre 1849

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

TARIFFA

delle tasse di verificazione dei PESI e delle MISURE del Sistema metrico decimale

		TASSE di confronto
MISURE DI LUNGHEZZA		
MULTIPLI	Doppio decametro Decametro Mezzo decametro Trimetro Doppio metro	L. . 20
UNITÀ	**METRO**	« . 10
PARTI	Mezzo metro Doppio decimetro Decimetro	« . 10
MISURE DI CAPACITÀ		
MULTIPLI	Doppio ettolitro Ettolitro Mezzo ettolitro Doppio decalitro Decalitro Mezzo decalitro Doppio litro	« . 25
UNITÀ	**LITRO**	« . 15
PARTI	Mezzo litro Doppio decilitro Decilitro Mezzo decilitro Doppio centilitro Centilitro	« . 10

Pesi per le monete d'oro e d'argento, e pesi di marco	L. .	10
Campioni ad uso dell'arte	« .	20
Bilancini per le monete, e ad uso dei farmacisti	« .	30

PESI		TASSE di confronto
MULTIPLI	50 Chilogrammi, o 5 miriagrammi . . .	
	20 » 2 »	
	10 » 1 miriagramma . . .	L. . 15
	5 »	
	2 »	
	1 Chilogramma	
	5 Ettogrammi	
	2 »	
	1 Ettogramma.	
	50 Grammi, o 5 decagrammi	« . 10
	20 » 2 »	
	10 » 1 decagramma.	
	5 »	
	2 »	
UNITÀ	GRAMMA	« . 10
PARTI	5 Decigrammi	
	2 »	
	1 Decigramma.	
	5 Centigrammi	
	2 »	« . 10
	1 Centigramma	
	5 Milligrammi.	
	2 »	
	1 Milligramma.	

Bilancia semplice.	L. .	40
Stadera semplice	« .	40
Bilancia composta e Stadera composta, dette a *bilico*, per ciascuna	« .	80

Oltre le suddette tasse sono i Verificatori autorizzati dall'art. 44 *ad esigere cent. cinque per ogni marchio o bollo apposto, ed altri cent. cinque per ogni taglio di bolla. Sono pure gli stessi Verificatori autorizzati ad esigere le sopratasse, di cui all'articolo* 47.

(N. 30.)

DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Questo giorno 21 Novembre 1849

CONVENZIONE POSTALE TRA I GOVERNI D'AUSTRIA, MODENA E PARMA

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, Boemia, Galizia, Lodomiria, Lombardia, Venezia ec. ec. ec.

Sua Altezza Reale l'Arciduca, Duca di Modena ec. ec. ec., e

Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca di Parma ec. ec. ec.

Persuasi, che a facilitare ed a mantener vive le relazioni commerciali fra i Loro Stati, possa giovare la soppressione di quegli impedimenti, che nascono dalle tasse vigenti per le corrispondenze, e dal diverso metodo che regola gli Ufficj postali dei tre Governi, hanno di comune accordo convenuto, ed hanno nominato a Loro Plenipotenziarj, cioè:

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, il signor Carlo Lodovico Cavaliere di Bruck, Cavaliere dell'Imperiale Ordine Austriaco di Leopoldo, Suo Ministro del Commercio ec.;

Sua Altezza Reale l'Arciduca, Duca di Modena, il signor Teodoro Conte de Volo, Cavaliere dell'imperiale Ordine Austriaco della Corona di Ferro, Suo Ciambellano, Consigliere nel Ministero degli Affari Esteri ec. e

Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Parma,

il signor Tommaso Barone Ward, Gran Croce dell'Ordine Granducale di S. Giuseppe di Toscana, Senatore, Gran Croce dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Cavaliere di prima Classe dell'Ordine di S. Lodovico pel Merito Civile di Lucca, Suo Ciambellano, Consigliere di Stato ec.

I quali, essendosi riuniti in Milano, ed avendo esibiti i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipulato gli Articoli seguenti:

Art. 1. All'oggetto che i tre Stati contraenti abbiano un'uniformità di sistema nel servizio della Posta-lettere, i Governi di Modena e di Parma si obbligano di adottare e fare loro proprj i relativi regolamenti e tariffe esistenti nel Regno Lombardo-Veneto, e di adottare, previa l'intelligenza dei Governi stessi, anche quelli che s'introducessero nel Regno stesso, con facoltà di ridurre le tariffe all'equivalente più approssimativo della moneta legale nei due Stati corrente.

Art. 2. Le tasse che fino ad ora si percepiscono pei pacchi e lettere, che nati in uno dei tre Stati contraenti, sono destinati ad alcun altro di essi, verranno abolite, e saranno invece detti pacchi e lettere semplicemente tassati e trattati come quelli di interna circolazione.

Art. 3. Per le corrispondenze verso il Levante, che si eseguiscono dall' I. R. Governo, tanto per terra nella Turchia Europea, quanto

per mare mediante battelli a vapore, i sudditi estensi e parmigiani verranno parificati ai sudditi austriaci nel pagamento della sopratassa, che resterà a favore dell'erario postale Austriaco.

Art. 4. Sarà fatta facoltà alla direzione generale delle Poste del Regno Lombardo-Veneto, ed a quelle degli Stati Estensi e del Ducato di Parma, di corrispondere assieme, per quanto ha rapporto collo scambievole servizio; salvo il ricorrere alle vie diplomatiche fra Stato e Stato, nei casi, pei quali essi direttori generali non riescissero di porsi d'accordo.

Art. 5. Ognuna delle alte Parti contraenti accoglierà e farà ragione ai reclami, che da alcun'altra di esse venissero inoltrati contro l'esattezza degli Ufficj ed Impiegati postali dalla prima dipendenti; premesse però quelle verifiche e quelle giustificazioni, che, senza offesa alla verità della fatta rimostranza, potessero essere del caso.

Art. 6. Restano nella piena loro osservanza, per la parte cui ora non si derogasse, le Convenzioni postali esistenti fra i singoli Stati contraenti, come anche quelle, cui ognuno di essi fosse vincolato in verso qualunque altro Stato. - Nel caso però, che alcune di queste ultime presentassero delle maggiori facilitazioni, desse si estenderanno anche ai sudditi di ciascun altro degli Stati contraenti, nel modo stesso che sono godute dai sudditi, di quello, pel quale sono ora in vigore le dette Convenzioni.

- Altre Convenzioni con Stati italiani non potranno farsene senza accordo comune.

Art. 7. La presente Convenzione incomincerà ad avere il suo effetto dopo tre mesi, decorrendi dalla data della medesima; ben inteso che entro un tale decorso si forniscano dall' Imperial e Regio Governo a quelli di Modena e di Parma tutti i dati opportuni per darvi eseguimento, e durerà per cinque anni, intendendosi però prolungata di anno in anno, ogniqualvolta sei mesi prima del convenuto termine alcuno degli Stati contraenti non dia la relativa disdetta.

Art. 8. In ogni modo per altro, allo spirare del primo anno di durata della Convenzione, si presenteranno da quello o quelli dei Governi contraenti, che potessero avervi interesse, i prospetti delle avutene risultanze, e ciò affine di chiedere e concertare di comune accordo i rimedj, che potessero essere d'uopo, pel caso di perdite considerevoli nei prodotti di alcuna delle Alte Parti Segnatarie.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarj hanno firmata la presente in triplo originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Milano, li 3 *luglio* 1849

DE BRUCK.	T. DE VOLO.	T. WARD.
(L. S.)	(L. S.)	(L. S.)

Non avendo potuto entro il termine stabilito predisporsi fra le Direzioni Postali dei tre Stati

quanto è necessario all'eseguimento della suddetta Convenzione, che è già stata approvata e sanzionata dalle Alte Parti Contraenti, l'epoca nella quale incomincerà ad avere effetto dipenderà da una ulteriore officiale pubblicazione.

(N. 31.)

IL MINISTRO

DI BUON GOVERNO

In forza delle passate politiche vicende, ed in vista della diuturnità de' permessi attualmente in corso per detenzione d'armi, questo Ministero, riportata la Sovrana Mente, viene su tale rapporto a determinare quanto segue:

1. Colla fine dell'andante anno restano annullati tutti i permessi di detenzione per armi accordati anteriormente al 1 Gennajo dell'anno stesso.

2. Tutti coloro che ne brameranno dei nuovi dovranno inoltrare le relative domande al suddetto Ministero col mezzo del Commissariato di Polizia rispetto alla Capitale e suo circondario, e col mezzo delle politiche Delegazioni riguardo alle altre località dello Stato: ritenuto che quelle per gli abitanti nella Campagna saranno munite di certificato dell'Agente Comunale in luogo, che comprovi la necessità del permesso stante l'ubicazione delle rispettive case.

3. Il Commissariato, e le Delegazioni rimetteranno le domande col loro voto al Ministero, in di cui facoltà rimane l'esaudirle o no, a seconda delle persone, e delle diverse località di fronte alla solita tassa.

4. Il permesso di detenzione non è estendibile ad armi da munizione di qualsiasi specie: sarà valituro un quinquennio decorrendo dalla data del rilascio. Tale durata è pure stabilita per le licenze estradate nel corso dell'andante anno. Il Ministero però si riserba di abbreviare il suddetto termine a norma delle circostanze.

5. Spirato il corrente anno, chi sarà trovato detentore d'armi scoperte del dovuto permesso, oppure coperte da uno di quelli come sopra annullati, sarà punito in conformità del disposto colle già emanate relative Leggi.

6. La presente Disposizione non deroga in conto alcuno al prescritto dal Sovrano Editto 2 andante sulla consegna delle armi da munizione.

Modena 22 *Novembre* 1849

DE BUOI

C. F. Bartolomasi
Segretario

(N. 32.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA E GUASTALLA
ARCIDUCA D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ECC. ECC. ECC.

Considerando che per le condizioni dei tempi attuali si sono in questa come in tutte le altre parti d'Italia, anzi d'Europa, fatti più gravi i carichi dello Stato, e che si rende quindi indispensabile ad amministrare regolarmente la cosa pubblica l'aumentarsi delle imposte:

Considerando essere conforme alla giustizia, ed ai principj di ben ordinato Governo, che a sostenere i pesi dello Stato concorrano non solo i proprietarj di fondi stabili, ma eziandio i capitalisti, per essere questi del pari protetti dalle pubbliche Leggi nel possesso e godimento delle proprie sostanze, e che lo stesso è da ritenersi di coloro, i quali pongono in commercio il loro denaro invece d'investirlo, e che non lasciano perciò di appartenere alla classe dei capitalisti medesimi:

Visto il disposto dall' art. VII. del Nostro Editto 22 gennajo p. p., e sentito il consiglio dei Nostri Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. I crediti fruttiferi in generale privilegiati od ipotecarj, siano inscritti o no, sono assoggettati ad una imposta annua corrispondente ad un mezzo per cento sulla somma capitale, e questa dovrà essere pagata da chi gode il frutto del credito.

2. Sono esenti dall'imposta quei capitali, i di cui redditi debbano essere erogati giusta la volontà dei disponenti in oggetti di culto.

3. Col consolidato dello Stato e col prestito forzoso del 15 Settembre 1848 resterà pure esente quello ordinato col Nostro Editto 9 Marzo p. p. quantunque ipotecario.

4. Per formare il registro dei crediti soggetti all'imposta si dovrà procedere per via di denunzia. In quanto ai crediti esistenti la denunzia dovrà farsi dai creditori, ed in quanto a quelli che si formeranno in seguito, le denunzie dovranno darsi dai Notari, dai Cancellieri e dai Conservatori delle Ipoteche.

5. Per la verifica della denunzia dei crediti attuali verranno nominate apposite Commissioni.

6. I Commercianti, i Banchieri ed i Fabbricatori di qualsiasi genere o merce sono assoggettati ad una tassa annua di un mezzo per cento su i capitali fissi e circolanti, che costituiscano l'entità del rispettivo loro commercio.

7. Ai Comuni sarà affidato principalmente, e con quelle norme che verranno prescritte, di determinare le tasse di cui al precedente articolo, e per formare il registro relativo si procederà pure in via di denunzia.

8. Tutte le persone delle classi contemplate nella presente Legge, i di cui capitali non giungessero alla complessiva somma d'italiane lire cinquecento, non soggiaceranno alla suddetta tassa.

9. Sono annullate col 1. del 1850 tutte le disposizioni, che da Noi furono provvisoriamente conservate in vigore nelle Provincie e territorj ultimamente aggregati ai Nostri Dominj per l'esazione di qualunque altra tassa su i crediti, come sopra contemplati, e dei diritti di Patente per arti e commercio.

Il Ministero delle Finanze Ci sottoporrà per l'uno e per l'altro titolo delle suindicate imposte analogo Regolamento, onde la presente Legge abbia in ogni rapporto il pieno suo effetto.

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo questo giorno 27 *Novembre* 1849

FRANCESCO

(N. 33.)

DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Questo giorno 7 *Dicembre* 1849

CONVENZIONE FRA I GOVERNI D'AUSTRIA, MODENA E PARMA CONCERNENTE UNA LEGA DOGANALE DA FORMARSI FRA QUESTI STATI

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, Boemia, Galizia, Lodomiria, Lombardia, Venezia ec. ec.

Sua Altezza Reale, l'Arciduca, Duca di Modena ec. ec., e

Sua Altezza Reale, l'Infante di Spagna, Duca di Parma ec. ec.

Analogamente allo scopo della Convenzione tuttora vigente, e stipulata dalla Maestà Sua con Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena nel 23 gennajo 1848, la quale, con dichiarazione in data di jeri, venne estesa agli Stati di Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Parma, ed inerendo al convenuto nell'Articolo I. della medesima, che cioè, avanti della sua cessazione dovesse, col mezzo di speciale Commissione, devenirsi ad un più stabile e più esteso Trattato, il quale abbracciasse e contemplasse i molti rapporti del traffico vicendevole dei Loro Stati; persistendo ora nel vivo desiderio di favorire il più che è possibile tali relazioni commerciali, e di giungere con una comunanza di interessi a realizzare il vantaggio reciproco dei Loro Sudditi,

Hanno, mediante accordo fra i rispettivi Governi, fissato quanto appresso, e nominato a Loro Plenipotenziarj, cioè:

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, il signor Carlo Lodovico Cavaliere di Bruck, Cavaliere dell'Imperiale Ordine Austriaco di Leopoldo, Suo Ministro del Commercio ec.,

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena, il signor Teodoro Conte de Volo, Cavaliere dell'Imperiale Ordine Austriaco della Corona di Ferro, Suo Ciambellano, Consigliere nel Ministero degli Affari esteri ec., e

Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Parma, il signor Tommaso Barone Ward, Gran-Croce dell'Ordine Granducale di S. Giuseppe di Toscana, Senatore Gran-Croce dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Cavaliere di 1ª Classe dell' Ordine di S. Lodovico pel Merito Civile di Lucca, Suo Ciambellano, Consigliere di Stato ec.

I quali essendosi riuniti in Milano, ed avendo esibiti i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, e quelli scambiatisi, hanno convenuto e stipulato gli Articoli seguenti.

Art. 1. Si riunirà in Vienna, entro il più breve termine da concertarsi e determinarsi in via diplomatica, un'apposita Commissione, composta dei delegati delle Alte Parti Contraenti, affine di trattare della fissazione di una Lega Doganale, il cui scopo dichiarasi fin d'ora essere quello esclusivamente di favorire il traffico e le relazioni fra Stato e Stato col debito riguardo agli erarj rispettivi, e senza pregiudizio delle Sovranità che andrebbero ad aderirvi.

Art. 2. Ogniqualvolta le relative negoziazioni raggiungessero lo scopo che si propongono, la suenunciata Lega Doganale verrà ciononostante risguardata siccome un esperimento, e quindi non avrà durata maggiore di anni cinque, salvo alla Commissione indicata nell'Articolo precedente il determinare, fra gli altri oggetti, anche il modo di prolungarla o rinnovarla.

Art. 3. Dandosi però il caso, che dette negoziazioni qui prestabilite non avessero rag-

giunto il loro sviluppo, ed anzi che la Lega Doganale, cui tendono, non fosse in attività prima, od all'epoca della cessazione fissata alla Convenzione Commerciale di cui sopra, e che, come si è detto, venne per Modena conclusa nel 23 gennajo 1848, ed estesa a Parma nel giorno di jeri, si dichiara che la Convenzione stessa abbia da intendersi prolungata, per finire soltanto quando sieno introdotti in pratica gli effetti dell'Unione Doganale, o quando in modo apposito diversamente si combini.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziarj hanno firmata la presente in triplo originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Milano, li 3 *Luglio* 1849

DI BRUCK.	TEODORO DE VOLO.	WARD.
(L. S.)	(L. S.)	(L. S.)

La suddetta Convenzione è stata ratificata in via Ministeriale per parte del Governo Estense il 25 Agosto 1849, per parte del Governo Austriaco l'11 Settembre di detto anno, e finalmente per parte del Governo di Parma il 20 Settembre suddetto.

(N. 34.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In coerenza al disposto nel R. Editto 27 novembre prossimo passato, dietro Sovrana approvazione, si prescrive quanto segue:

TITOLO I.

della Tassa sui Crediti Fruttiferi Privilegiati od Ipotecari

Art. 1. I proprietari, gli usufruttuari o quelli che per qualunque titolo e causa godono il frutto di crediti ipotecari o privilegiati colpiti dal Sovrano Editto 27 novembre p. p., che esistevano a quel momento, e che si sono formati dopo e si formeranno a tutto il 31 dicembre corrente, sono obbligati a denunziare entro il mese di gennajo 1850 il credito o crediti, ch' essi posseggono o di cui godono il frutto, alle rispettive Campionerie del censo. La denunzia sarà stesa sopra apposite stampiglie, che a comodo dei denunzianti verranno diramate alle Dispense e Posterie dello Stato. In essa denunzia sarà indicato il nome, cognome e paternità del creditore del capitale o goditore del frutto, il nome, cognome e paternità del debitore, il loro domicilio, il titolo, la natura e la data del credito e la somma costituente il medesimo.

2. I Campionieri all' atto di ricevere la denunzia, della quale rilascieranno apposita ricevuta, dovranno curare che sia osservato il prescritto dal precedente articolo in ordine alla stesura della medesima. Raccolte tali denunzie le trascriveranno in un registro generale, e formeranno tanti elenchi parziali quante sono le Comuni del circondario delle loro campionerie, trasmettendo poi le stesse denunzie,

il registro generale e gli elenchi parziali al Ministero delle Finanze entro il mese di febbrajo 1850.

3. A senso del disposto nel succitato Sovrano Editto saranno instituite nei capi luoghi delle Provincie Commissioni composte di tre individui per verificare se tutti i crediti soggetti a tassa e ciascuno nella sua totalità siano stati denunziati. Queste Commissioni avranno il diritto di richiamare da qualunque Dicastero od Uffizio quelle notizie che reputeranno poter loro occorrere.

4. I mancanti alla suddetta denunzia, oltre al pagamento dell'imposta come sopra ordinata, saranno assoggettati ad una multa corrispondente al duplo dell'imposta stessa.

5. Per Sovrana autorizzazione i contribuenti col fatto della diligente denunzia si esimeranno dalle conseguenze tutte risultanti dalla mancanza al prescritto dal Decreto 15 settembre 1848. Quelli poi che si rendessero morosi all' attuale denunzia, e si riscontrasse aver mancato di concorrere al prestito imposto col suindicato Decreto andranno soggetti ad una multa corrispondente al sestuplo dell'imposta ordinata col Sovrano Editto 27 novembre p. p.

6. Dal 1 gennajo 1850 in avanti saranno tenuti i Notari, le Cancellerie dei Tribunali e delle Giusdicenze, e lo saranno pure i Conservatori delle ipoteche, a denunziare in carta libera ai Ricevitori del registro delle rispettive Provincie, i primi i rogiti portanti creazione e formazione di crediti fruttiferi di qua-

lunque sorta essi siano, ai quali o per Legge o per convenzione competa privilegio od ipoteca; le seconde le scritture private o pagherò riconosciuti in giudizio portanti confessioni di debito convenuto fruttifero; ed i terzi le dimande di inscrizione di privilegio e di ipoteca e le inscrizioni d'uffizio. Queste denunzie dovranno presentarsi entro 15 giorni da quello della celebrazione del rogito, del decreto di ricognizione di firma, e della dimanda della inscrizione o trascrizione. Mancando a tali denunzie, che dovranno essere conformi a quelle prescritte dall'art. 1., andranno soggetti ad una multa di italiane lire 30 per ogni contravvenzione, da raddoppiarsi in caso di recidiva.

7. I Ricevitori del registro dovranno immediatamente trasmettere le denunzie loro rilasciate al Delegato a questa specie di imposta residente in Modena e soggetto al Ministero delle Finanze, il quale trascriverà in appositi registri i crediti fruttiferi denunciati colle indicazioni portate dalle denunzie, e sopra i capitali rispettivi verrà nella misura fissata dal R. Editto 27 novembre p. p. aperta partita a debito dei capitalisti o goditori del frutto.

8. L'imposta verrà pagata in due rate eguali semestrali posticipate. Pei crediti già esistenti, e che si formeranno fino al 31 dicembre corrente mese, la prima rata scaderà col 30 giugno 1850, la seconda col 31 dicembre dello stesso anno; le successive di sei in sei mesi.

Pei crediti che si formeranno dal 1 gennajo 1850 in avanti la prima rata scaderà o col 30 giugno o col 31 dicembre, che primo succede alla formazione del credito, e si comporrà di tanti ratei quanti sono i mesi compiuti: le successive si pagheranno di sei mesi in sei mesi.

9. All'estinguersi di un capitale o nella totalità o per una parte, il creditore che vorrà esimersi dal carico della imposta dovrà giustificare al Ricevitore del registro della sua Provincia la seguita estinzione col mezzo di un certificato notarile comprovante l'assoluzione emessa o la liberazione. Questo certificato dovrà rilasciarsi dai Notari a fronte del solo rimborso della spesa viva.

10. La rata semestrale, che sarà in corso al momento della estinzione totale o parziale del credito, sarà diminuita di tanti ratei quanti sono i mesi compiuti che mancano a formare il semestre.

11. Nel caso di trapasso dei crediti per successione testata o intestata o per contrattazione, si dovrà dai nuovi possessori dei capitali o goditori dei frutti darsene denunzia al Ricevitore del registro della Provincia entro il termine di un mese dal giorno dell'aperta successione o del contratto. La denunzia dovrà indicare il giorno nel quale si è operato il passaggio, il nome, cognome, paternità e domicilio del nuovo possessore del credito o goditore del frutto. La mancanza a questa de-

nunzia sarà punita colla multa comminata all' articolo 4.

La rata semestrale in corso quando segue un trapasso verrà pagata da quello che sarà intestato nei registri nel giorno in cui scade, salva la di lui azione di rimborso contro chi di ragione pel rateo corrispondente al tempo pel quale egli non ha avuto il possesso del credito.

12. Resterà sospesa la esazione dell' imposta al momento in cui il credito cade in contestazione, o sia d'uopo per la di lui conservazione od esigenza di procedere agli atti contro il debitore - Il creditore che vorrà approfittarsi di questa disposizione sarà obbligato di giustificare presso il Ricevitore del registro provinciale il fatto della contestazione o il procedimento degli atti giudiziali.

13. Venendo il creditore soddisfatto del suo avere dovrà eseguire entro dieci giorni il pagamento delle imposte che sono rimaste sospese. La perdita che il creditore potrà risentire sul capitale porterà una proporzionata diminuzione dell'imposta arretrata.

14. I Ricevitori del registro dovranno trasmettere immediatamente al Delegato all'imposta i certificati, le denunzie e le giustificazioni di cui agli articoli 9 11 e 12 per le opportune rettifiche degli elenchi dei tassati.

15. Il suddetto Delegato nei casi contemplati dall'art. 12 avrà diritto di richiamare di sei in sei mesi dai Tribunali, o dalle Giusdicenze

presso cui pende il giudizio, una relazione sullo stato della causa. Verificandosi con questo o con altri mezzi soddisfatto il creditore andrà esso soggetto al pagamento delle imposte sospese, e ad una multa corrispondente al doppio dell'imposta stessa.

16. A comodo dei contribuenti le imposte verranno pagate ai rispettivi Ricevitori comunali. A tale effetto il Delegato all'imposta dovrà diramare ai Ricevitori stessi gli elenchi dei tassati nelle rispettive Comuni. I Ricevitori conseguiranno dalla Cassa di Finanza la provvigione loro competente a termini dei loro contratti di ricevitoria.

TITOLO II.
della Tassa sui Capitali in Commercio

17. Tutti i banchieri, commercianti e fabbricatori di qualunque genere o merce sono obbligati a presentare entro il giorno 20 gennajo 1850 alla rispettiva Comunità una denunzia che indichi il luogo del loro domicilio, la qualità del commercio che esercitano, e l'entità dei capitali fissi o circolanti che hanno affidati al medesimo. Al presentarsi della denunzia stessa verrà dal Comune o suo delegato rilasciata apposita ricevuta.

18. Saranno esenti dal pagamento della tassa prescritta dall'art. 6 dell'Editto 27 novembre p. p. coloro che esercitano il minuto commercio colla sola propria industria e senza la scorta di un capitale proprio, che a senso del

capitolo 8 del citato Editto non raggiunga la somma d'Ital. L. 500.

19. La mancanza della presentazione della denunzia, o l'infedeltà della medesima, sarà punita con multa corrispondente al doppio della tassa imposta.

20. Raccolte che siano le suddette denunzie, le singole Comunità chiamano presso di loro, se trattasi di Modena o Reggio, tre individui, se delle altre città, terre e paesi dello Stato, due individui fra quelli che si sono denunziati, e dei medesimi, presieduti da un Conservatore od Amministratore od Anziano a seconda del rango delle rispettive Comuni, formano una Commissione incaricata di verificare se esistano nel Comune altri commercianti che non abbiano presentata la denunzia come sopra prescritta, e se le denunzie date siano veramente fedeli. A questo scopo sarà in facoltà delle suddette Commissioni di richiamare da qualsiasi Dicastero od Uffizio quelle notizie che crederanno opportune, e di esaminare o fare esaminare i registri e bilanci dei singoli commercianti per rilevarne le vere risultanze. Tali ricerche ed esami dovranno essere ultimati entro il mese di febbrajo 1850.

21. Le suddette Commissioni colla scorta delle denunzie e dei rilievi che emergessero dalle operazioni superiormente indicate, dovranno inoltre compilare il prospetto dei tassabili sui capitali in commercio, prospetto che sarà reso ostensibile dalle medesime ai singoli

commercianti, che lo richiedessero, dal giorno 10 marzo 1850 al giorno 20 dello stesso mese.

22. Ai commercianti, che si ritenessero lesi nella applicazione della tassa, resta assegnato il termine a tutto il 31 marzo 1850 a presentare alla Comunità del luogo i loro reclami. Scaduto questo termine non sarà ammesso ricorso alcuno.

23. Le Comunità in pieno consesso delibereranno entro il 15 aprile 1850 sui ricorsi avanzati, e comunicheranno immediatamente le loro deliberazioni ai singoli reclamanti. Dalle deliberazioni dei Comuni che siano pienamente conformi al voto delle Commissioni non si farà luogo se non per grazia Sovrana ad ulteriore ricorso. Da quelle nelle quali non si verifichi tale conformità potrà la parte che si pretende lesa ricorrere al Ministero dell'Interno, purchè lo faccia entro il 30 aprile. In pendenza delle definitive risoluzioni si starà alle deliberazioni dei Comuni.

24. Al seguito delle suddette loro deliberazioni le Comunità rettificheranno il prospetto generale degl'individui soggetti a tassa, e dentro il mese di maggio 1850 ne trasmetteranno un esemplare al Ministero delle Finanze, ed un altro al Ricevitore comunale al quale dovranno i singoli tassati pagare la somma da essi dovuta in due rate eguali, la prima nel 30 giugno, e la seconda nel 31 dicembre del suddetto anno 1850. Questo prospetto, salvo le modificazioni da farvisi per l'aumento o la

diminuzione del numero dei commercianti, o per l'incremento o decremento dei singoli capitali in commercio come in appresso, dovrà servire anche per gli anni avvenire, nei quali la tassa sarà sempre pagata in due rate eguali, una nel 30 giugno e l'altra nel 31 dicembre di ciascun anno.

25. Chiunque nel corso dell'anno, sia statista sia forestiero, voglia intraprendere un commercio stabile nello Stato e pel prescritto dall'art. 18 non sia esente dal pagamento della tassa, dovrà fare opportuna dichiarazione al Podestà o Sindaco del luogo, il quale nei modi e forme stabilite dal presente Regolamento procederà all'applicazione della tassa. Se l'esercizio comincierà fuori del 1 gennajo o del 1 luglio dimodochè la prima rata non possa essere semestrale, si comporrà la medesima di tanti ratei quanti sono i mesi compiuti di esercizio.

26. Quelli che contravvenissero alla suddetta disposizione cadranno nella multa del doppio della tassa a cui sono obbligati.

27. Quando taluno soggetto al pagamento della tassa di commercio cessi dal proprio traffico od esercizio dovrà farne la dichiarazione al Podestà o Sindaco del luogo, a fronte di che, verificato l'esposto, se ne ordinerà dalle singole Comuni la radiazione dal ruolo e la riduzione della tassa semestrale in corso a tanti ratei quanti sono i mesi compiuti di esercizio. Eguale disposizione sarà estesa agli eredi di

un defunto soggetto a tassa, quando dichiarino di non volere progredire nel commercio del loro autore.

28. Nel mese di febbrajo di ogni anno le Comunità faranno rivedere gli elenchi generali dei tassati allo scopo di stabilire l' aumento che si fosse verificato nei capitali in commercio già inscritti, e la sussistenza dei reclami per diminuzione di tassa che fossero stati denunziati entro il 20 gennajo. Le modificazioni, che colle forme prescritte dagli articoli 20 21 22 e 23 saranno apportate alle tasse per le surriferite cause, regoleranno per questa parte la tassa dell' intero anno in corso.

29. Nei negozj rappresentati da una società la morte naturale o civile di un socio non libera gli altri soci dall' obbligo della tassa sui capitali in commercio.

30. In coerenza di quanto è stabilito nell' art. 24 dovranno le Comunità notificare al Ministero delle Finanze e al loro Ricevitore le modificazioni che si sono rese necessarie per l' evento dei casi contemplati dagli art. 25 27 e 28, e così pure dovranno trasmettere ai medesimi la nota delle multe nelle quali fossero caduti i commercianti.

31. È imposto l' obbligo alle anzidette Comunità di sostenere ogni spesa occorrevole per le provvigioni ai Ricevitori comunali, pel soldo o gratificazione agl' Impiegati e per quant' altro potesse abbisognare per l' esatto adempimento delle premesse disposizioni riguardanti la tassa di commercio.

32. Per compensare le Comuni dei carichi che vengono loro addossati dal precedente articolo devolverà a favore delle medesime una decima parte del prodotto che sarà esatto per tassa di commercio nelle rispettive Comuni. Perciò nel mese successivo la scadenza delle rate si procederà dal Ministero delle Finanze alla liquidazione delle somme pagate per l'enunciato titolo e saranno emessi i corrispondenti mandati a favore delle singole Comuni. Il risultato di tali liquidazioni verrà comunicato al Ministero dell'Interno per sua norma come autorità tutoria le Comunità dello Stato.

TITOLO III.
Disposizioni Generali

33. Mancando i tassati al pagamento nel tempo fissato saranno soggetti al capo-soldo e alla forzosa esazione a termini e nelle forme della Legge 22 marzo 1804, venendo a questa specie di imposta applicate le stesse massime e prescrizioni stabilite per l'esazione dell'imposta prediale.

34. I Ricevitori comunali saranno obbligati a versare nella cassa di Finanza delle rispettive Provincie entro i primi dieci giorni successivi al termine fissato al pagamento delle rate semestrali, l'ammontare delle tasse date in esazione, le abbiano esatte o no, altrimenti andranno essi pure soggetti alla pena del capo-soldo ed alla forzosa esazione giusta la precitata Legge.

35. Le ricevute da emettersi a favore dei contribuenti o tassati all'atto del pagamento saranno staccate da libri bollettari a madre e figlia, che a cura del Ministero delle Finanze saranno diramati a tutte le Comunità dello Stato.

36. Nel formare la tassa tanto sui crediti che sui capitali in commercio si dovrà calcolare il valore di 50 in 50 lire senza curare le frazioni intermedie.

37. Pei casi nei quali i capitali fruttiferi o posti in commercio fossero a corso diverso dal tariffale saranno per gli effetti del Sovrano Editto 27 novembre p. p. e del presente Regolamento ridotti al corso delle tariffe che saranno vigenti.

38. Per le contravvenzioni al disposto dai titoli I. e II. del presente Regolamento non potranno i trasgressori invocare il benefizio del componimento restando per Sovrana disposizione derogato in questa parte al prescritto dalla Legge 15 maggio 1816.

Modena 7 Dicembre 1849

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

(N. 35.)

NOI FRANCESCO V.

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA

ARCIDUCA D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA

ECC. ECC. ECC.

Volendo favorire il più che sia possibile l'industria interna a vantaggio dei Nostri Sudditi coi dovuti riguardi all'Erario, e nella vista di stabilire massime uniformi nel comparto degli oneri pubblici:

Sopra proposizione del Ministro delle Finanze:

Sentito il Consiglio de'Nostri Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. Col 1 gennajo 1850 è abolita la privativa raccolta e concia delle pelli, ed è resa libera la vendita delle pelli tanto verdi che lavorate.

2. È accordata però alla Società appaltatrice della suddetta privativa, per lo smaltimento delle sue rimanenze, l'esclusiva facoltà di porre in concia le pelli a tutto agosto prossimo venturo, sotto l'obbligo di non portare aumento ai prezzi della vigente tariffa nella vendita dei pellami di propria lavorazione.

3. Col 1 settembre 1850 sarà libera ad ognuno la concia delle pelli, salva l'osservanza di quelle discipline che d'Ordine Nostro saranno stabilite dal Ministero delle Finanze.

4. A tutto il prossimo anno 1850 saranno conservati in vigore i dazj attuali per l'esportazione delle pelli verdi, che erano soggette all'appalto, e per l'importazione dei corami e delle pelli di estera lavorazione.

5. A parziale indennizzo della perdita che deriva all' Erario dalla abolizione della suddetta privativa, la tassa annua sui bestiami, le cui pelli erano soggette come sopra all'appalto, sarà col prossimo venturo anno aumentata, portando a centesimi 60 quella di centesimi 30, ed a centesimi 30 l'altra di centesimi 15. Rimarrà ferma l'attuale tassa di centesimi 6 per ogni capo di bestiame minuto. Questa tassa sarà estesa per tutto lo Stato.

6. Col 1 gennajo 1850 sarà pure resa libera la fabbricazione e vendita delle carte da giuoco, le quali saranno munite di un bollo per ogni giuoco, la cui tassa sarà la metà di quella del bollo, di cui dovranno parimenti munirsi le carte da giuoco procedenti dall' estero, conformemente alle discipline che saranno notificate al pubblico dal Ministero delle Finanze.

7. Col 1 gennajo 1850 rimane sciolto l'attuale contratto d'appalto dei dazj di consumo al forese. Il predetto Ministero delle Finanze Ci proporrà la Legge per estendere con principj eguali per tutto lo Stato l'applicazione dei summentovati dazj, però colle opportune modificazioni di tariffa rispetto alle Provincie d'oltre Apennino, e frattanto ne assumerà l'economica amministrazione, salva la conclusione

di un nuovo appalto generale, o di parziali convenzioni.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 14 Dicembre 1849

FRANCESCO

(N. 36.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Notificazione

A conciliare la tutela della privata industria nella fabbricazione delle carte da giuoco, resa libera col 1 gennaro 1850 dall'art. 6 del Sovrano Editto del giorno 14 di questo mese, colle discipline risguardanti la formalità del bollo, di cui devono essere munite le carte stesse per ogni giuoco, si pubblica per la relativa osservanza il seguente regolamento, che S. A. R. si è degnata di approvare con venerato Rescritto 28 corrente N. 7008.

1. Chiunque intenda di accudire alla fabbricazione delle carte da giuoco, dovrà farne preventiva dichiarazione alla rispettiva Intendenza di Finanza, corredandola dei recapiti comprovanti la sua buona condotta morale e politica, e indicando in essa il proprio nome

e cognome, il domicilio, e il luogo preciso in cui sarà ad attivare la fabbrica.

2. L'Intendenza di Finanza rilascierà al fabbricatore, a fronte del pagamento della tassa di lire una, la relativa licenza d'esercizio, che sarà valevole per l'anno nel quale sia stata emessa. Non più tardi del giorno 15 dicembre d'ogni anno dovranno i fabbricatori avere insinuata la domanda di rinnovazione della licenza per l'anno successivo, che sarà loro rilasciata a fronte della suespressa tassa e della restituzione della licenza scaduta. L'ommissione della suddetta domanda si avrà per una implicita dichiarazione di cessare dall'esercizio.

3. Nel caso in cui il fabbricatore sia per trasportare la fabbrica in altra località, dovrà farne denunzia all'Intendenza di Finanza dieci giorni prima almeno che abbia luogo il traslocamento, per riportare a tergo della rilasciatagli licenza l'opportuna relativa annotazione. Quando il traslocamento si effettuasse dal circondario d'una Intendenza a quello di un'altra, il fabbricatore dovrà parimenti farne denunzia nel termine di cui sopra all'Intendenza che lo ha munito della licenza, la quale dovrà egli restituire, per ritirarla quindi, corrispondentemente attergata, dall'Intendenza nel cui circondario sarà a trasferire la fabbrica.

4. I fabbricatori dovranno pure denunziare all'Intendenza di Finanza il numero e la qualità degli stampi che possedono per l'impressione delle carte da giuoco, e quelli che fossero

successivamente. per acquistare, dieci giorni almeno prima di farne uso. Riguardo poi agli stampi che si fossero resi inservibili, dovranno essere presentati all'Intendenza medesima, affinchè sia verificato lo stato loro e siano posti d'uffizio compiutamente fuori d'uso.

5. I fabbricatori che vorranno cessare dall' esercizio dovranno quindici giorni prima averne fatta dichiarazione alla rispettiva Intendenza di Finanza restituendo alla medesima l'ottenuta licenza, presentando gli stampi consunti per essere posti fuori d'uso, come al precedente articolo, e notificando a chi abbiano fatta cessione di quelli che fossero tuttavia servibili.

6. Ogni mazzo di ciascuna specie di carte da giuoco fabbricate nello Stato dovrà avere una figura contrassegnata col nome, cognome e domicilio del fabbricatore, un campione della quale, per ciascuna specie di carte, sarà depositato presso l' uffizio dell' Intendenza di Finanza. Le carte da giuoco o non contrassegnate come sopra o aventi le figure dei singoli giuochi contrassegnate in modo diverso dai campioni depositati, saranno considerate di estera procedenza.

7. Ogni mazzo di carte da giuoco fabbricate nello Stato da carte 40, e al di sotto, sarà munito di un bollo a tinta turchina, la cui tassa sarà di centesimi dieci: ogni mazzo, che consti d'un numero di carte maggiore di 40, sarà munito di un bollo a pari tinta, la cui tassa sarà di centesimi venti.

8. Il bollo si applicherà alla figura d'ogni mazzo contrassegnata dal nome del fabbricatore e nell' Uffizio del Delegato al bollo straordinario in Modena, presso il quale dovranno essere depositati i relativi stampi, onde valersene nell' Uffizio stesso all'impressione delle rispettive figure ed all'applicazione dei bolli.

9. In esecuzione al disposto dal precedente articolo i fabbricatori dovranno presentare al Delegato al bollo straordinario in Modena, o far pervenire al medesimo col mezzo delle rispettive Intendenze di Finanza, i fogli sui quali seguir deve l'impressione delle figure destinate a portare il bollo, versando prima nella cassa di esse Intendenze l'importare delle tasse dei bolli e ritirandone confesso a proprio scarico. Il Delegato al bollo straordinario, a cui dovrà essere coi fogli presentato o trasmesso anche il confesso di eseguito versamento delle tasse, disporrà in corrispondenza alle indicazioni del medesimo, che abbia luogo l'impressione delle figure e l'applicazione dei bolli, praticando le relative annotazioni in un apposito registro.

10. Anche i fabbricatori dovranno istituire un registro, nel quale saranno a caricare il quantitativo e la specie distintamente delle carte da giuoco fabbricate e completate colle rispettive figure munite del bollo, indicandovi i confessi di pagamento delle tasse, contrapponendovi per quantità e specie le successive vendite o distribuzioni ed a chi fatte. I risultamenti del carico di esso registro devono sem-

pre corrispondere con quelli del registro esistente presso il Delegato al bollo straordinario.

11. I mazzi delle carte da giuoco esposti in vendita dovranno essere impacchettati e chiusi, portare all'esterno l'indicazione della qualità delle carte, ed offrire il modo da poterne estrarre la figura contrassegnata dal nome del fabbricatore e dal bollo.

12. Le carte da giuocq fabbricate nello Stato e destinate all'estero, saranno esenti dall'obbligo del bollo. I mazzi fabbricati, impacchettati e chiusi verranno depositati nell'Uffizio del Delegato al bollo straordinario in Modena, completati colle rispettive figure come sopra senza l'applicazione del bollo, e quindi dal Delegato stesso con lettera d'Uffizio accompagnati alla rispettiva Dogana centrale per la professione daziaria d'uscita, chiamandone ricevuta.

13. I locali in cui sono istituite le fabbriche delle carte da giuoco, saranno considerati come luoghi aperti alla pubblica concorrenza, e quindi accessibili sempre agli Agenti ed alla Forza Armata di Finanza, alle cui ispezioni, sia sul deposito delle carte, sia sul prescritto registro, non potranno mai opporsi i fabbricatori.

14. Chiunque si permetta di fabbricare carte da giuoco senz'essere munito di licenza, sarà punito colla confisca delle carte e degli oggetti tutti inservienti alla loro fabbricazione, e colla multa inoltre di L. 100. Nelle stesse penalità incorreranno que'fabbricatori muniti di licenza che trasportassero il loro esercizio in altra località, senz'averne fatta la prescritta denuncia.

15. Chi trasgredisce alle disposizioni degli art. 4 e 5., sarà punito colla perdita degli stampi non denunziati rispetto ai nuovi, o non presentati rispetto agl' inservibili, e colla multa di L. 50 per ogni stampo.

16. Le carte da giuoco fabbricate nello Stato mancanti del bollo, saranno confiscate. Il detentore delle medesime soggiacerà alla multa di L. 2 per ogni mazzo di carte in contravvenzione, e il fabbricatore nel doppio di tale multa.

17. La mancanza del registro di cui all' art. 10., farà incorrere il fabbricatore nella multa di L. 100. Rilevandosi dal confronto della rimanenza delle carte da giuoco nel magazzino della fabbrica, coi risultamenti del registro, che fossero sortiti dei mazzi di carte non bollati, il fabbricatore sarà per questi assoggettato alla multa comminata dal precedente art. 16 di L. 4 per ogni mazzo, e privato inoltre della licenza d' esercizio.

18. I mazzi delle carte da giuoco esposti in vendita che non siano conformi alle prescrizioni dell' art. 11 saranno confiscati.

19. Le carte da giuoco procedenti dall' estero, saranno esse pure assoggettate ad un apposito bollo. Ogni mazzo, di carte 40 e al di sotto, sarà munito di un bollo a tinta rossa, la cui tassa sarà di centesimi venti: ogni mazzo che consti d' un numero maggiore di carte, sarà munito d' altro bollo a pari tinta, la cui tassa sarà di centesimi quaranta.

20. Le predette carte da giuoco estere pervenute nelle Dogane centrali e prima di eseguirne il daziato, dovranno essere accompagnate con licenza al Delegato al bollo straordinario in Modena in unione al confesso di cassa comprovante l'effettuato versamento delle tasse. Il Delegato al bollo verificata la qualità delle carte e l'esattezza dell'eseguito versamento, munisce i mazzi del rispettivo bollo nelle figure che portano il nome del fabbricatore, quando non manchi tale indicazione, e quindi sotto scorta della stessa licenza da lui debitamente attergata, le ritorna alla Dogana da cui gli sono pervenute, la quale procede allora al daziato d'entrata ed al rilascio delle carte al contribuente, contrapponendo poi la licenza alla sua matrice, con annotazione a tergo indicante l'ammontare del dazio pagato e la relativa bolla per numero e data.

21. Le carte da giuoco di estera procedenza rinvenute senza il prescritto bollo cadranno in commesso e il detentore delle medesime sarà sottoposto alla multa di L. 5. per ogni mazzo di carte in contravvenzione.

Le Intendenze di Finanza sono rispettivamente incaricate a curare l'esatto adempimento delle suespresse disposizioni.

Modena li 28 Dicembre 1849

FERDINANDO CASTELLANI TARABINI

Bedogni
Segretario Generale

INDICE

AUTORI ITALIANI

SEGNERI

PREDICA XV DEL QUARESIMALE

Rileveranno in essa ciò che appartiene alla invenzione ed alla disposizione.

I Signori *Spezzani* e *Cavazzuti* potranno declamare qualsivoglia parte di questa predica.

DANTE

CANTO VIII DELL' INFERNO

Tutti sono pronti a dichiarare questo canto ed a rilevare ciò che vi ha di particolare bellezza.

I Signori *Gobbi* e *Vandelli* potranno richiesti recitare una loro dissertazioncella.

AUTORI GRECI

S. GIOVANNI GRISOSTOMO

Desolamento in cui erasi trovata Antiochia - predica XIII agli antiocheni. *Απο της αυτης αρχως*

OMERO

ILIADE LIBRO VI.

Ettore prima di muovere al campo cerca la sposa - Parole e miserevol pianto di questa - *Ως αρα φωνησας*

I Signori *Gobbi* e *Morandi* hanno recato questo argomento in esametri.

PER GLI

STATI ESTENSI

[illegible]

[illegible]